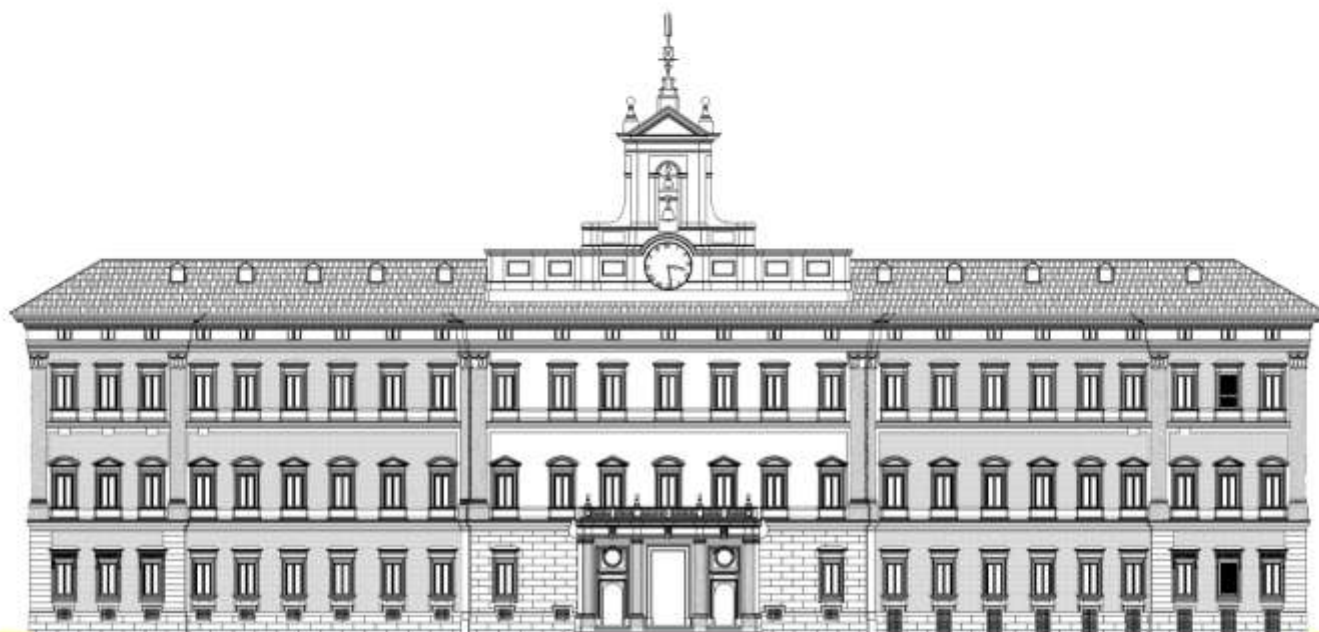




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3053

Disposizioni urgenti in materia di giustizia e per
l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla
migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024

*(Conversione in legge del DL n. 100 del 2026 –
Approvato dal Senato – A.S. 1939)*

N. 510 – 31 luglio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3053

Disposizioni urgenti in materia di giustizia e per
l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla
migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024

*(Conversione in legge del DL n. 100 del 2026 –
Approvato dal Senato – A.S. 1939)*

N. 510 – 31 luglio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESAME DI STATO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 14 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURA DI INFRAZIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO	- 14 -
ARTICOLO 3.....	- 24 -
DISPOSIZIONI DI PROROGA IN MATERIA DI GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, SALE <i>SERVER</i> E TRIBUNALE DELLE PERSONE, DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA	- 24 -
ARTICOLO 4.....	- 30 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERMANENZA NELL'INCARICO PRESSO LO STESSO UFFICIO DEI MAGISTRATI GIUDICANTI ...	- 30 -
ARTICOLO 5.....	- 32 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA E IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	- 32 -
ARTICOLO 6.....	- 34 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO	- 34 -
ARTICOLO 7.....	- 37 -
MODIFICA ALL'ARTICOLO 5- <i>SEXIES</i> DELLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89, IN MATERIA DI PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI LIQUIDATI NELL'ANNO 2022	- 37 -
ARTICOLO 8.....	- 40 -
INTERVENTI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DIGITALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	- 40 -
ARTICOLO 9.....	- 45 -
TERMINE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL NOTAIO	- 45 -
ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERE A) E B).....	- 46 -
DOCUMENTI FORNITI AL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DICHIARAZIONE DI DOMICILIO O RESIDENZA	- 46 -
-	
ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA C)	- 54 -

AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE IN UN LUOGO SPECIFICO, OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA, TUTELA GIURISDIZIONALE E RISCHIO DI FUGA	- 54 -
ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERE DA D) A G)	- 57 -
TRATTENIMENTO, MISURE ALTERNATIVE E ACCESSO AL LAVORO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ..	- 57 -
ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERE DA A) A P)	- 60 -
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2024/1348 CHE STABILISCE UNA PROCEDURA COMUNE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	- 60 -
ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERE DA Q) A S)	- 69 -
PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	- 69 -
ARTICOLO 12	- 76 -
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1356 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 MAGGIO 2024 CHE INTRODUCE ACCERTAMENTI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DI PAESI TERZI ALLE FRONTIERE ESTERNE E MODIFICA I REGOLAMENTI (CE) N. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 E (UE) 2019/817 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1349 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 MAGGIO 2024 CHE STABILISCE UNA PROCEDURA DI RIMPATRIO ALLA FRONTIERA E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2021/1148 - 76	-
ARTICOLO 13	- 96 -
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1358 CHE ISTITUISCE L'EURODAC PER IL CONFRONTO DEI DATI BIOMETRICI	- 96 -
ARTICOLO 14	- 102 -
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2017, N. 13	- 102 -
ARTICOLO 15	- 105 -
POTENZIAMENTO DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE...	105 -
ARTICOLO 16	- 115 -
ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO STRALCIO PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	- 115 -
ARTICOLO 17	- 123 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E APPLICAZIONE	- 123 -
ARTICOLO 18	- 126 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 126 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3053
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Kelany (FdI)
Commissione competente:	I (Affari Costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato senza modificazioni dal Senato (S. 1939), dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.

Il testo del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Durante l'esame al Senato, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio¹ una Nota tecnica in risposta alle osservazioni ivi formulate. Si evidenzia, inoltre, che la Commissione Bilancio del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi forniti dal Governo, in data 7 luglio 2026, ha espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento, nel presupposto che l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) [*cfr. infra*], sia esercitata compatibilmente con la disponibilità, negli anni successivi al 2028, delle occorrenti risorse umane e finanziarie².

Alla Camera, il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali).

¹ *Cfr.* 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 574 del 7 luglio 2026.

² *Cfr.* 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 574 del 7 luglio 2026.

Nel presente *dossier* si farà riferimento alla relazione tecnica riferita al testo del decreto-legge e al relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari nonché alla documentazione depositata dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la Commissione Bilancio del Senato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato

Normativa previgente. Si evidenzia che ai sensi della legge n. 247 del 2012, ai fini dell'acquisizione del titolo di avvocato, è previsto, fermo restando il conseguimento della laurea in giurisprudenza, lo svolgimento di un tirocinio professionale obbligatorio di 18 mesi presso uno studio professionale e la frequenza obbligatoria di corsi di formazione tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché da altri soggetti previsti dalla legge, per un periodo non inferiore a diciotto mesi (articoli 41 e 43), nonché il superamento di un esame di Stato di abilitazione (articolo 46) articolato in tre prove scritte e una prova orale (5 materie obbligatorie e 2 facoltative); si segnala per altro che l'articolazione di tale esame è stata più volte oggetto di ridefinizione da parte di successivi interventi normativi (*cfr. infra*).

Si evidenzia, altresì, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, oggetto di numerose proroghe (da ultimo per effetto dell'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 202 del 2024), per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (fino alla sessione d'esame 2025), l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte che le prove orali, secondo le norme previgenti. In particolare, la normativa (previgente) cui fare attualmente riferimento è individuata dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 51 del 2023 che, per le sessioni d'esame del 2023, 2024 e 2025 ha previsto l'articolazione dell'esame in una prova scritta e una orale³.

Ai sensi dell'articolo 47, della legge n. 247 del 2012, la commissione di esame è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono prioritariamente magistrati in pensione, e in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione. (comma 1). Presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla suddetta commissione

³ Occorre precisare che la disciplina transitoria dettata dall'articolo 49 della legge 247 del 2012, sino alla sessione 2020, rinviava all'applicazione del regio decreto n. 37 del 1934 (articolo 17-*bis*) che, rispetto alla disciplina ordinaria, si differenzia con riguardo allo svolgimento della prova orale (1 materia obbligatoria e 5 facoltative). Si rammenta che a partire dalla sessione 2020, sino a quella del 2022, a causa dell'emergenza COVID-19, è stata introdotta una disciplina speciale caratterizzata da un esame articolato in due prove orali.

(comma 2). Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati (comma 3). Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia (comma 4). Il Ministro della giustizia può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame (comma 8).

La norma prevede che l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolga in un'unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale (comma 1).

Le prove scritte hanno ad oggetto la redazione di un parere motivato su una questione in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo e la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale, su un caso pratico in una delle suddette materie a scelta del candidato (comma 2). La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale, in una materia scelta dal candidato tra le medesime summenzionate materie; la risposta a tre quesiti, rispettivamente in materia processuale (civile o penale, a scelta del candidato), in materia di diritto sostanziale (civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato) e in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione Europea o tributario, a scelta del candidato, ed infine un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense (comma 3).

La commissione di esame, nominata con decreto ministeriale, è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; uno effettivo e un supplente sono prioritariamente magistrati in pensione e, in seconda istanza, magistrati in servizio; uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione (comma 6). Con il medesimo decreto ministeriale, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali: due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le ulteriori categorie individuate dal comma 6. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed è presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati (comma 7).

Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia (comma 10).

Il Ministro della giustizia può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame (comma 11).

In deroga all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, che disciplina i corsi di formazione obbligatoria per l'accesso alla professione di avvocato, viene disposto che, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio⁴:

- non siano svolte le verifiche intermedie e che l'accesso alla verifica finale sia consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione [comma 13, lettera a)];
- la verifica finale sia costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione e che la stessa sia effettuata dai soggetti formatori tramite una Commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 9 del suddetto regolamento [comma 13, lettera b)].

Si evidenzia che, ai fini dello svolgimento del tirocinio richiesto per l'accesso alla professione forense, l'articolo 43 della legge n. 247 del 2012 prevede che questo, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste, altresì, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge (comma 1). Viene quindi demandata all'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia l'individuazione delle modalità e delle condizioni, tra l'altro, per l'istituzione dei predetti corsi, di svolgimento delle verifiche intermedie e finale che sono affidate ad una commissione di valutazione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, cui non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza (comma 2).

In attuazione del summenzionato articolo 43, l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 17 del 2018, in particolare, prescrive che tali verifiche si svolgano al termine dei primi due semestri e alla conclusione del corso. Le verifiche di profitto consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale istituita, ai sensi del successivo articolo 9, presso il Ministero della giustizia, per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche dei corsi formazione obbligatoria. La Commissione nazionale è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da nove componenti e da un presidente designato dal CNF. Ai componenti della Commissione nazionale, che può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni, non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma (articolo 9, comma 2, del D.M. n. 17 del 2018). Con riguardo ai componenti della suddetta Commissione di valutazione, viene ribadito che non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma, precisando che agli stessi possa essere riconosciuto il rimborso delle spese

⁴ Di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 2012.

sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni (articolo 9, comma 4, del D.M. n. 17 del 2018). Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche dei corsi formazione obbligatoria e delle commissioni di valutazione interne sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge (articolo 9, comma 5, del D.M. n. 17 del 2018). Sono quindi abrogati gli articoli 46 (disciplina dell'esame di Stato), 47 (Commissioni d'esame) e 49 (disciplina transitoria relativa all'esame di Stato), della legge n. 247 del 2012 (comma 16).

Si ricorda che il Senato ha approvato definitivamente l'AS 1917, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, senza apportare modificazioni al testo approvato in prima lettura dalla Camera (C. 2629). Tra i principi e i criteri direttivi contenuti nel provvedimento sono presenti anche quelli concernenti la riforma dell'esame di Stato. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *bb*), tra i principi e criteri direttivi, prevede che l'esame si svolga in unica sessione annuale con due prove scritte e una prova orale articolate secondo modalità complessivamente analoghe a quelle disciplinate dai commi da 1 a 3 dell'articolo in esame. I criteri direttivi riguardano, inoltre, la composizione delle commissioni di esame, con riferimento alle quali non viene indicato il numero di componenti, nonché la disciplina del tirocinio [articolo 2, comma 1, lettera *aa*)] con riguardo alla quale viene prevista la frequenza obbligatoria con profitto, per dodici mesi, di corsi organizzati dai consigli dell'ordine mediante l'istituzione di scuole forensi, ovvero da altri soggetti accreditati. La disposizione demanda all'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia la definizione delle modalità di istituzione delle scuole forensi, dei criteri di sostenibilità economica dei corsi, nonché la previsione della gratuità della frequenza per i praticanti con valore ISEE inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense.

All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la corresponsione all'Erario della tassa per gli esami di procuratore e di avvocato di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 261 del 1946, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del DPCM 21 dicembre 1990 (comma 17).

Si evidenzia che il comma 17 riproduce il contenuto del comma 13 dell'articolo 46 della legge n. 247 del 2012, abrogato dal comma 16. L'importo della tassa in riferimento, come rideterminato ai sensi del summenzionato DPCM, è fissato in euro 12,91 (lire 25.000 nel testo del DPCM).

Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare. Il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati, con decreto adottato con le medesime modalità (comma 18).

Il comma 13-bis dell'articolo 46 della legge n. 247 del 2012, abrogato dal comma 16, prevede che le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

Si evidenzia che l'articolo 3, comma 2 del decreto del ministro della giustizia del 30 giugno 2025, che disciplina lo svolgimento dell'esame d'abilitazione per il 2025, prevede che ai fini dell'ammissione all'esame il candidato è tenuto al pagamento di complessivi euro 78,91, riferiti per euro 12,91 alla summenzionata tassa, per euro 50,00 al contributo e per euro 16,00 ad imposta di bollo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell'articolo e, con riguardo al comma 10, precisa che, qualora le funzioni da segretario siano esercitate da personale appartenente ad altra amministrazione rispetto a quella della giustizia, a seguito dell'autorizzazione della medesima amministrazione, i compensi previsti per tale personale graveranno sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 11, la relazione tecnica riferisce che gli ispettori sono già attualmente previsti nell'ambito delle prove per l'esame di avvocato. Agli stessi, tuttavia, come specificato dalle note del Dipartimento degli affari di giustizia (Direzione generale degli affari interni Ufficio II – ordini professionali e albi, *cfr.* nota del 1° febbraio 2022) “non si estende la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 2021, in materia di compensi, norma espressamente riservata «ai componenti e al segretario delle sottocommissioni», si applicherà la disciplina ordinaria”, vale a dire il regime concernente i rimborsi spese e le missioni, i quali potranno essere fronteggiati attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente sulla Missione 6, Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria”, Programma “Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile”, C.d.R. Dipartimento degli Affari di giustizia, capitolo 1250, piano gestionale 10 “Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione – delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notaio”, che reca uno stanziamento di euro 2.238.896,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028.

In merito al comma 13, viene evidenziato che, nelle more dell'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati, la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, che prevede espressamente che ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di

presenza, in qualsiasi forma; agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

In merito al comma 17, che reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione dell'articolo in esame, la relazione tecnica precisa che le relative risorse sono stanziare, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 6 «Giustizia» - Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» - C.d.R. Dipartimento degli affari di giustizia, Azione «Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile», sul capitolo 1250 piano gestionale 10 «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notaio», che reca uno stanziamento di euro 2.238.896 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Tipologia di svolgimento delle prove d'esame nel periodo 2019 2026								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (provvedimento in esame)
modalità	tre scritti e un orale	doppio orale	doppio orale	doppio orale	uno scritto e un orale	uno scritto e un orale	uno scritto e un orale	due scritti e un orale

Le spese di funzionamento per lo svolgimento dell'esame, come disciplinato dalle presenti disposizioni, sono ricostruite dalla relazione tecnica nei termini riportati nelle seguenti tabelle.

Commissione centrale (comma 6)						(euro)
Anno	Componenti	Numero	Importo compensi ex DM 15 ottobre 1999			
			Unitario	Complessivo	Totale	
2026	Presidente	1	495,8	495,8	2.561,65	
	Componenti	4	413,17	1.652,68		
	Segretario	1	413,17	413,17		

Sottocommissioni (comma 7)							(euro)
Anno	Sottocommissioni	Componenti	Numero totale commissari	Importo compensi ex DM 15 ottobre 1999			
2026	134	Presidente	1	134	495,8	66.437,2	
		Componenti	2	268	413,17	110.729,56	232.531,54
		Segretario	1	134	413,17	55.364,78	

Il numero di sottocommissioni per il 2026 corrisponde prudenzialmente al numero di sottocommissioni istituite per la sessione 2025, sulla base della media del numero dei partecipanti iscritti negli ultimi tre anni (2023-2025) e dell'andamento del numero degli iscritti nel periodo 2019-2025.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (media ultimi 3 anni)
Candidati	24.087	25.833	19.650	15.276	10.922	11.166	10.987	11.025

La relazione tecnica ipotizza prudenzialmente di corrispondere a tutti i commissari l'importo stabilito per intero dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 48, recante «Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali».

Per quanto riguarda il compenso per i componenti dei comitati di vigilanza previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 15 ottobre 1999, pari a euro 51,65 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove, ipotizzando prudenzialmente in media un numero di 10 persone destinate alla vigilanza in ciascuna delle 26 sedi distrettuali di svolgimento delle prove scritte, la spesa prevista è pari a euro 26.858, come rappresentato nella tabella che segue.

(euro)			
n. prove scritte	Compenso ex articolo, comma 1, DM 15 ottobre 1999	Componenti comitati di vigilanza	Totale
2	51,65	260	26.858

Il costo dell'affitto dei locali per lo svolgimento delle prove scritte è parametrato a quanto speso nell'anno 2019, tenuto conto del numero di partecipanti ipotizzato.

(euro)		
Prove scritte - affitto locali		
Anno	n. prove scritte	Costo affitto locali
2019	3	1.081.522,26
2023	1	360.507,42
2026	2	721.014,84

Viene ribadito che rispetto alla sessione 2019 il numero dei partecipanti è andato sensibilmente riducendosi, circostanza che verosimilmente inciderà anche sui costi di affitto dei locali.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Candidati	24.087	25.833	19.650	15.276	10.922	11.166	10.987

Il numero dei candidati incide anche sulla spesa per la correzione delle prove scritte e orali, quantificata considerando l'ulteriore indennità per i commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del D.M. 15 ottobre 1999. In particolare, la relazione tecnica ipotizza prudenzialmente che il 50 per cento degli iscritti alle prove scritte acceda alle prove orali.

(euro)

Prove scritte - correzione elaborati				
Anno	Candidati previsti	n. prove scritte	Compenso correzione prova scritta	Totale
2026	11.000	2	1,29	28.380

(euro)

Prove orali			
Anno	Candidati previsti	Compenso prova orale	Totale
2026	5.500	1,29	7.095

La tabella che segue rappresenta lo stanziamento sul capitolo 1250, piano gestionale 10, rispetto alla spesa ipotizzata per le nuove modalità di esame, considerato che sul medesimo piano gestionale gravano anche le spese per lo svolgimento del concorso notarile, la cui spesa è pari, in media, a euro 1.000.000 negli anni 2023-2025.

(euro)

Riepilogo	
Commissioni concorso (commi 6 e 7)	235.093,19
Prove scritte - Compenso commissioni di vigilanza	26.858,00
Prove scritte – Affitto locali	721.014,84
Prove scritte – Correzione elaborati	28.380
Prove orali	7.095
Totale	1.018.441
Stanziamento cap. 1250 p.g. 10	2.238.896

La relazione tecnica segnala che il capitolo 1250, piano gestionale 10, rientra tra i capitoli oggetto di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009 per l'importo stabilito nell'allegato 1 alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 10 febbraio 2025, di euro 752.500 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'amministrazione può richiedere in corso d'anno la riassegnazione alla spesa di eventuali somme incassate in misura eccedente rispetto alla previsione iniziale di entrata oggetto di stabilizzazione, da adottarsi tramite appositi decreti di variazione. A tal proposito, la relazione tecnica segnala anche la disposizione di cui al comma 18, che introduce un meccanismo di adeguamento triennale, secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, del contributo di partecipazione, stabilito nella misura di euro 62. L'importo di 62 euro è pari all'adeguamento ISTAT dell'importo di 50 euro dal gennaio 2013 (data di entrata in vigore dell'articolo 46, comma 13-*bis*, della legge n. 247 del 2012) al marzo 2026, aumentato del 24 per cento, come attestato dal sito ISTAT.

Il **Governo**, nella Nota tecnica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato, in risposta alle osservazioni ivi formulate (*cf. supra*) e a conferma della prudenzialità delle stime riferite in merito all'ipotizzata platea dei candidati, ha evidenziato che platea degli interessati è stata fornita dal Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni, Ufficio II (Ordini professionali e albi), che ha relazionato puntualmente sul numero degli esaminandi per il periodo 2019-2025. Dalla lettura di tali dati si è, pertanto, potuta ricavare anche la stima prudenziale della platea per il 2026, che è in linea con quella

degli anni del triennio precedente, evidenziando che il calo rispetto al periodo di emergenza pandemica è dovuto alle modalità più stringenti di espletamento delle prove d'esame rispetto all'arco di tempo in cui l'esecuzione delle verifiche avveniva in maniera semplificata e da remoto, incentivando un maggior numero di candidati a tentare il concorso. Riguardo alla stima degli oneri inerenti al personale di vigilanza, è stato, inoltre, confermato quanto riportato circa la disponibilità delle risorse presenti sul capitolo 1250, piano gestionale 10, che dispone di uno stanziamento pari ad euro 2.238.896 per ciascun anno del triennio 2026-2028, ampiamente sufficiente a coprire le spese per il concorso di abilitazione alla professione forense anche decurtando dalla cifra totale i costi necessari per l'espletamento del concorso notarile, che grava sullo stesso capitolo, la cui spesa è pari, in media, a euro 1.000.000 annui nel periodo 2023-2025.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma definisce la nuova disciplina concernente lo svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, prevedendo, in primo luogo, che questo si svolga con cadenza annuale, in un'unica sessione, e si articoli in due prove scritte e una prova orale (comma 1); laddove, ai sensi della previgente disciplina (di cui all'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 51 del 2023), la cui applicazione è disposta in via transitoria fino alla sessione d'esame 2025 dall'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, la medesima prova d'esame si sviluppa in una prova scritta e una orale. Rispetto all'assetto già vigente (disciplinato ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 247 del 2012), viene confermata la composizione e l'articolazione della Commissione centrale d'esame (cinque membri effettivi e cinque supplenti) [comma 6], viene ridotto il numero dei componenti delle sottocommissioni che possono essere formate presso ogni Corte d'appello ove il numero dei candidati lo richieda (si passa da cinque membri effettivi e cinque supplenti a tre membri effettivi e tre supplenti) [comma 7], viene previsto che le funzioni di segretario siano esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale (uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia nella previgente disciplina) [comma 10] ed è confermata la possibilità di nomina di ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame da parte del Ministro della giustizia (comma 11). Inoltre, in deroga all'articolo 8 del decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, che disciplina i corsi di formazione obbligatoria per l'accesso alla professione di avvocato, prescritti dall'articolo 43 della legge n. 247 del 2012, viene disposto che, sino all'istituzione della Commissione nazionale

prevista dall'articolo 9 del medesimo decreto presso il Ministero della giustizia, per la gestione dei quesiti relativi alle materie oggetto delle verifiche (intermedie e finali) dei corsi di formazione, non vengano svolte le verifiche intermedie e che la verifica finale sia costituita da una prova scritta oggetto di valutazione da parte della Commissione interna nominata ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto ministeriale (comma 13). All'attuazione dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la corresponsione all'Erario della tassa per gli esami di procuratore e di avvocato fissata in euro 12,91 dalla disciplina vigente (comma 17). Il contributo già previsto a carico del candidato per la sessione d'esame nella misura forfettaria di 50 euro viene portato ad 62 euro, prescrivendo, altresì, l'aggiornamento dello stesso ogni tre anni, mediante decreto interministeriale, alla luce dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo (comma 18).

La relazione tecnica, ai fini della conferma della neutralità finanziaria della disposizione, quantifica in euro 1.018.441 per il 2026 la spesa ipotizzata in relazione alle nuove modalità di esame introdotte, rilevando che le risorse stanziare in bilancio a normativa vigente sul capitolo 1250, piano gestionale 10, dello Stato di previsione del Ministero della giustizia (Spese per il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notaio) sono pari ad euro 2.238.896 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 e che le spese per lo svolgimento del concorso notarile sono state pari, in media, a euro 1.000.000 negli anni 2023-2025.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, la cui prudenzialità, con particolare riferimento alla ipotizzata platea dei candidati, è stata, altresì, confermata nell'ulteriore documentazione pervenuta durante l'esame al Senato.

In particolare, la relazione tecnica, nel riferire la neutralità della disposizione, precisa che nel caso in cui le funzioni da segretario (comma 10) siano esercitate da personale appartenente ad altra amministrazione rispetto a quella della giustizia, a seguito dell'autorizzazione della medesima amministrazione, i compensi previsti per tale personale graveranno sulle risorse disponibili a legislazione vigente. In merito all'impiego di ispettori (comma 11), la relazione tecnica conferma che tale impiego è già consentito nell'assetto vigente e che agli stessi non si estende la disciplina prevista in materia di compensi, riservata ai soli componenti e al

segretario delle sottocommissioni, trovando applicazione il regime concernente i rimborsi spese e le missioni, i quali potranno essere fronteggiati attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1250, piano gestionale 10. In merito al comma 13 viene confermato, altresì, che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai componenti della Commissione interna di valutazione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, precisando che agli stessi possa essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni e che, in ogni caso, gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento delle commissioni di valutazione interne sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori dei corsi previsti dalla legge.

ARTICOLO 2

Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato

La norma reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e per la risoluzione di procedure di infrazione, intervenendo sulla tutela della proprietà industriale, del diritto d'autore e sui tempi di pagamento delle spese di giustizia per le intercettazioni.

In particolare, essa interviene sull'articolo 132 (Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito) del decreto legislativo n. 30 del 2005⁵ e sull'articolo 162-*bis* della legge n. 633 del 1941⁶, sostituendo i previgenti testi dei rispettivi commi 4 con un nuovo testo che modifica il regime di efficacia dei provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Rispetto alla disciplina previgente, che escludeva l'applicazione della perdita di efficacia prevista dai rispettivi commi 3 e si limitava a prevedere la facoltà per ciascuna parte di instaurare il giudizio di merito, la novella dispone che, qualora tale giudizio non sia iniziato nel termine perentorio previsto, rispettivamente, dal comma 2 e dal comma 1, oppure se, successivamente al suo inizio, si estingua, i predetti provvedimenti d'urgenza siano dichiarati inefficaci su istanza della parte destinataria, da presentare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla scadenza del termine previsto dai citati commi o dall'estinzione del giudizio di merito (commi 1 e 2).

La **relazione illustrativa** specifica che il comma 1 si occupa della modifica dell'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), in conseguenza della necessità di conformare la disciplina riguardante i rapporti del giudizio cautelare e del giudizio di merito, nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione

⁵ Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

⁶ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

europea resa nella C-132/25, a seguito di domanda pregiudiziale avanzata dalla Corte di cassazione. La disposizione contenuta nel suddetto comma 4, va sostituita al fine di renderla conforme ai principi della direttiva europea 2004/48/CE come interpretati dalla sopra citata decisione della Corte di giustizia.

Il comma 2 si occupa dell'analoga disciplina contenuta nella legge sul diritto d'autore. Quanto esposto, infatti, va considerato anche rispetto al contenuto precettivo di cui all'articolo 162-*bis*, comma 4, della legge n. 633 del 1941 (cosiddetta "legge sul diritto d'autore"), che è corrispondente a quello di cui all'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, tenuto conto del fatto che la materia del diritto di autore è ricompresa nella direttiva 2004/48/CE.

Per le misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del decreto in esame alle quali si applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, oppure l'articolo 162-*bis*, comma 4, della legge n. 633 del 1941, se i destinatari di dette misure presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di inefficacia⁷, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse, la rimette in termini per l'inizio del giudizio di merito nel termine di decadenza previsto⁸, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte. Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia è presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 3).

La **relazione illustrativa** specifica che è necessario dettare la disposizione transitoria di cui al comma 3, al fine di non creare problemi applicativi.

La norma interviene, inoltre, in materia di pagamento delle prestazioni rese dagli operatori di comunicazione elettronica nell'ambito delle attività di giustizia, a tal fine apportando modifiche all'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002⁹.

La **relazione illustrativa** chiarisce che le disposizioni riguardano i ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni su cui pende la procedura di infrazione n. 2021/4037 ("Ritardi nei pagamenti per i servizi di intercettazione nelle indagini penali") per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cosiddetta direttiva sui ritardi pagamento nell'e transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali.

In particolare:

- viene introdotto il nuovo comma 01, che prevede che, concluse le prestazioni rese dall'operatore di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 57 (Prestazioni obbligatorie) del decreto legislativo n. 259 del 2003¹⁰, nonché quelle funzionali al loro utilizzo, l'avente diritto presenti richiesta di pagamento al pubblico ministero [comma 4, lettera a)];

⁷ Nelle forme dell'articolo 669-*novies* del codice di procedura civile.

⁸ Rispettivamente, dal citato articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005 e articolo 162-*bis*, comma 1, della legge n. 633 del 1941.

⁹ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

¹⁰ Codice delle comunicazioni elettroniche.

- al comma 1, viene adeguato il riferimento normativo alle prestazioni oggetto di liquidazione, sostituendo il richiamo alle prestazioni di cui all'articolo 96 (Disponibilità del servizio universale) del decreto legislativo n. 259 del 2003 e quelle funzionali al loro utilizzo con il rinvio al succitato nuovo comma 01, nonché sopprimendo la previsione secondo cui la liquidazione deve essere effettuata "senza ritardo" [comma 4, lettera *b*)];
- viene introdotto il nuovo comma 1-*bis*, che prevede che, ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese¹¹ e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provveda entro trenta giorni [comma 4, lettera *c*)];
- al comma 2, viene modificata la disciplina della comunicazione e dell'efficacia del decreto di pagamento. Rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva che, in presenza di segreto sugli atti di indagine o sull'iscrizione della notizia di reato, il decreto costituisse titolo provvisoriamente esecutivo e fosse comunicato alle parti e al beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 168, comma 3, la novella stabilisce che, durante le indagini preliminari, il decreto di pagamento costituisca titolo provvisoriamente esecutivo e sia comunicato al solo beneficiario, e che, dopo la conclusione delle indagini, sia comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione [comma 4, lettera *d*)];
- vengono introdotti i nuovi commi 3.01 e 3.02. Il comma 3.01 prevede che il beneficiario emetta fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero e che il pagamento sia eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura. Il comma 3.02 stabilisce che, in caso di pagamento successivo a tale termine, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:
 - nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;
 - nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;
 - nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;
 - nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento [comma 4, lettera *e*)];
- viene introdotto il nuovo comma 3-*ter*, che dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012¹², in quanto compatibile tenuto

¹¹ Di cui al comma 1 del medesimo articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

¹² Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria [comma 4, lettera f)];

Si ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2012, prevede che gli interessi moratori decorrano, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (comma 1). Il periodo di pagamento non può superare i termini di cui al comma 2.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni (comma 4). Detti termini sono raddoppiati per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine (comma 5).

L'articolo 5, comma 1, prevede che gli interessi moratori siano determinati nella misura degli interessi legali di mora.

L'articolo 6, infine, prevede che il creditore abbia diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Ad esso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

- la rubrica viene modificata sostituendo il riferimento alle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 con quello alle prestazioni di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo [comma 4, lettera g)].

La norma autorizza, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, la spesa di 1.070.695 euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 5).

La **relazione illustrativa** specifica che i commi 4 e 5 trattano della materia dei ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni pendente la procedura di infrazione n. 2021/4037 ("Ritardi nei pagamenti per i servizi di intercettazione nelle indagini penali") per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cosiddetta direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali. Al fine di ridurre i tempi di pagamento dei crediti liquidi ed esigibili - che, nel caso di specie, sorgono esclusivamente a seguito della definitiva esecutività del decreto di liquidazione emesso dal pubblico ministero a norma dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - si è ritenuto, con il comma 4 della disposizione in analisi, di apportare modifiche al citato articolo 168-*bis* prevedendo una scansione procedimentale più celere e meglio definita rispetto a quella vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Modifiche concernenti l'art. 168-bis, del D.P.R. 115/2002 - Corresponsione di un indennizzo aggiuntivo rispetto agli interessi di mora, a compensazione del ritardo nei pagamenti delle spese per le intercettazioni (articolo 2, comma 5)		1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA (articolo 2, comma 5)		1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1

La relazione tecnica afferma che la norma in esame coordina e chiarisce il regime applicabile ai provvedimenti cautelari d'urgenza in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore. Ribadito il contenuto dei commi 1, 2 e 3, specifica, con riferimento al comma 1, che esso sostituisce il comma 4 dell'articolo 132 del codice della proprietà industriale (CPI), di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, al fine di conformare la disciplina riguardante i rapporti del giudizio cautelare e del giudizio di merito, nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea resa nella C-132/25, a seguito di domanda pregiudiziale avanzata dalla Corte di Cassazione. Pertanto, la disposizione viene modificata per rendere applicabile la regola dell'inefficacia dei provvedimenti cautelari in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o in caso di sua estinzione nel caso sia stato introdotto. Secondo la relazione tecnica, l'intervento è diretto a disciplinare l'ambito della procedura per l'applicazione o la revoca di misure cautelari adottate a tutela della proprietà industriale e del diritto d'autore e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare le modalità di esercizio di facoltà processuali già previste dall'ordinamento, i cui adempimenti vengono espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica afferma che esso interviene sull'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, al fine di rendere più certa, lineare e tempestiva la sequenza procedimentale che conduce alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nonché di quelle funzionali al loro utilizzo. L'intervento si colloca nel quadro delle criticità emerse con riguardo ai tempi di pagamento delle spese di intercettazione e mira a superare gli elementi di incertezza applicativa della disciplina vigente, ferma restando la natura di spese di giustizia delle prestazioni considerate.

Rispetto al quadro vigente, la novella non incide sull'*an* della spesa, che già grava sull'erario in quanto connessa a prestazioni obbligatorie o comunque funzionali all'esecuzione delle intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria, ma interviene sulle modalità e sul *quando* della relativa liquidazione e del successivo pagamento. In particolare:

- la lettera *a)* introduce il comma 01, prevedendo che, concluse le prestazioni, l'avente diritto presenti richiesta di pagamento al pubblico ministero. Sotto il profilo finanziario, tale previsione non determina – secondo la relazione tecnica – nuovi oneri, poiché non introduce nuove voci di spesa né amplia la platea dei beneficiari, limitandosi a formalizzare il *dies a quo* del procedimento di liquidazione;
- la lettera *b)* coordina il comma 1 con l'inserimento del nuovo comma 01, sostituendo il richiamo normativo alle prestazioni considerate e sopprimendo il riferimento al provvedere “senza ritardo”. Anche tale intervento ha – secondo la relazione tecnica – carattere di mero coordinamento, senza effetti innovativi sulla misura dei compensi o sul volume complessivo della spesa;
- la lettera *c)* inserisce il comma 1-*bis*, in base al quale il pubblico ministero, ricevuta la richiesta di liquidazione e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, provvede entro trenta giorni. Sotto il profilo finanziario, la previsione non comporta – secondo la relazione tecnica – nuovi o maggiori oneri, in quanto l'attività di verifica e liquidazione rientra già nei compiti istituzionali degli uffici requiranti ed è svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La fissazione del termine è, tuttavia, suscettibile di anticipare temporalmente, rispetto ad alcune prassi attuali, il momento della liquidazione e, quindi, il correlato fabbisogno di cassa, senza incidere sull'ammontare complessivo della spesa dovuta per le prestazioni già rese;
- la lettera *d)* sostituisce il comma 2 e distingue espressamente il regime applicabile nel corso delle indagini preliminari da quello successivo alla loro conclusione, chiarendo che, nella prima fase, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario, mentre, dopo la conclusione delle indagini, esso è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a garantire una migliore programmazione finanziaria e una riduzione dei ritardi accumulati;

- la lettera *e*) inserisce i commi 3.01 e 3.02. In particolare:
 - con il comma 3.01 si stabilisce che il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero e che il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura. Secondo la relazione tecnica, tale intervento, di per sé, non amplia la spesa dovuta per sorte capitale, ma è idoneo a incidere positivamente sulla gestione del debito commerciale assimilato, riducendo il rischio di ritardi patologici e di contenzioso;
 - il comma 3.02 prevede, in caso di pagamento eseguito oltre il termine di cui al comma 3.01, il riconoscimento, in favore del creditore, degli interessi nella misura degli interessi legali di mora nonché di un indennizzo percentuale sulla somma dovuta, articolato per scaglioni correlati alla durata del ritardo. Diversamente dalla disciplina vigente, che non contempla una specifica previsione di indennizzo automatico parametrato al ritardo nell'ambito dell'articolo 168-*bis*, la norma introduce infatti una conseguenza economica ulteriore rispetto al pagamento della sorte capitale, destinata ad operare nei soli casi di inosservanza del termine di trenta giorni;
- la lettera *f*) inserisce il comma 3-*ter*, prevedendo l'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002, in quanto compatibile e tenuto conto della peculiarità della prestazione derivante da incarico conferito dall'autorità giudiziaria. Secondo la relazione tecnica, rispetto alla versione vigente, l'espresso rinvio alla disciplina compatibile di settore rafforza la tutela del creditore e accresce la certezza del quadro regolatorio;
- la lettera *g*) modifica la rubrica dell'articolo 168-*bis*, al fine di adeguarla al contenuto effettivo della disposizione, ora riferita espressamente sia alle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sia a quelle funzionali all'utilizzo delle medesime. La modifica ha – secondo la relazione tecnica – valore meramente ricognitivo e non produce effetti finanziari.

Secondo la relazione tecnica, dal punto di vista finanziario, ad eccezione delle disposizioni contenute nella lettera *e*) – punto 3.02, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è finalizzata a riorganizzare ed accelerare il procedimento di liquidazione e pagamento di spese già previste a legislazione vigente, non ampliando l'ambito soggettivo dei servizi da remunerare.

Con riferimento, invece, alla lettera *e*), che introduce, all'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il nuovo comma 3.02, la relazione tecnica rappresenta che la disposizione comporta un onere per l'amministrazione stimato in euro 1.070.695 a decorrere dall'anno 2027. La quantificazione scaturisce dall'applicazione delle percentuali di indennizzo, stabilite per i singoli scaglioni di ritardo, rapportati alla media

delle somme dovute per intercettazioni nel triennio 2023-2025 così come evidenziate nella tabella che segue.

Scaglioni di ritardo R	% indennizzo	Somme dovute			Media somme dovute	Importo indennizzo
		2023	2024	2025		
R≤0	0,00%	116.054.675,57	121.172.223,55	133.374.964,14	123.533.954,42	-
R<6 mesi	1,00%	52.680.999,77	39.367.111,64	83.339.706,36	58.462.605,92	584.626,06
6 mesi <R>1 anno	1,50%	12.272.399,27	15.599.458,42	25.200.408,95	17.690.755,55	265.361,33
1 anno <R>2 anni	2,00%	4.827.875,87	16.507.494,98	3.056.036,82	8.130.469,22	162.609,38
R>2 anni	2,50%	1.874.133,51	2.065.990,26	3.031.606,94	2.323.910,24	58.097,76
Onere complessivo						1.070.694,53

Il comma 5 dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa pari ad euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 2), che reca le necessarie disponibilità.

Nel corso dell'esame in sede consultiva al Senato¹³, la Commissione Bilancio ha rilevato, con riferimento alla norma in esame, in merito ai profili di quantificazione sui commi 4 e 5, che, posto che la relazione tecnica fornisce i dati relativi ai ritardi dei pagamenti delle spese per le intercettazioni nell'ultimo triennio e sulla base della media di questi provvede a calcolare gli oneri derivanti dal nuovo indennizzo riconosciuto per il ritardo nei pagamenti, i relativi dati dell'ultimo triennio sono molto variabili, per cui la media triennale utilizzata a parametro potrebbe non essere dotata di sufficiente stabilità.

Il **Governo**, in una Nota tecnica depositata in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio¹⁴, ha successivamente precisato che gli interventi organizzativi e procedurali posti in essere dall'Amministrazione per la riduzione dei tempi di pagamento delle fatture hanno determinato una progressiva riduzione dell'indice medio ponderato di pagamento riscontrabile nei dati del 2026, per cui la stima basata sui dati dell'ultimo triennio, alla luce di quanto precisato, è un parametro che risulta prudenziale e dotato di sufficiente stabilità. La Commissione Bilancio ha quindi approvato, per quanto attiene all'articolo in esame, una proposta di parere non ostativo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca disciplina per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e per la risoluzione di procedure di infrazione, intervenendo sulla tutela

¹³ Seduta n. 572 (pomeridiana) del 30 giugno 2026.

¹⁴ Seduta n. 574 (pomeridiana) del 7 luglio 2026.

della proprietà industriale, del diritto d'autore e sulla disciplina del pagamento delle prestazioni rese dagli operatori di comunicazione elettronica nell'ambito delle attività di giustizia.

In particolare, essa modifica l'articolo 132 del decreto legislativo n. 30 del 2005 e l'articolo 162-*bis* della legge n. 633 del 1941, sostituendo i rispettivi commi 4 e introducendo un nuovo regime di efficacia dei provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Rispetto alla disciplina previgente, che escludeva per tali provvedimenti la perdita di efficacia conseguente al mancato avvio o all'estinzione del giudizio di merito, la novella prevede che essi siano dichiarati inefficaci, su istanza della parte destinataria da presentare entro trenta giorni, qualora il giudizio di merito non sia instaurato nei termini previsti ovvero si estingua successivamente al suo avvio (commi 1 e 2). È inoltre dettata una disciplina transitoria per le misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del decreto in esame, prevedendo, in caso di ricorso per la revoca o la dichiarazione di inefficacia, la rimessione in termini per l'inizio del giudizio di merito, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte; il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame (comma 3).

La norma interviene inoltre sull'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, disciplinando il procedimento di pagamento delle prestazioni rese dagli operatori di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 259 del 2003. A tal fine prevede la presentazione della richiesta di pagamento al pubblico ministero al termine delle prestazioni, stabilisce il termine di trenta giorni per la liquidazione da parte del pubblico ministero, modifica la disciplina della comunicazione e dell'efficacia del decreto di pagamento distinguendo la fase delle indagini preliminari da quella successiva, disciplina i tempi di fatturazione e di pagamento, prevedendo un indennizzo percentuale in caso di ritardo.

Estende inoltre, in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria, l'applicazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 e adegua i riferimenti normativi e la rubrica dell'articolo (comma 4).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.070.695 euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 5]. Secondo la relazione tecnica, dal punto di vista finanziario, ad eccezione delle disposizioni concernenti il procedimento di pagamento delle prestazioni rese dagli operatori di comunicazione elettronica, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è finalizzata a riorganizzare ed accelerare il procedimento di liquidazione e pagamento di spese già previste a legislazione vigente, non ampliando l'ambito soggettivo dei servizi da remunerare. Con riferimento alle citate disposizioni, la relazione tecnica rappresenta che la disposizione comporta un onere per l'amministrazione stimato in euro 1.070.695 a decorrere dall'anno 2027.

Al riguardo, non si formulano osservazioni sui commi da 1 a 3, prendendo atto della rassicurazione fornita circa la possibilità di provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica si limita a quantificare gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennizzo e non anche quelli derivanti dal riconoscimento degli interessi nella misura degli interessi legali di mora, come se la corresponsione di tali interessi sia già prevista a legislazione previgente. Per altro, anche con riferimento alla corresponsione degli interessi il Governo, in un'ulteriore Nota istruttoria depositata presso la Commissione Bilancio del Senato¹⁵, relativa ad alcune proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 che poi non sono state approvate, ha segnalato la necessità di intervenire ulteriormente sull'articolo 168-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, "al fine di rendere praticabili senza limitazioni le ulteriori garanzie di tutela offerte dal diritto dell'Unione", in particolare rinviando al decreto legislativo n. 192 del 2012 anche per quanto attiene alla misura degli interessi e al rimborso forfettario nei confronti del prestatore del servizio, in caso di ritardo del pagamento. In proposito, appare pertanto opportuno acquisire elementi di informazione volti a esplicitare le ragioni per le quali non sia provveduto a quantificare l'onere per interessi

¹⁵ *Cfr.* Resoconto sommario n. 584 del 29/07/2026

e a confermare che la formulazione del testo del provvedimento risulti comunque pienamente compatibile con il diritto dell'Unione europea.

Infine, dovrebbero essere evidenziati i possibili effetti di cassa derivanti dall'eventuale accelerazione nei pagamenti che ragionevolmente dovrebbe determinarsi per effetto dell'introduzione della presente disciplina, posto che la norma secondo quanto riferito dalla relazione tecnica è espressamente finalizzata ad accelerare il procedimento di liquidazione e pagamento di spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi introdotta, pari a euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 8, comma 1, lettera *b*), e 16, comma 10, lettera *b*), del presente decreto.

ARTICOLO 3

Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale *server* e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia

La norma reca proroghe in materia di giustizia, con particolare riferimento alla disciplina del giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale, alle sale *server* e al Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia. In particolare, essa sostituisce il termine di decorrenza dell'efficacia previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 114 del 2024¹⁶, fissato in due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con la data del 28 febbraio 2027.

Il differimento riguarda le seguenti disposizioni, modificative del codice di procedura penale¹⁷ e dell'ordinamento giudiziario¹⁸:

¹⁶ Recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

¹⁷ Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988.

¹⁸ Regio decreto n. 12 del 1941.

- articolo 2, comma 1, lettera *e*), numero 2), recante integrazione all'articolo 291 del codice di procedura penale, limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, relativo all'individuazione del giudice competente a procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari decida in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, prevedendo che l'interrogatorio sia svolto dal presidente del collegio o da un componente da lui delegato;
- articolo 2, comma 1, lettera *g*), numero 2), recante modifiche all'articolo 294, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, relativamente all'individuazione del soggetto che procede all'interrogatorio successivo all'applicazione della misura cautelare, quando questa sia stata disposta dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*¹⁹, dalla corte di assise o dal tribunale, prevedendo che l'interrogatorio sia svolto dal presidente del collegio o da un componente da lui delegato;
- articolo 2, comma 1, lettera *h*), recante modifiche all'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale, relativamente all'aggravamento delle esigenze cautelari, prevedendo che, qualora il giudice ritenga che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, la decisione sia rimessa al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*;
- articolo 2, comma 1, lettera *l*), recante integrazione all'articolo 313, comma 1, del codice di procedura penale, relativamente alla competenza del giudice per le indagini preliminari in materia di applicazione delle misure di sicurezza detentive, prevedendo che il giudice proceda in composizione collegiale;
- articolo 2, comma 1, lettera *m*), recante integrazione all'articolo 328 del codice di procedura penale, relativamente all'attribuzione al giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale della competenza a decidere sull'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;
- articolo 4, recante modifiche all'ordinamento giudiziario, concernenti l'organizzazione degli uffici giudiziari e la disciplina delle tabelle degli uffici, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari.

Si ricorda che la legge n. 114 del 2024 è entrata in vigore il 25 agosto 2024 e che il termine biennale originariamente previsto avrebbe comportato l'efficacia delle norme richiamate a decorrere dal 25 agosto 2026. In proposito, la **relazione illustrativa** specifica che la proroga si rende necessaria al fine di consentire il completamento delle indispensabili attività organizzative e di copertura degli organici, anche in considerazione delle ricadute della riforma sulle dotazioni di personale dei tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello. Si ricorda altresì che alle suddette norme non erano stati ascritti effetti sulla finanza pubblica (*cf.* relazione tecnica di passaggio all'Atto Camera 1718).

¹⁹ Ossia il collegio nella cui composizione il giudice per le indagini preliminari decide l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

La norma modifica altresì l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 105 del 2023²⁰, prorogando dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente a tale data devono essere effettuate mediante le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate istituite dal medesimo articolo 2 (comma 2).

Fino ad allora le operazioni continuano ad avvalersi dei sistemi (cosiddette "sale server") attualmente in uso presso le procure della Repubblica. Sul punto, si ricorda che il termine era originariamente fissato al 28 febbraio 2025 dal decreto-legge n. 105 del 2023 e che esso è stato successivamente differito al 31 dicembre 2025 dall'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 202 del 2024²¹ e, ancora, al 31 dicembre 2026 dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 200 del 2025²².

La **relazione illustrativa** specifica che la proroga si rende necessaria e indifferibile per consentire il completamento delle attività di migrazione e consolidamento delle infrastrutture digitali, in piena coerenza con il quadro programmatico delineato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di digitalizzazione e con gli interventi di potenziamento previsti dall'articolo 8 del decreto in esame.

Si ricorda altresì che alle precedenti proroghe delle suddette norme non erano stati ascritti effetti sulla finanza pubblica (*cfr.* da ultimo la relazione tecnica all'Atto Camera 2753).

Viene infine modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022²³, elevando da quattro a cinque anni il termine – decorrente dalla pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* – a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV, istitutive del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF).

L'efficacia delle disposizioni istitutive del tribunale è pertanto differita al 17 ottobre 2027.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2022 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 17 ottobre 2022. Il termine, originariamente fissato in due anni (con conseguente operatività del nuovo tribunale dal 17 ottobre 2024), è stato successivamente elevato a tre anni dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2024²⁴ e a quattro anni dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 117 del 2025²⁵.

La **relazione illustrativa** illustra diffusamente le ragioni del differimento, evidenziando la necessità dello stesso in considerazione delle criticità organizzative connesse all'avvio del nuovo ufficio giudiziario,

²⁰ Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

²¹ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

²² Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

²³ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

²⁴ Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

²⁵ Misure urgenti in materia di giustizia.

concernenti in particolare la definizione delle piante organiche, l'impatto sulle dotazioni degli uffici giudiziari esistenti e la mancata conclusione delle procedure tabellari necessarie all'assegnazione dei magistrati.

Si ricorda altresì che alle precedenti proroghe delle suddette norme non erano stati ascritti effetti sulla finanza pubblica (*cfr.* da ultimo la relazione tecnica all'Atto Camera 2570).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, afferma che, dal punto di vista finanziario, il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a posticipare la decorrenza di alcune disposizioni previste nella legge n. 114 del 2024.

Per quanto attiene al comma 2, la relazione tecnica afferma che l'intervento incide esclusivamente sotto il profilo temporale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la sua attuazione avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Quanto al comma 3, la norma apporta una modifica temporale al termine di entrata in vigore del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a posticipare l'entrata in vigore delle predette disposizioni.

Nel corso dell'esame in sede consultiva al Senato²⁶, la Commissione Bilancio ha segnalato che il Governo avrebbe dovuto chiarire quale fosse lo stato di avanzamento dei lavori infrastrutturali previsti dal comma 2, anche considerato che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 105 del 2023, era prevista per il 2024-2025, salvo gli oneri permanenti per la gestione.

Sul punto, il **Governo**²⁷ ha rappresentato che gli interventi concernenti l'implementazione delle infrastrutture digitali interdistrettuali risultano in corso di avanzata realizzazione, in coerenza con la programmazione già definita e con le risorse allo scopo stanziare. Tali risorse hanno consentito di dare attuazione alla parte prevalente degli interventi strutturali e digitali previsti, assicurando l'avvio e il consolidamento delle principali componenti infrastrutturali necessarie al funzionamento del nuovo assetto organizzativo e tecnologico. La proroga recata dal provvedimento in esame, riferita ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 dicembre 2027, si rende pertanto funzionale al completamento delle attività già programmate, nonché al progressivo perfezionamento e all'implementazione delle relative infrastrutture, ivi incluse le attività di gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica, che sono finanziate a regime a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 105 del 2023. Il Governo ha evidenziato, altresì, che eventuali e ulteriori esigenze connesse alla fase di completamento e messa a regime dell'infrastruttura digitale potranno essere fronteggiate mediante il ricorso a strumenti di flessibilità

²⁶ Seduta n. 572 (pomeridiana) del 30 giugno 2026.

²⁷ Seduta n. 574 (pomeridiana) del 7 luglio 2026.

di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e secondo le ordinarie procedure di programmazione e riallocazione delle disponibilità finanziarie, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione Bilancio del Senato ha quindi approvato, per quanto attiene all'articolo in esame, un parere non ostativo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca proroghe in materia di giustizia, con riferimento alla disciplina del giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale, alle sale *server* e al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

In particolare, modifica l'articolo 9, comma 1, della legge n. 114 del 2024²⁸, sostituendo il termine di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni ivi richiamate, fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con la data del 28 febbraio 2027 (comma 1).

Il differimento riguarda le disposizioni della medesima legge concernenti la competenza del giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale e i conseguenti adeguamenti del codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario, relativi, tra l'altro, all'individuazione del giudice competente a procedere agli interrogatori nei casi di decisione collegiale [articolo 2, comma 1, lettera *e*), numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*), e lettera *g*), numero 2)], all'aggravamento delle esigenze cautelari [articolo 2, comma 1, lettera *h*)], all'applicazione delle misure di sicurezza detentive [articolo 2, comma 1, lettera *l*)], all'attribuzione al giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale della competenza a decidere sull'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere [articolo 2, comma 1, lettera *m*)] e alle modifiche dell'ordinamento giudiziario concernenti l'organizzazione degli uffici giudiziari e la disciplina delle tabelle degli uffici (articolo 4).

La norma modifica altresì l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 105 del 2023²⁹, prorogando dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente a tale data devono essere effettuate mediante le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate previste dal medesimo articolo 2 (comma 2).

²⁸ Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

²⁹ Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Fino ad allora le operazioni continuano ad avvalersi dei sistemi (cosiddette "sale server") attualmente in uso presso le procure della Repubblica.

Viene infine modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022³⁰, elevando da quattro a cinque anni il termine, decorrente dalla pubblicazione del medesimo decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale*, per l'efficacia delle disposizioni della sezione settima del capo IV dello stesso decreto, istitutive del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (comma 3).

L'efficacia delle disposizioni istitutive del Tribunale è pertanto differita al 17 ottobre 2027.

La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a posticipare la decorrenza di alcune disposizioni previste nella legge n. 114 del 2024. Per quanto attiene al comma 2, l'intervento incide esclusivamente sotto il profilo temporale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la sua attuazione avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Quanto al comma 3, la norma apporta una modifica temporale al termine di entrata in vigore del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a posticipare l'entrata in vigore delle predette disposizioni.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato³¹, il Governo ha rappresentato, in merito al comma 2, che gli interventi concernenti l'implementazione delle infrastrutture digitali interdistrettuali risultano in corso di avanzata realizzazione, in coerenza con la programmazione già definita e con le risorse allo scopo stanziate. La proroga recata dal provvedimento in esame, riferita ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 dicembre 2027, si rende pertanto funzionale al completamento delle attività già programmate, nonché al progressivo perfezionamento e all'implementazione delle relative infrastrutture, ivi incluse le attività di gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica, che sono finanziate a regime a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 105 del 2023.

³⁰ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

³¹ Seduta n. 574 (pomeridiana) del 7 luglio 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso atto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica e delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato, posto inoltre che la norma reca la proroga di norme a cui non erano stati ascritti effetti finanziari, ovvero l'ulteriore proroga di norme già oggetto di proroga e alle cui precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti

Normativa previgente. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevede che i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possano rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni (comma 1). Nei due anni antecedenti la scadenza del suddetto termine, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico (comma 2). Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio, è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso (comma 2-bis).

La norma³² proroga sino al 31 dicembre 2026 la permanenza dei magistrati giudicanti assegnati ad un determinato ufficio e per i quali sia scaduto il termine massimo di permanenza, individuato dal CSM con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, in data anteriore rispetto al 31 dicembre 2026 (comma 1).

Vengono quindi apportate specifiche modifiche e integrazioni al sopra richiamato dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 160 del 2006, prevedendo, in particolare:

³² Fermo restando quanto stabilito in materia di permanenza dei giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 178 del 2024.

- al comma 1, che, quando per effetto del superamento del suddetto termine massimo di permanenza, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro³³ risulta superiore a un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con minore anzianità nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro [comma 2, lettera *a*]);
- al comma 2-*bis*, la riduzione, da 6 a 3 mesi, del termine ivi previsto per la presentazione della domanda di trasferimento da parte del magistrato, da effettuare in prossimità della scadenza del termine massimo di permanenza presso l'ufficio [comma 2, lettera *b*]).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne espone le finalità e riferisce che dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto questa si limita a introdurre misure organizzative e procedurali nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone che, per i magistrati che hanno già raggiunto o stanno per raggiungere il limite massimo di permanenza presso il medesimo ufficio giudiziario e la cui scadenza interviene prima del 31 dicembre 2026, tale limite di permanenza sia automaticamente prorogato fino alla predetta data (comma 1). Vengono, quindi, apportate modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006, introducendo la possibilità di differire fino a dodici mesi le assegnazioni ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro qualora il numero dei magistrati da trasferire superi un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro [comma 2, lettera *a*]) e riducendo da sei a tre mesi il termine entro il quale i magistrati interessati devono presentare domanda di trasferimento in prossimità della scadenza del termine massimo di permanenza presso l'ufficio [comma 2, lettera *b*]).

³³ Ai sensi del comma 2-*bis*.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, prendendo atto della neutralità finanziaria delle disposizioni evidenziata dalla relazione tecnica che, in particolare, sottolinea il carattere organizzativo e procedurale delle disposizioni stesse, alle quali le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenze degli uffici del Giudice di pace

La norma reca specifiche modifiche e integrazioni all'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che disciplina l'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.

In particolare, viene disposto che:

- il presidente del tribunale, che nel testo previgente del comma 1 del suddetto articolo 8, coordina l'ufficio del giudice di pace del circondario, distribuisce il lavoro tra i giudici, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, provvede anche ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio [comma 1, lettera *a*), numero 1)];
- il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e quello del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalità e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche³⁴ [comma 1, lettera *a*), numero 2)].

La norma interviene, inoltre, sul regime transitorio relativo ai magistrati onorari in servizio, recato dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, disponendo il differimento al 31 ottobre 2027 del termine di efficacia, fissato al 31 ottobre 2026 dal comma 3 dell'articolo 32, delle disposizioni³⁵ che attribuiscono al giudice di pace competenze ampliate in materia civile [comma 1, lettera *b*)].

Il suddetto termine è stato da ultimo differito dal 31 ottobre 2025 al 31 ottobre 2026 per effetto dell'articolo 6, comma 2, lettera *b*), numero 1, del decreto-legge n. 117 del 2025. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al suddetto decreto-legge, con riguardo alla medesima norma riferiva che questa non era suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la stessa recava la proroga di una disposizione cui non erano stati a sua volta ascritti effetti finanziari.

³⁴ Con l'inserimento del comma 1-*bis* all'articolo 8.

³⁵ Di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e con riguardo al comma 1, lettera *a*), numero 1, precisa che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'esercizio dei relativi poteri organizzativi avviene nell'ambito delle dotazioni organiche già previste e la mobilità temporanea del personale, che opera, comunque, nel rispetto dell'accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario sottoscritto il 15 luglio 2020 e non comporta indennità aggiuntive o trattamenti economici ulteriori. In merito al comma 1, lettera *b*), viene precisato che la disposizione si limita a prorogare per un ulteriore anno un assetto già operativo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma interviene sulla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace recata dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, al fine di prevedere che il presidente del tribunale, già chiamato a svolgere – nell'assetto previgente – funzioni di coordinamento e controllo sull'ufficio del giudice di pace del circondario, adotti i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'ufficio [comma 1, lettera *a*), numero 1)], nonché quelli di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e quello del giudice di pace [comma 1, lettera *a*), numero 2)]. Viene, altresì, differito al 31 ottobre 2027 il termine di efficacia, fissato al 31 ottobre 2026 dal comma 3 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, delle disposizioni (di cui all'articolo 27 del decreto legislativo) che attribuiscono al giudice di pace competenze ampliate in materia civile [comma 1, lettera *b*)].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando circa la neutralità finanziaria delle disposizioni, confermata anche dalla relazione tecnica che, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a*), precisa che l'esercizio dei relativi poteri organizzativi avverrà nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e che la mobilità temporanea di personale non comporta indennità aggiuntive o trattamenti economici ulteriori.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare anche in merito al comma 1, lettera *b*), considerato che alla norma originaria del decreto legislativo n. 116 del 2017 (articolo 27), che ha ampliato le competenze in materia civile del giudice di pace, e alle precedenti disposizioni

che hanno differito nel tempo l'applicazione di tale norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 6

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità dell'ufficio per il processo

Normativa vigente. L'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, introdotto dall'articolo 22, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024, e successivamente modificato integrato per effetto di ulteriori interventi legislativi, ha, in particolare, autorizzato il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo (addetti all'Ufficio per il processo) e dell'articolo 13 (personale di supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultino in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per il 2026.

La norma reca specifiche modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 151 del 2022³⁶, novellando il quadro organizzativo e funzionale degli uffici per il processo. In particolare:

- all'articolo 1, comma 1, vengono inseriti i tribunali per i minorenni tra gli organismi giudiziari (tribunali ordinari e corti di appello nella formulazione previgente) in cui possono essere istituiti gli uffici per il processo [comma 1, lettera a)];

All'articolo 3 del decreto legislativo viene, altresì, precisato che il progetto organizzativo degli uffici per il processo predisposto dal capo dell'ufficio deve essere coerente con il programma delle attività annuali redatto dal magistrato capo dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo ad esso preposto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006 e che le attività progettuali, nonché le attività di direzione, coordinamento e verifica attribuite allo stesso siano svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo [comma 1, lettera b)].

La norma interviene, inoltre, sul comma 1 dell'articolo 4, individuando le figure professionali che possono essere assegnate agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione; laddove la formulazione previgente del suddetto comma 1 afferma che gli uffici in riferimento sono costituiti dalle summenzionate figure professionali [comma 1, lettera c), numero 1].

Viene, altresì, modificata la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo, al fine di ricomprendere fra le suddette figure professionali il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge del 2021 [comma 1, lettera c), numero 2]; laddove il testo previgente fa riferimento al personale "di cui all'articolo 11 e seguenti del decreto-legge n. 80 del 2021".

³⁶ Recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge n. 206 del 2021, e della legge n. 134 del 2021

- al medesimo comma 1, viene, altresì, soppressa la lettera g), che ricomprende nelle figure professionali di cui sono costituiti gli UPP anche il personale individuato attraverso il rinvio a specifiche disposizioni delle leggi di delega per la riforma del processo civile e del processo penale [comma 1, lettera c), numero 3];

Trattasi del personale dei contingenti di 500 e 1.000 unità di Area III F1, per i quali, rispettivamente, l'articolo 1, comma 19, della legge n. 206 del 2021 e l'articolo 1, comma 27, della legge n. 134 del 2021 hanno autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero della giustizia con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023 per le esigenze degli UPP.

- al comma 1 dell'articolo 5, che nell'assetto già vigente individua i compiti degli uffici per il processo civile, viene precisato che questi uffici sono costituiti oltre che presso i tribunali ordinari e le corti di appello, anche presso i tribunali per i minorenni. Viene, quindi, disposto³⁷ che il personale³⁸ assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge del 2021 sia impiegato in via ordinaria nelle attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato e in quelle di raccordo e coordinamento tra il magistrato e le cancellerie³⁹, salvo i casi di urgente e comprovata necessità [comma 1, lettera d)]. Analoghe modifiche vengono apportate rispetto ai compiti degli addetti agli uffici per il processo penale, di cui al comma 1 dell'articolo 6, precisando che questi uffici sono costituiti oltre che presso i tribunali ordinari e le corti di appello, anche presso i tribunali per i minorenni e gli uffici e i tribunali di sorveglianza. Viene, quindi, disposto⁴⁰ che il medesimo sopra richiamato personale⁴¹ sia impiegato in via ordinaria nelle attività preparatorie e di assistenza ai compiti del magistrato e in quelle di gestione dei precedenti con la formazione, tra l'altro, di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento⁴², salvo i casi di urgente e comprovata necessità [comma 1, lettera e)].

Si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 151 del 2022, già prevede che presso i tribunali di sorveglianza siano costituiti uno o più uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa consente l'assegnazione del personale stabilizzato presso gli UPP anche agli organi di giurisdizione

³⁷ Inserendo il nuovo comma 1-*bis* al suddetto articolo 5.

³⁸ Personale individuato attraverso il rinvio all'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 151 del 2022.

³⁹ Attività individuate mediante rinvio al comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 5.

⁴⁰ Inserendo il nuovo comma 1-*bis* al suddetto articolo 6.

⁴¹ Personale individuato attraverso il rinvio all'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 151 del 2022.

⁴² Attività individuate mediante rinvio al comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 6.

minorile e di sorveglianza. Nello specifico la relazione tecnica riferisce che si prevede la stabilizzazione di 6.919 unità di addetti all'Ufficio per il processo delle quali il 5 per cento, in via prudenziale (circa 350 unità), potranno essere assegnati alle sedi minorili e di sorveglianza (in totale 58 sedi, 29 tribunali di sorveglianza e 29 tribunali minorili). In tali sedi il personale potrà essere assegnato alla luce dell'organizzazione del lavoro stabilita dai Capi degli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia e gestione degli affari. In tale prospettiva, anche l'assegnazione del personale di magistratura ordinaria ed onoraria avverrà secondo i criteri sopra illustrati, significando, comunque, che il numero del personale di magistratura rimane invariato rispetto al numero previsto a legislazione vigente e già in servizio presso le medesime sedi.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sull'assetto organizzativo degli Uffici per il processo civile e penale (UPP), come definito dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 151 del 2022⁴³, prevedendo, in particolare, che il personale⁴⁴ assunto a tempo determinato presso i medesimi Uffici ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge del 2021, per il quale l'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, la stabilizzazione nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e dei posti disponibili in organico, sia impiegato, oltre che nei tribunali ordinari e nelle corti di appello – come previsto nell'assetto già vigente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo –, anche nei tribunali per i minorenni e nei tribunali di sorveglianza, con la prescrizione che lo stesso venga utilizzato, in via ordinaria, per lo svolgimento dei compiti di supporto al magistrato già individuati dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per il civile, e dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per il penale, del citato decreto legislativo, salvo i casi di urgente e comprovata necessità.

Si evidenzia, inoltre, che la norma, nel ridefinire l'assetto organico di tali uffici, sopprime dall'elenco delle figure professionali assegnabili agli stessi il personale individuato dalla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo mediante il rinvio a specifiche disposizioni delle leggi di delega per la riforma del processo civile⁴⁵ e penale⁴⁶; ovvero 1.500

⁴³ Recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge n. 206 del 2021, e della legge n. 134 del 2021.

⁴⁴ Personale individuato dall'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del summenzionato decreto legislativo.

⁴⁵ L'articolo 1, comma 19, della legge n. 206 del 2021.

⁴⁶ L'articolo 1, comma 27, della legge n. 134 del 2021.

unità di Area III-F1, per le quali le medesime disposizioni hanno (rispettivamente per 500 e 1.000 unità) autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero della giustizia per le esigenze degli UPP, a decorrere dal 1° gennaio 2023, provvedendo, con specifiche autorizzazioni di spesa, anche alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

La relazione tecnica riferisce, tra l'altro, che delle 6.919 unità di addetti all'Ufficio per il processo, di cui si prevede la stabilizzazione, in via prudenziale il 5 per cento (circa 350 unità) potrà essere assegnato alle sedi minorili e di sorveglianza (29 tribunali di sorveglianza e 29 tribunali minorili).

Al riguardo, considerato che l'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del 2022 reca un'autorizzazione di spesa, pari a euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023⁴⁷, destinata specificamente all'attuazione della stessa lettera *g*), ora soppressa dalla norma in esame, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire, anziché sopprimere, la citata lettera *g*), con una norma di coordinamento volta a precisare la nuova destinazione del personale assunto ai sensi della lettera medesima, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, posto che, in caso contrario, l'autorizzazione di spesa di cui trattasi risulterebbe priva del relativo sostegno normativo.

ARTICOLO 7

Modifica all'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022

Normativa previgente. L'articolo 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta "legge Pinto"), come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 117 del 2025, dispone che, ai fini del pagamento delle somme liquidate per la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento, il creditore debba trasmettere all'amministrazione debitrice la dichiarazione prevista dal comma 1, secondo le modalità stabilite dai commi 3 e 3-*bis*, entro un anno dalla pubblicazione del decreto di accoglimento della domanda, a pena di decadenza. Il comma 12-*bis*, introdotto dal decreto-legge n. 117 del 2025, dispone che i creditori di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021 debbano rinnovare tale dichiarazione entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza.

⁴⁷ Agli oneri derivanti da tale autorizzazione di spesa si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 27, della legge n. 134 del 2021 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 206 del 2021.

Il comma 12-*ter*, anch'esso introdotto dal decreto-legge n. 117 del 2025, nella formulazione previgente, prevedeva invece che i creditori di somme liquidate tra il 1° gennaio 2022 e il 9 agosto 2025, qualora non avessero già presentato la dichiarazione, dovessero farlo entro un anno dall'entrata in vigore del comma 12-*ter*, ossia entro il 9 agosto 2026, a pena di decadenza. Alle norme non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme, introducendo il nuovo comma 12-*bis*.1 nell'articolo 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001, differiscono dall'8 agosto 2026 al 30 ottobre 2026 il termine per la presentazione della dichiarazione da parte dei creditori di somme liquidate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 [comma 1, lettera *a*)]. Contestualmente, modificano il comma 12-*ter*, limitandone l'ambito di applicazione ai creditori di somme liquidate tra il 1° gennaio 2023 (anziché il 1° gennaio 2022) e l'8 agosto 2025, per i quali resta fermo il termine dell'8 agosto 2026 [comma 1, lettera *b*)].

Secondo la **relazione illustrativa**, la modifica in esame si giustifica alla luce del fatto che "nell'anno 2022, il Ministero della giustizia gestiva direttamente i pagamenti dei decreti emessi dalle Corti d'appello di Roma, Napoli e Perugia, mentre per le restanti Corti d'appello la competenza restava in capo alle sedi territoriali. Nel 2025, con l'avvio del Progetto straordinario PintoPaga è stata disposta la migrazione all'interno di tale progetto delle istanze non ancora liquidate da parte delle altre Corti d'appello. Per effetto di questa migrazione, i decreti emessi nell'anno 2022 da tutte le Corti d'appello si trovano attualmente nel medesimo perimetro gestionale dei decreti relativi alle annualità fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, stante l'identità di posizione sostanziale dei creditori dei decreti emessi nel 2022 rispetto ai creditori dei decreti emessi nel periodo precedente, si ritiene necessario fissare il medesimo termine decadenziale al 30 ottobre 2026 per presentare la dichiarazione ai fini del pagamento".

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma, alla lettera *a*) del comma 1, posticipa al 30 ottobre 2026 il termine, precedentemente fissato all'8 agosto 2026, per la presentazione della domanda di pagamento dei creditori di somme liquidate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001, a pena di decadenza. Con la lettera *b*) del medesimo comma, il termine temporale previsto dal comma 12-*ter*, del medesimo articolo 5-*sexies*, precedentemente fissato al 1° gennaio 2022 è stabilito nel 1° gennaio 2023, in coerenza con la modifica apportata con la lettera *a*).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche tenuto conto che alla disposizione di cui si propone la modifica non erano stati ascritti risparmi.

Il **Governo**, con una Nota depositata nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato⁴⁸, ha ribadito che la disposizione ha natura procedimentale, essendo volta a consentire il completamento degli adempimenti amministrativi necessari alla liquidazione di crediti già sorti e già accertati in sede giurisdizionale. La proroga del termine previsto dall'articolo 5-*sexies*, comma 12-*ter*, della medesima legge n. 89 del 2001 non incide, pertanto, né sull'*an* né sul *quantum* dell'obbligazione risarcitoria, che resta determinata in base ai decreti di condanna già adottati dall'autorità giudiziaria competente, né determina l'ampliamento della platea dei beneficiari o la maturazione di ulteriori diritti sostanziali rispetto a quelli già riconosciuti. Sotto il profilo finanziario, il Governo ha quindi assicurato che la previsione in esame non è suscettibile di determinare maggiori spese per risarcimento del danno, interessi o accessori, in quanto si limita a differire il termine entro il quale i soggetti già titolari di un decreto di liquidazione possono presentare l'istanza telematica funzionale all'esecuzione del pagamento. Ne consegue che gli oneri correlati alle posizioni interessate risultano già riconducibili a obbligazioni pregresse e giuridicamente perfezionate, da soddisfare nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio destinato alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge Pinto. La norma, pertanto, non produce effetti espansivi della spesa, ma si limita a disciplinare le modalità temporali di esercizio di un adempimento procedurale necessario alla liquidazione di somme già dovute, con conseguente neutralità finanziaria dell'intervento. La disposizione risulta, inoltre, coerente con un principio di equità sostanziale, in quanto evita il determinarsi di un'irragionevole asimmetria temporale tra posizioni soggettive omogenee. In assenza della proroga, infatti, si produrrebbe l'effetto paradossale per cui i beneficiari di decreti emessi in annualità pregresse, comprese tra il 2015 e il 2021, potrebbero presentare l'istanza telematica di pagamento sino al 30 ottobre 2026, mentre i soggetti destinatari di decreti emessi in un periodo successivo, ossia nell'anno 2022, disporrebbero di un termine più ristretto, nonostante il loro inserimento nel progetto straordinario "Pinto paga" sia intervenuto solo a seguito della modifica normativa introdotta, nel corso dello svolgimento del medesimo piano, dal decreto-legge n. 117 del 2025. Tale differenziazione, ove non corretta, sarebbe idonea a determinare uno squilibrio non giustificato tra le posizioni dei beneficiari, con conseguente possibile incremento del contenzioso giudiziario volto a contestare la disparità di trattamento nell'accesso alla procedura telematica di pagamento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sull'articolo 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta "legge Pinto"), prorogano dall'8 agosto 2026 al 30 ottobre 2026 il termine entro il quale i creditori di somme liquidate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 sono tenuti a presentare la dichiarazione necessaria ai fini del pagamento delle somme loro spettanti per l'equa riparazione conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del procedimento.

⁴⁸ Cfr. Legislatura 19^a - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 574 del 07/07/2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che, come precisato dal Governo nel corso dell'esame al Senato, "gli oneri correlati alle posizioni interessate risultano già riconducibili a obbligazioni pregresse e giuridicamente perfezionate, da soddisfare nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio".

Si ricorda che il capitolo 1264 nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, denominato "Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo", classificato tra le spese obbligatorie, reca, nel vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 140 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

ARTICOLO 8

Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia

Le norme al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, autorizzano la spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica è altresì autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia;
- quanto a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Potenziamento digitale amministrazione della giustizia - digitalizzazione dei fascicoli giudiziari e assistenza (comma 1)		12,5	12,5	12,5		12,5	12,5	12,5		12,5	12,5	12,5
Maggiori spese in conto capitale												
Potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia - infrastrutture digitali, servizi di connettività e continuità del <i>data lake</i> (comma 1)	6,5	17,5	17,5	17,5	6,5	17,5	17,5	17,5	6,5	17,5	17,5	17,5
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B – Giustizia [comma 1, lettera a)]	6,5	17,5	17,5	17,5	6,5	17,5	17,5	17,5	6,5	17,5	17,5	17,5
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – Giustizia [comma 1, lettera b)]		12,5	12,5	12,5		12,5	12,5	12,5		12,5	12,5	12,5

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame introduce disposizioni per l'efficacia del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia.

Il processo penale telematico ha conosciuto un'accelerazione nel periodo 2023-2026. In tale arco temporale ristretto sono stati progettati, sviluppati e messi in esercizio sistemi complessi e tra loro interoperabili e in settori delicatissimi, a fronte di una platea capillare di uffici giudiziari, magistrati, personale amministrativo, polizia giudiziaria e avvocatura. A questo si aggiunge l'infrastruttura dei sistemi di conoscenza del *data lake* della giustizia. Tale infrastruttura, che ha finora investito alcuni ambiti a supporto dell'attività giurisdizionale, è destinata a estendersi a ulteriori settori e anche a integrarsi progressivamente con sistemi di intelligenza artificiale per potenziare, grazie alla conoscenza della giustizia, la sua efficienza. La disposizione prevede specifici stanziamenti al fine di:

- assicurare la continuità nel tempo del patrimonio applicativo realizzato attraverso un presidio permanente di manutenzione, di assistenza specialistica e di adeguamento agli sviluppi normativi e organizzativi della giurisdizione;
- potenziare le infrastrutture digitali e le reti di trasmissione alla dimensione effettiva del perimetro raggiunto;

- innalzare e mantenere nel tempo i livelli di sicurezza dei sistemi informativi della giustizia, incoerenza con il profilo di criticità delle funzioni svolte e con la natura particolarmente sensibile dei dati trattati.

Le tre esigenze richiamate hanno natura strutturale e proiezione pluriennale. A tali esigenze si aggiungono esigenze da coprire con spesa corrente, correlate anch'esse agli investimenti già effettuati. Tali spese riguardano in primo luogo la digitalizzazione dei fascicoli che si dovrebbe concludere entro il 2029 e la spesa relativa all'assistenza. L'attuale contratto di assistenza è in scadenza e il servizio sarà garantito con un contratto biennale, ma si attende una spesa crescente per le voci relative all'assistenza sistemistica, applicativa, delle postazioni di lavoro ed all'utenza e alle sale *server*.

La relazione tecnica fornisce dunque i seguenti riepilogo e quantificazione delle esigenze:

Parte corrente:

(milioni di euro)

Annualità	2027	2028	2029	A decorrere dal 2030
Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari	10	10	10	
Assistenza sistemistica evoluta ed applicativa, alle postazioni di lavoro, all'utenza alle sale <i>server</i>	2,5	2,5	2,5	12,5

Conto capitale

(milioni di euro)

Annualità	2026	2027	2028-2034
Infrastrutture digitali e connettività		10,5	17,5
Continuità del <i>data lake</i>	6,5	7	

Per le attività sopra evidenziate sono necessarie le risorse indicate nella tabella che segue, distinte in spesa corrente e spesa in conto capitale:

(milioni di euro)

Tipologia di spesa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 e a decorrere
Capitale	6,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Corrente		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Totale	6,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	12,5

L'articolo 8 prevede un'apposita autorizzazione di spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026 e di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034 per assicurare la

prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi. Prevede, inoltre, un'apposita autorizzazione di spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per la manutenzione e l'assistenza specialistica.

Alla copertura degli oneri autorizzati dal presente articolo si provvede per le spese in conto capitale pari ad euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; per le spese correnti pari a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.

Il **Governo**, con Nota depositata durante l'esame presso la Commissione Bilancio del Senato⁴⁹, con riferimento alle spese in conto capitale, ha confermato che sulla base di un'analitica programmazione degli interventi per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia e dei relativi cronoprogrammi di spesa, gli effetti di impatto in termini di indebitamento e fabbisogno in relazione ai pagamenti effettivamente erogati si verificheranno negli stessi esercizi in cui si perfezioneranno gli impegni di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, autorizzano la spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026 e di euro 17.500.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica è altresì autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Le disposizioni provvedono quindi alla copertura degli oneri che derivano dalle predette autorizzazioni di spesa (*cf. infra*).

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica fornisce una disaggregazione dei costi, distinta tra oneri di natura corrente e oneri di natura capitale, senza tuttavia fornire i dati e le ipotesi sottostanti alla loro definizione. In particolare, la tabella riassuntiva relativa agli oneri di natura corrente prevede spese relative alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, limitate al triennio

⁴⁹ *Cfr.* Legislatura 19^a - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 574 del 07/07/2026.

2027-2029, e quelle relative all'assistenza, il cui importo, contenuto in 2,5 milioni di euro nel triennio 2027-2029, si amplia a 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2030.

In proposito, la relazione tecnica afferma che la digitalizzazione dei fascicoli si dovrebbe concludere entro il 2029 e che l'attuale contratto di assistenza è in scadenza e il servizio sarà garantito con un contratto biennale, attendendosi tuttavia una spesa crescente per le voci relative all'assistenza sistemistica, applicativa, delle postazioni di lavoro ed all'utenza e alle sale *server*.

Inoltre, relativamente alle spese di natura capitale, si osserva che per la continuità dei *data lake*⁵⁰ sono previsti oneri riferiti soltanto alle annualità 2026 (per 6,5 milioni di euro) e 2027 (per 7 milioni di euro).

Su tali aspetti, pur rilevando che gli oneri risultano limitati agli stanziamenti previsti, appare necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione, anche con particolare riferimento alla dinamica temporale degli oneri di conto capitale.

Non si formulano invece osservazioni riguardo all'andamento identico degli oneri di natura capitale sui tre saldi di finanza pubblica, risultanti dalla relazione tecnica, giacché il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato che gli effetti di impatto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in relazione ai pagamenti effettivamente erogati, si verificheranno negli stessi esercizi in cui si perfezioneranno gli impegni di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 8 provvedono agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate dall'alinea del medesimo comma, pari, rispettivamente, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia, e a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per la manutenzione e l'assistenza specialistica degli applicativi informatici, tramite le seguenti modalità:

⁵⁰ La piattaforma Microsoft Azure definisce un *data lake* come un *repository* (vale a dire un archivio digitale centralizzato utilizzato per conservare, gestire e condividere file o codice sorgente) centralizzato che inserisce e archivia grandi volumi di dati nel formato originale. I dati possono quindi essere elaborati e usati come base per un'ampia gamma di esigenze di analisi. forme per soddisfare le proprie esigenze.

- quanto a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero della giustizia;
 - quanto a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza dello stesso Ministero della giustizia.
- Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che entrambi gli accantonamenti dei fondi speciali di competenza del Ministero della giustizia recano le occorrenti disponibilità, anche considerando, con specifico riferimento al fondo speciale di parte corrente, le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 2, comma 5, e 16, comma 10, lettera *b*), del presente decreto.

ARTICOLO 9

Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio

La norma dispone che, fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione (comma 1). La disposizione si applica anche se il contratto d'opera professionale è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del decreto in esame, purché la prestazione sia compiuta posteriormente (comma 2).

La **relazione illustrativa** afferma che la disciplina risponde all'esigenza non più prorogabile di contemperare i diritti dell'utenza con la migliore assicurabilità e sostenibilità economica dell'esercizio della professione notarile, rafforzando la certezza dei rapporti giuridici. In un'ottica di contemperamento, a fronte di un termine mobile di prescrizione decorrente dalla conoscibilità dell'evento lesivo, funzionale a tutelare l'interesse del danneggiato a non subire la prescrizione del diritto in caso di non colpevole impossibilità di attivazione, l'introduzione di un termine massimo tutela il contrapposto interesse del professionista a non restare indefinitamente esposto al rischio di una azione di responsabilità, tenuto altresì conto che il decorso del tempo incide negativamente anche sulle possibilità difensive.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, specifica che essa delimita in termini certi l'esposizione temporale del professionista all'azione di responsabilità, mediante il coordinamento tra il criterio soggettivo della conoscibilità del danno e un limite oggettivo finale di proponibilità dell'azione.

Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica afferma che la norma persegue finalità di certezza dei rapporti giuridici, di stabilizzazione degli effetti degli atti rogati e di prevedibilità del contenzioso, senza incidere sulla struttura dell'illecito professionale né sui presupposti sostanziali della responsabilità del notaio, ma limitandosi a definire un termine finale di esercizio dell'azione.

Secondo la relazione tecnica, la norma incide esclusivamente sul perimetro temporale dell'azione civilistica nei confronti del notaio e producendo effetti di razionalizzazione del quadro dei rapporti giuridici e di maggiore certezza nella definizione del rischio professionale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non possa essere esercitata oltre quindici anni dal compimento della prestazione, fermo restando il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, e dispone che tale limite si applichi anche ai contratti d'opera professionale stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, purché la prestazione sia stata eseguita successivamente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che la norma, di carattere ordinamentale, incidendo esclusivamente – come anche rilevato dalla relazione tecnica – sui termini di proposizione dell'azione di responsabilità professionale, si limita a disciplinare rapporti tra privati.

ARTICOLO 10, comma 1, lettere a) e b)

Documenti forniti al richiedente protezione internazionale e dichiarazione di domicilio o residenza

Normativa previgente. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015⁵¹, nella formulazione previgente, prevedeva il rilascio al richiedente protezione internazionale di un permesso di soggiorno per richiesta asilo

⁵¹ Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (comma 1). Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (comma 1-*bis*).

In caso di trattenimento, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (comma 2).

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, e successive modificazioni, costituisce permesso di soggiorno provvisorio (comma 3).

L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma 4).

La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1185 del 1967, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato (comma 5).

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, in materia di documenti forniti al richiedente protezione internazionale, ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2024/1346⁵².

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 4 prevede che la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilascino al richiedente protezione internazionale un documento nominativo al momento della registrazione della domanda.

Il documento nominativo reca il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento, la fotografia, le generalità dichiarate nel corso del fotosegnalamento, è valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4 (*cf. infra*), attesta che la domanda è stata registrata ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, inserito dal successivo articolo 11 del provvedimento in esame (*cf. infra*), indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

⁵² *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.*

Il comma 2 del nuovo articolo 4 stabilisce che, in caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo.

L'attestato nominativo reca gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonché il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Al termine delle misure di trattenimento o di detenzione, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4.

Il comma 3 del nuovo articolo 4 demanda a un decreto direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno la definizione dei documenti di cui ai commi 1 e 2, entro sessanta giorni dal 12 giugno 2026, data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il comma 4 del nuovo articolo 4 prevede che sia rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008, definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

Tale documento reca le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comma 5 del nuovo articolo 4 prevede infine che la questura possa fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1185 del 1967, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di cui al primo periodo è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali è stato rilasciato [comma 1, lettera a)].

È infine introdotta una modifica di coordinamento all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015 [comma 1, lettera b)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ricorda che il Capo II del provvedimento, suddiviso in 8 articoli (dall'articolo 10 all'articolo 17), recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024”, è volto ad assicurare una prima attuazione degli obblighi derivanti dal citato Patto UE, finalizzato ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle più significative innovazioni introdotte dagli atti normativi unionali, efficaci dal 12 giugno 2026.

La relazione tecnica evidenzia, sulla base degli elementi in possesso dal Ministero dell'interno, i seguenti fattori a supporto della clausola di invarianza prevista dall'articolo 18:

- L'attuale tendenza in diminuzione degli sbarchi, che – in base ai dati attualmente disponibili – registra una riduzione di oltre il 50 per cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno;
- per quanto concerne la potenziale incidenza delle norme introdotte sui costi dell'accoglienza, precisa che, ai fini dell'attuazione delle procedure accelerate di frontiera, sono stati designati centri già esistenti e in uso per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- L'attuazione della disciplina delle procedure di asilo in frontiera prevista dal regolamento (UE) 2024/1348⁵³, che comporta una compressione dei termini per la definizione della procedura, si prevede determini una riduzione dei tempi di permanenza in accoglienza dei richiedenti protezione internazionale la cui domanda sarà esaminata con tale procedura, destinata a concludersi in 12 settimane.

Tali fattori – afferma la relazione tecnica – inducono a ritenere sufficienti, allo stato attuale, gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio a realizzare gli interventi previsti nel provvedimento in esame.

Con specifico riferimento alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 – che sostituisce la disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015 in materia di documentazione fornita al richiedente nei due distinti momenti della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale –, la relazione tecnica afferma quanto segue.

Per quanto concerne i commi 1, 2 e 3 del nuovo articolo 4, si introducono le disposizioni necessarie al rilascio, al momento della registrazione della domanda e, in caso di trattenimento, al momento della formalizzazione della stessa, di un documento idoneo all'identificazione provvisoria del richiedente. Al rilascio provvede la questura o la polizia di frontiera. Sotto il profilo finanziario – afferma la relazione tecnica – la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di

⁵³ Parlamento Europeo - Regolamento della comunità Europea 14 maggio 2024 n. 2024/1348/UE che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la [direttiva 2013/32/UE](#).

identificazione, fotosegnalamento e rilascio dei documenti rientrano nelle competenze istituzionali già esercitate dalle Questure e dagli uffici di polizia di frontiera. Il rilascio e la gestione dei documenti si inseriscono, infatti, nell'ambito di procedure già operative, senza determinare l'introduzione di nuovi adempimenti sostanziali o ulteriori procedimenti amministrativi.

Per quanto riguarda il comma 4, relativo al documento rilasciato al richiedente non trattenuto al momento della formalizzazione della domanda, occorre distinguere il caso dei richiedenti non presenti nei centri di accoglienza realizzati nel territorio nazionale da quelli che invece dimorano all'interno dei medesimi.

Nel primo caso, la procedura di formalizzazione della domanda avviene mediante il supporto di un soggetto esterno convenzionato che assisterebbe il richiedente in tale fase, trasmettendo alla Prefettura, in via telematica mediante l'applicativo in uso, il documento da convalidare. Ai fini di tale attività, il soggetto esterno viene abilitato all'utilizzo dell'applicativo informatico predisposto dal competente ufficio del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sul quale operano le Prefetture competenti per il suddetto adempimento.

Il costo ipotizzato *pro capite*, comprensivo in via generale anche della spesa relativa al collegamento informatico, è quantificabile nella misura massima di euro 10,00 (dieci/00). Tale importo è determinato sulla falsariga di quanto ha statuito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di finanziamento in favore degli istituti di patronato per l'attività svolta in materia di assegno di inclusione. Tenuto conto del fatto che la disposizione transitoria dell'articolo 17, comma 1, del provvedimento in esame prevede la decorrenza del nuovo sistema di registrazione e formalizzazione della domanda a decorrere dal 1° novembre 2026, il costo di tale servizio va pertanto computato, per l'anno 2026, a decorrere dalla suddetta data.

Ciò premesso, va tenuto conto che nell'anno in corso è stimato un numero complessivo di domande di protezione internazionale di 130.000. Si evidenzia, inoltre, che nelle proiezioni elaborate dal cennato Dipartimento, di tali richiedenti circa 80.000 optano per una soluzione alloggiativa autonoma ed esterna alla rete nazionale di accoglienza. Pertanto, per determinare il costo complessivo da corrispondersi al/i soggetto/i esterno/i per l'attività di formalizzazione della domanda, la relazione tecnica ipotizza, nel bimestre novembre-dicembre 2026, un numero di formalizzazioni relative a 13.350 richiedenti circa, così calcolate:

- 80.000 richiedenti su base annua non in accoglienza: 12 mesi = 6.667 richiedenti su base mensile.
- 6667 richiedenti /mese x 2 mesi (novembre – dicembre 2026) = 13.334 richiedenti che, con cifra arrotondata sono computati nel numero di 13.350.

La relazione tecnica ipotizza dunque una distribuzione uniforme, nei dodici mesi dell'anno, del numero di formalizzazioni relativi ai richiedenti protezione internazionale.

Ne deriva che il costo complessivo per la formalizzazione delle domande dei richiedenti non accolti nei centri è determinato, per l'anno 2026, come segue:

- 13.350 richiedenti x euro 10,00 *pro capite* = euro 133.500,00 per la formalizzazione delle domande dei richiedenti non accolti nella rete nazionale di accoglienza per l'ultimo bimestre del 2026.

Per il biennio 2027-2028, ipotizzando una sostanziale invarianza delle domande di protezione internazionale, il costo della formalizzazione delle domande dei richiedenti non in accoglienza è determinato, per ciascuno degli anni suddetti, come segue:

- 80.000 richiedenti x euro 10,00 = euro 800.000,00 su base annua.

Nel caso, invece, di richiedenti accolti nei centri di accoglienza realizzati sul territorio nazionale, si prevede che il supporto alla formalizzazione delle domande avvenga a cura dei soggetti gestori dei centri, nel complesso delle prestazioni di accoglienza – e segnatamente nel contesto del servizio di gestione amministrativa dei centri – svolte in attuazione del vigente capitolato di appalto di cui al D.M. 4 marzo 2024. Tali gestori si avvalgono del collegamento già esistente con il sistema informatico, già in uso, gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sul quale sono anche collegate le Prefetture-UTG, competenti per la validazione del documento emesso. Tenuto conto del fatto che l'articolo 17 del provvedimento in esame prevede un regime transitorio fino al 31 ottobre 2026, durante il quale la formalizzazione della domanda sarà ritenuta assolta nel corso della registrazione curata dalle Questure e dagli uffici della Polizia di frontiera, e che il vigente capitolato non prevede ancora, nell'ambito del suddetto servizio di gestione amministrativa, il costo della prestazione che il gestore del centro eroga a supporto della formalizzazione della domanda da parte del richiedente, per il bimestre novembre-dicembre 2026 tale prestazione deve essere retribuita a parte rispetto a quanto corrisposto *pro capite pro die* per l'accoglienza del richiedente stesso in base al vigente capitolato.

Ai fini del computo dei costi relativi, si ipotizza in via generale su base annua il numero di 50.000 richiedenti in accoglienza. Per il bimestre novembre-dicembre 2026, pertanto, si può ipotizzare un numero di domande da formalizzare da parte dei gestori pari a circa 8.340, così calcolato:

- 50.000 domande: 12 mesi = 4167 domande presentate mensilmente da persone accolte;
- 4167 domande/mese x 2 mesi = 8334/bimestre, con arrotondamento per eccesso, 8.340.

Pertanto, per il bimestre novembre – dicembre 2026 le domande formalizzate da persone in accoglienza per il tramite dei soggetti gestori dei centri sono 8.334, e pertanto, con arrotondamento per eccesso, 8.340.

Si ipotizza altresì che il costo *pro capite* della formalizzazione della domanda effettuata con il concorso del gestore sia più basso rispetto a quello sopra individuato per la

formalizzazione della domanda di richiedenti non accolti in quanto il soggetto gestore già svolge, in collegamento telematico con il suddetto sistema informatico, varie attività di gestione amministrativa dei centri, presentando pertanto prassi consolidate di gestione amministrativa a valere su un applicativo informatico già esistente e in uso. Ne deriva pertanto, per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale dello straniero in accoglienza, un costo *pro capite* stimato nella misura massima di euro 4,00 (quattro,00). Conseguentemente, per il bimestre novembre-dicembre 2026, il costo della formalizzazione delle domande presentate dai richiedenti accolti nei centri di accoglienza è determinato come segue:

- 8.340 richiedenti x € 4,00 = € 33.360,00.

Per ciascuno degli anni 2027 e 2028, il costo della formalizzazione delle domande, ipotizzando la conferma del trend generale dell'anno 2026, per gli stranieri accolti è così determinato:

- 50.000 richiedenti x € 4 = € 200.000,00 annui.

Tali costi saranno, quindi, sostenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 2351, piano gestionale 2, relativo alle spese per l'attivazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza. Tutti i suddetti costi sono comprensivi dell'attività di orientamento legale svolta nel contesto e a supporto della formalizzazione della domanda del richiedente.

Il capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato "Spese per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri", reca, nel vigente bilancio triennale 2026-2028, una dotazione iniziale pari a 973.643.533 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Si osserva inoltre che, in tutti i suddetti casi, il documento relativo alla formalizzazione è validato dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente, con una procedura informatica speditiva che sarà svolta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente. In particolare, l'aggiornamento dell'applicativo informatico/telematico a disposizione delle Prefetture è effettuato dall'Ufficio informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali dell'Ufficio in questione, lo stesso dispone a legislazione vigente delle dotazioni necessarie. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 in commento, che novella l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, è di mero coordinamento.

Il **Governo**, in una Nota depositata nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato⁵⁴, ha osservato, con riguardo ai carichi di lavoro ricadenti sugli uffici di questura e di polizia di frontiera in seguito alle modifiche apportate all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che tali

⁵⁴ Legislatura 19^a - 5^a Commissione permanente - [Resoconto sommario n. 574 del 07/07/2026](#)

compiti sono inseriti nell'ambito di procedure operative svolte anche a legislazione vigente e strettamente correlati alla fase di lavoro in cui sono effettuate le attività di identificazione, fotosegnalamento e controllo di sicurezza delle persone rintracciate. La disposizione che prevede il rilascio del documento di riconoscimento a cura dei predetti uffici, sotto il profilo finanziario, non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tali attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. A ciò si aggiunge che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, rilasciato al richiedente, a cura delle Questure della Repubblica precedentemente al 12 giugno 2026, non è più rilasciabile in forza delle previsioni regolamentari introdotte dal Patto.

Per quanto, invece, attiene alla prudenzialità della stima indicata in relazione tecnica, si evidenzia come la stessa sia riferita a scenari caratterizzati da un picco di flussi migratori registrati in passato dovendosi, tuttavia, tener conto ai medesimi fini, dell'andamento, in riduzione, degli arrivi, soprattutto via mare, consolidatosi, in particolare, nell'ultimo anno.

Per quanto invece concerne la differenziazione tra richiedenti accolti nei centri di accoglienza e quelli alloggiati autonomamente si precisa che la differenza del costo *pro capite* per la formalizzazione della domanda dipende dalle modalità di acquisizione: nel primo caso la domanda sarà formalizzata con l'ausilio del gestore del centro di accoglienza, come prestazione aggiuntiva rispetto a quelle già svolte nell'ambito del rapporto contrattuale esistente con la Prefettura di riferimento e disciplinate dal capitolato d'appalto di cui al D.M. 4 marzo 2024, pertanto il costo è stato ipotizzato sulla base di quello di prestazioni analoghe di "gestione amministrativa" già previste nel citato capitolato, mentre nel secondo caso la domanda sarà formalizzata con il supporto di un soggetto esterno convenzionato il costo del cui operato è stato quantificato sulla falsariga di quanto statuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente al finanziamento in favore degli istituti di patronato per l'attività svolta in materia di assegno di inclusione.

Le proiezioni elaborate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per la suddivisione delle platee si basano sui dati disponibili nell'applicativo informatico in uso al medesimo Dipartimento per la gestione informatica delle domande di protezione internazionale e dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, sostituendo integralmente l'articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, modificano le disposizioni in materia di documentazione fornita al richiedente protezione internazionale, introducendo una nuova scansione procedimentale che distingue tra presentazione della domanda di protezione internazionale, registrazione della domanda e formalizzazione della stessa.

La relazione tecnica quantifica gli oneri connessi alla fase di formalizzazione della domanda, stimandoli, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo sistema a decorrere dal 1°

novembre 2026, in 166.860 euro per il bimestre novembre-dicembre 2026 e, a regime, in 850.000 euro annui a decorrere dal 2027. Tali oneri sono posti a valere sulle risorse già disponibili sul capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alle spese per i servizi di accoglienza, la cui dotazione, nell'ambito del bilancio triennale 2026-2028, è pari a circa 973,6 milioni di euro annui.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato e poiché la quantificazione appare coerente con i dati e le ipotesi forniti nella relazione tecnica.

ARTICOLO 10, comma 1, lettera c)

Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, obbligo di segnalazione della presenza, tutela giurisdizionale e rischio di fuga

Le norme modificano il decreto legislativo n. 142 del 2015⁵⁵ al fine di adeguare la disciplina nazionale alla direttiva (UE) 2024/1346, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

In particolare, con l'introduzione degli articoli 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies*, viene disciplinata l'autorizzazione del richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che lo stesso si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga (articolo 5-*ter*), il relativo provvedimento di competenza del prefetto anche con eventuale obbligo di segnalazione della presenza (articolo 5-*quater*), nonché il procedimento per il reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione (articolo 5-*quinquies*).

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 5-*quinquies* consente all'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, di presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi in base ai quali è chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato. Il successivo comma 2 prevede che il reclamo sia dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

⁵⁵ Recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale.

Si segnala inoltre che il comma 4 consente lo svolgimento dell'udienza con collegamento audiovisivo a distanza, secondo le regole generali. In tal caso, il comma 5 consente all'interessato di partecipare all'udienza collegandosi dal luogo in cui si trova il suo difensore, il quale dovrà attestarne l'identità.

Le norme infine, con l'introduzione dell'articolo 5-*sexies* nel medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015, indicano le circostanze al ricorrere delle quali è configurabile il rischio di fuga in capo al richiedente protezione internazionale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, con riferimento ai nuovi articoli 5-*ter* e 5-*quater*, afferma che le attività svolte dal prefetto per l'adozione del provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e i connessi adempimenti previsti in tali disposizioni, ivi comprese la verifica del rispetto della misura adottata, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto disimpegnabili avvalendosi degli uffici – con le relative dotazioni umane, finanziarie e strumentali – della prefettura.

Con riferimento al nuovo articolo 5-*quinqüies*, la relazione tecnica, richiamato il contenuto delle norme, afferma che dal punto di vista finanziario, lo strumento di verifica giurisdizionale del provvedimento è ispirato a criteri di snellezza ed effettività del rimedio. In particolare, la disposizione che prevede l'immediata dichiarazione di inammissibilità del reclamo consente la celere definizione dei ricorsi che non evidenziano alcun elemento valutabile ai fini della verifica giurisdizionale e la revoca dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso di inammissibilità del reclamo o di mancata comparizione all'udienza del difensore, è finalizzata a ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili. Nello stesso senso è orientata la disposizione che prevede l'utilizzo dello strumento del collegamento audiovisivo per la celebrazione dell'udienza. Le norme, pertanto, hanno natura procedurale e ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica aggiunge inoltre che è ragionevole prevedere che il rimedio *ex* articolo 5-*quinqüies* avrà scarsa incidenza sul carico degli uffici giudiziari, considerato che il provvedimento di autorizzazione a risiedere solo in luogo specifico è obbligatorio nelle procedure di frontiera (quindi la relativa impugnazione non potrebbe comportare la revoca del provvedimento), e che gli obblighi di segnalazione sono solo eventuali e scarsamente afflittivi – essendo garantita l'accoglienza e la libertà, salvo l'obbligo di rendersi reperibili. La nuova "misura" di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, oggi non prevista, è lo strumento che la normativa europea mette a disposizione per limitare ai casi di assoluta necessità le misure effettivamente restrittive della libertà personale, quali il trattenimento e le misure alternative, che nel nostro sistema sono soggette a convalida: il generalizzato ricorso all'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico comporterà, piuttosto, una riduzione sia delle misure

alternative sia dei trattenimenti, per le quali, invece, vi è ammissione *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato.

Infine, la relazione tecnica afferma che il nuovo articolo 5-*sexies* sotto il profilo finanziario, non introducendo nuove attività, strutture o procedimenti - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le verifiche relative alle circostanze individuate rientrano, infatti, nei controlli ordinari già svolti dalle questure e dalle autorità competenti e le attività procedurali connesse sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, novellando il decreto legislativo n. 142 del 2015 al fine di adeguare la disciplina nazionale alla direttiva (UE) 2024/1346 – inserendovi gli articoli da 5-*ter* a 5-*sexies* –, introducono il provvedimento di autorizzazione del richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che lo stesso si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, nonché il relativo meccanismo di tutela giurisdizionale.

La relazione tecnica afferma, con riferimento alle disposizioni di cui ai nuovi articoli 5-*ter* e 5-*quater*, che le attività relative all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico possono essere svolte dagli uffici delle prefetture nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riferimento al rimedio giurisdizionale di cui al nuovo articolo 5-*quinqüies*, che le norme hanno natura procedurale e ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; con riferimento alle disposizioni di cui al nuovo articolo 5-*sexies*, che la norma, non introducendo nuove attività, strutture o procedimenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, la relazione tecnica evidenzia che la nuova "misura" di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, oggi non prevista, è lo strumento che la normativa europea mette a disposizione per limitare ai casi di assoluta necessità le misure effettivamente restrittive della libertà personale, quali il trattenimento e le misure alternative, che nel nostro sistema sono soggette a convalida: il generalizzato ricorso all'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico comporterà, piuttosto, una riduzione sia delle

misure alternative sia dei trattenimenti, per le quali, invece, vi è ammissione *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato.

Ciò stante, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 10, comma 1, lettere da *d*) a *g*)

Trattenimento, misure alternative e accesso al lavoro dei richiedenti protezione internazionale

Le norme modificano, in primo luogo, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale.

In particolare, si segnalano, tra l'altro, le seguenti disposizioni con le quali:

- vengono integrate le cause di esclusione del trattenimento, aggiungendo il divieto di trattenimento fondato sulla nazionalità o sul mero assoggettamento alla procedura del regolamento (UE) 2024/1351, e viene previsto il rilascio dell'attestato nominativo al richiedente trattenuto a seguito della formalizzazione della domanda [comma 1, lettera *d*), numero 1), che modifica il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015];
- si ampliano inoltre le strutture utilizzabili per il trattenimento, includendo quelle nelle zone di frontiera designate ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 [comma 1, lettera *d*), numero 2.1), che modifica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015];

Si tratta delle strutture appositamente allestite in prossimità delle frontiere esterne per gestire le procedure di frontiera.

- si aggiornano altresì i presupposti del trattenimento, con particolare riguardo alla domanda reiterata in fase esecutiva di allontanamento e ai criteri del rischio di fuga, rispetto ai quali ora si rinvia al nuovo articolo 5-*sexies* [comma 1, lettera *d*), numero 2.2), che modifica la lettera *a*-bis) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015];
- si introduce il rinvio all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, ai fini dell'individuazione delle strutture a cui si applicano le disposizioni del primo periodo dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 142 del 2015 [comma 1, lettera *d*), numero 3), che modifica il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015];
- si estende l'obbligo informativo agli obblighi di collaborazione ai fini dell'identificazione [comma 1, lettera *d*), numero 4), che modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015];

- viene introdotto l'obbligo di motivare l'inapplicabilità delle misure alternative al trattenimento, trasferendo la competenza per la convalida e la proroga dalla Corte d'appello al giudice competente per la convalida e rendendo il termine di proroga flessibile in relazione alla durata della procedura applicata [comma 1, lettera *d*), numero 5), che modifica il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015].

Si ricorda che il trasferimento della competenza per la convalida e la proroga del trattenimento dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali ordinari alle Corti di appello era stata disposta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 145 del 2024. Alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda, inoltre, il comma 5-bis del citato articolo 6, il quale disciplina il regime di impugnazione del provvedimento di trattenimento, si rinvia ora al nuovo articolo 14.1 del decreto legislativo n. 286 del 1998⁵⁶ (TUI) – introdotto dall'articolo 12, comma 2, lettera *g*) del decreto-legge in esame (*cf. infra*) –, che a sua volta disciplina, in modo organico e autonomo, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di trattenimento (convalida, proroga, riesame e misure alternative), con termini e modalità specifici. Inoltre, si introduce espressamente la previsione che il termine di dieci giorni per proporre il ricorso in cassazione decorra dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione del provvedimento, disponendo, altresì, che la proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della misura di trattenimento. Le norme recano quindi disposizioni di coordinamento [comma 1, lettera *d*), numeri 6) e 7)].

Le norme modificano anche l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, che disciplina il trattenimento dello straniero durante la procedura di asilo alla frontiera: la normativa nazionale viene adeguata alle disposizioni di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e il trattenimento viene subordinato anche all'inapplicabilità delle misure alternative di cui al nuovo articolo 6-*quater* del decreto-legislativo n. 142 del 2015. Le norme inoltre fissano in dodici settimane dalla registrazione della domanda il termine massimo del trattenimento; contestualmente, sono disciplinati gli effetti della scadenza del termine [comma 1, lettera *e*)].

Le norme, introducendo, alla lettera *f*), il nuovo articolo 6-*quater* del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevedono misure alternative al trattenimento per il richiedente protezione internazionale, per lo straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera e per il richiedente protezione internazionale sottoposto alla procedura di Dublino, conferendo al questore il potere di disporle, qualora le ritenga efficacemente applicabili.

Le misure alternative adottabili dal questore sono:

⁵⁶ Recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

- la consegna del passaporto o di altro documento equivalente in corso di validità;
- la prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 2;
- obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;
- obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente, qualora il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione [comma 1, lettera *f*]).

Le norme, infine, modificando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 145 del 2015:

- rivedono la disciplina relativa alla possibilità per i richiedenti protezione internazionale di svolgere attività lavorativa, adeguandola al nuovo sistema documentale. In particolare, il termine di attesa precedentemente fissato in sessanta giorni viene esteso a novanta, decorrenti dalla formalizzazione della domanda anziché dalla sua semplice presentazione [comma 1, lettera *g*), numero 1)];
- abrogano il comma 2 del richiamato articolo 22, il quale impediva la conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [comma 1, lettera *g*), numero 2)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, in relazione alla lettera *d*), afferma che la norma riformula i presupposti del trattenimento del richiedente protezione internazionale e che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di trattenimento sono svolte all'interno delle strutture esistenti (in particolare, i centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998) già finanziate a legislazione vigente, nell'ambito dell'espletamento di compiti istituzionali già esercitati e con l'utilizzo delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla lettera *e*), la relazione tecnica afferma che si tratta di attività già ordinariamente svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e conseguentemente dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera *f*), che individua le misure alternative al trattenimento, superando la precedente disciplina in cui si faceva riferimento a quelle previste in tema di rimpatrio dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, la relazione tecnica afferma che sotto il profilo finanziario, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure saranno adottate nell'ambito dell'espletamento delle ordinarie attività di istituto mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, infine, alla lettera *g*), la relazione tecnica si limita a richiamare il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, novellando gli articoli 6, 6-*bis* e 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015, modificano la disciplina sul trattenimento del richiedente protezione internazionale [comma 1, lettera *d*)], adeguano la normativa sul trattenimento alla frontiera alle disposizioni di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 [comma 1, lettera *e*] e intervengono sulle norme in materia di attività lavorativa dei richiedenti asilo, coordinandole con le modifiche recate dal comma 4 del precedente articolo 4 (*cf. supra*) [comma 1, lettera *g*)]. Le norme, inoltre, con l'introduzione del nuovo articolo 6-*quater* del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, disciplinano le misure alternative al trattenimento del richiedente [comma 1, lettera *f*)].

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma, con specifico riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettere da *d*) a *f*), che le stesse potranno trovare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere procedimentale delle disposizioni di cui trattasi e concordando con la relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle stesse.

ARTICOLO 11, comma 1, lettere da *a*) a *p*)

Attuazione del Regolamento UE 2024/1348 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale

Le norme prevedono l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1348, che stabilisce una procedura comune per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione.

Il Regolamento (UE) 2024/1348 reca modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento della protezione internazionale recata dalla direttiva UE 2013/32 (seconda direttiva procedure), che viene contestualmente abrogata a decorrere dal 12 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 78 del suddetto Regolamento. Tuttavia, la nuova normativa si applica alle domande di riconoscimento di protezione internazionale presentate a partire da tale data: per quelle presentate prima continua ad applicarsi la direttiva del 2013; così come continua ad

applicarsi alle procedure di revoca della protezione il cui esame è iniziato prima del 12 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

L'articolo in esame provvede, dunque, a introdurre le opportune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, al fine di recepire le disposizioni del nuovo Regolamento.

A tal fine, le disposizioni modificano e integrano il decreto legislativo n. 25 del 2008 come segue:

- modificano l'articolo 3, che nella formulazione previgente affidava la competenza a ricevere le domande di protezione internazionale agli uffici di polizia di frontiera e alle questure. Le modifiche distribuiscono le competenze in ordine alla fase prodromica dell'esame della domanda tra le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale⁵⁷, le questure e gli uffici di polizia di frontiera. Conseguentemente, viene modificato il successivo articolo 6, considerando fatta la domanda di protezione internazionale quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di richiedere la protezione internazionale alle autorità competenti prima richiamate [lettere *a*) e *c*)];
- inseriscono il comma 2-ter all'articolo 4, prevedendo che, in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 2-bis, possano essere istituite una o più sezioni delle Commissioni territoriali, fino ad un massimo di 24 [lettera *b*)];

Il suddetto comma 2-bis prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possano essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.

- modificano l'articolo 7, stabilendo il diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado [lettera *d*)];

A legislazione previgente, l'articolo 7 autorizzava i richiedenti a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, indicando le relative eccezioni.

- modificano l'articolo 10, prevedendo che le informazioni circa la procedura di esame della domanda di asilo siano rese agli interessati prima possibile e, comunque, entro la data della registrazione, anziché all'atto della presentazione della domanda come previsto a legislazione previgente. Di conseguenza l'ufficio che deve rendere tali informazioni non è l'ufficio di polizia competente a riceverla, bensì quello competente alla registrazione [lettera *e*)];

⁵⁷ L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

- modificano l'articolo 23-*bis* relativo al ritiro implicito della domanda, prevedendo che nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento UE 2024/1348, la Commissione territoriale adotti una decisione con cui dichiara il suddetto ritiro.

Pertanto, la domanda è considerata ritirata implicitamente se il richiedente:

- non ha formalizzato la domanda;
- rifiuta di collaborare e non comunica i suoi dati personali, gli estremi dei documenti o i propri dati biometrici;
- rifiuta di comunicare il proprio indirizzo;
- non ha partecipato al colloquio personale o ha rifiutato di rispondere alle domande durante il colloquio in modo da rendere l'esito del colloquio non sufficiente a decidere sul merito della domanda;
- ha violato più volte gli obblighi di comunicazione periodica o non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie;
- ha formalizzato la domanda in uno Stato membro diverso da quello di primo ingresso e non rimane in tale Stato in attesa della determinazione dello Stato membro competente o dell'attuazione della procedura di trasferimento.

Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia già appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza [lettera f)];

- modificano l'articolo 26, affidando alle Commissioni territoriali (anziché all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora) la funzione di autorità principale deputata a ricevere le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale per il tramite di soggetti esterni convenzionati. Tali soggetti accedono, a tal fine, al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Non è inoltre più previsto l'obbligo di personale femminile nel corso della procedura di presentazione della domanda da parte di una donna. Viene altresì disciplinata la posizione del cittadino di Paese terzo che non sia soggetto agli accertamenti previsti dal Regolamento 2024/1356 oppure che sia già stato sottoposto a tali accertamenti e intenda manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale dopo il loro completamento. In tali ipotesi, la manifestazione della volontà avviene con le modalità ordinarie presso la Commissione territoriale [lettera g)];
- inseriscono gli articoli 26-*bis* e 26-*ter*, che rivedono la fase iniziale della procedura di protezione internazionale, disciplinando in primo luogo la registrazione della domanda. La registrazione è di competenza della questura o dell'ufficio di polizia di frontiera e avviene mediante il collegamento tra il Sistema informativo

automatizzato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e il Sistema informativo dedicato, come modificato dalla precedente lettera g). La questura o l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione, forniscono al richiedente l'opuscolo informativo. All'esito della registrazione, la questura rilascia l'apposito documento, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 10 del presente provvedimento. Inoltre, si prevede che la domanda di protezione sia effettuata presso le Commissioni territoriali per tramite dei soggetti esterni convenzionati. Se il richiedente è accolto presso i centri di cui agli articoli 9 (centri governativi di accoglienza dei richiedenti asilo, ex CARA) e 11 (strutture temporanee di accoglienza allestite in caso di esaurimenti dei posti nei centri governativi) del decreto legislativo n. 142 del 2015, la formalizzazione avviene per il tramite dei gestori dei centri di cui sopra, attraverso l'accesso al Sistema informativo dedicato. A seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente è rilasciato l'apposito documento, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015⁵⁸ [lettera b)];

- modificano l'articolo 28, che disciplina l'esame in via prioritaria delle domande di protezione internazionale recependo le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 5, del Regolamento 2024/1348 che individua i casi in cui l'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità da parte dell'autorità accertante. La procedura prioritaria si applica anche ai richiedenti con esigenze particolari, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno [lettera i)];
- abrogano tutti i commi dell'articolo 28-*bis* (che a legislazione previgente disciplinava le procedure accelerate), a eccezione del comma 4, che nella nuova formulazione prevede che le zone di frontiera e di transito, ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera, nei termini di cui al successivo articolo 28-*bis*.1, siano individuate con decreto del Ministro dell'interno [lettera l)];

La **relazione illustrativa** chiarisce che l'abrogazione della formulazione precedente dell'articolo 28-*bis*, il quale comprendeva i casi di procedure accelerate e accelerate di frontiera, è determinata dall'applicazione diretta degli articoli 42, 43, 44 e 45 del Regolamento, che disciplinano le procedure accelerate e accelerate di frontiera e non necessitano di norme attuative. Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 28-*bis* viene rinominata in "Individuazione delle zone di frontiera e di transito".

⁵⁸ L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede che, al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilascino al richiedente protezione internazionale un documento nominativo che attesta la registrazione della domanda.

- inseriscono gli articoli 28-*bis*.1 e 28-*bis*.2, prevedendo che la Commissione territoriale competente decida in merito alla domanda relativa alla procedura di asilo alla frontiera, qualora sia stata applicata la procedura accelerata, entro quattro settimane dalla registrazione della domanda. Si prevede altresì che il richiedente possa essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui è stato sottoposto agli accertamenti e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate. Detto trasferimento e l'accoglienza nelle medesime strutture non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle autorità [lettera *m*)];
 - modificano l'articolo 28-*ter*, prevedendo che la Commissione territoriale respinga la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2024/1348 al sussistere di una delle fattispecie di cui all'articolo 42 del suddetto Regolamento che disciplina la procedura d'esame accelerata [lettera *n*)];
 - modificano l'articolo 29, in materia di inammissibilità della domanda, richiamando l'articolo 38, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/1348, ai sensi del quale viene respinta una domanda reiterata se non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente nuovi elementi rilevanti [lettera *o*)];
 - modificano l'articolo 32, che disciplina le decisioni della Commissione territoriale. In particolare:
 - viene inserita la lettera *b*-quater) al comma 1, includendo tra le decisioni della Commissione anche i nuovi casi di inammissibilità di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1348 [lettera *p*), numero 1];
 - viene modificato il comma 4, estendendo, tra l'altro, ai nuovi casi di inammissibilità la disciplina dell'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del termine per l'impugnazione. Inoltre, si prevede che il provvedimento di rigetto unificato includa anche le decisioni di inammissibilità e i casi di ritiro implicito [lettera *p*), numeri 2 e 3];
 - inseriscono il comma 4-*ter*, prevedendo che, nel caso di procedura di frontiera, il richiedente, se in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido e qualora non vi siano circostanze impeditive, possa chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria anche attraverso l'attivazione di programmi di rimpatrio volontario assistito [lettera *p*), numero 4].
- Si ricorda che l'articolo 14-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui al precedente articolo 14-*bis*, e delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, attui, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e

con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che le disposizioni intervengono con modifiche sul decreto legislativo n. 25 del 2008 per l'adeguamento a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1348 in materia di procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il comma 1, alla lettera *a*), novellando l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, elenca le autorità competenti a ricevere la manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale, sia per quanto concerne la registrazione che la formalizzazione della domanda. La relazione tecnica riferisce che la modifica si rende necessaria in ragione della nuova scansione procedimentale prevista dal Regolamento (UE) 2024/1348, che distingue il momento in cui lo straniero manifesta la volontà di ottenere la protezione internazionale dalla successiva registrazione e dalla formalizzazione della domanda. Dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo le relative attività essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera *b*) del comma 1, per assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate di frontiera, prevede la possibilità di istituire fino a un massimo di 24 sezioni per le procedure accelerate di frontiera. Sui profili di costo, la relazione tecnica rinvia a quanto riportato in merito all'articolo 15 (Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) del provvedimento in esame.

In realtà, la relazione tecnica fa riferimento all'articolo 6, anziché all'articolo 15, probabilmente a causa di un refuso, posto che l'articolo 15 reca effettivamente disposizioni in materia di potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, mentre l'articolo 6 interviene in materia di funzionalità dell'Ufficio per il processo.

Le lettere *c*) e *d*) del comma 1, definendo rispettivamente il momento in cui può considerarsi fatta una domanda di protezione internazionale e il diritto di rimanere nel territorio nazionale durante tutto il procedimento, costituiscono disposizioni di carattere ordinamentale, come tali non suscettibili – secondo la relazione tecnica – di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *e*) reca limitate modifiche terminologiche, non incidenti sulla sostanza di quanto già viene svolto, all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2008 nell'ottica di allineare la norma alla formulazione della disciplina unionale.

La lettera *f*) ridefinisce la fattispecie di ritiro implicito della domanda, che non comporta per i collegi valutativi nuovi o maggiori oneri in relazione alle conseguenti decisioni.

La lettera *g*), ai numeri 1 e 3, disciplina la fase di ricezione delle manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo Regolamento, da parte delle Commissioni territoriali per il tramite di soggetti esterni convenzionati, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Viene inoltre prevista la disciplina relativa ai cittadini di un Paese terzo che non siano soggetti agli accertamenti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1356 oppure che siano già stati sottoposti a tali accertamenti e intendano manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale dopo il loro completamento (in tali ultime ipotesi, la manifestazione della volontà avviene con le medesime summenzionate modalità). Per quanto concerne i profili di carattere finanziario, la relazione tecnica rinvia a quanto esposto in relazione all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame. Quanto al numero 2, relativo all'acquisizione della manifestazione di volontà di protezione internazionale di talune tipologie di stranieri ivi specificate da parte delle questure e degli uffici di polizia di frontiera, le relative attività, che gli stessi uffici attualmente già svolgono, potranno proseguire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I numeri 4 e 5 introducono mere disposizioni di coordinamento legislativo, di carattere formale, dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008 con il Regolamento (UE) 2024/1351.

La lettera *b*) introduce, dopo l'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, due nuovi articoli – 26-*bis* e 26-*ter* – volti a ridefinire la fase iniziale della procedura di protezione internazionale, distinguendo espressamente il momento della registrazione della domanda da quello della sua formalizzazione. Il nuovo articolo 26-*bis* disciplina la registrazione della domanda di protezione internazionale attribuendo tale adempimento alla questura o all'ufficio di polizia di frontiera competenti. Rispetto al regime vigente, viene quindi esplicitato il momento procedurale della registrazione quale fase autonoma e preliminare, ma dall'attuazione della disposizione non derivano – secondo la relazione tecnica – nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 26-*ter* disciplina invece la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, individuando le modalità attraverso le quali il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali e prevedendo, in via generale, il coinvolgimento dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1. La disposizione disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui il richiedente sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevedendo che in tale caso la formalizzazione avvenga per il tramite dei gestori dei medesimi centri, attraverso l'accesso al portale informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Per i richiedenti trattenuti o detenuti, la norma mantiene invece la competenza della questura, che procede alla formalizzazione

accedendo al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno: si tratta di attività che gli stessi uffici attualmente già svolgono e che potranno proseguire – riferisce la relazione tecnica – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le lettere *i)* [in materia di procedure accelerate], *l)* [in materia di individuazione delle zone di frontiera e di transito], *m)* [in materia di procedure di frontiera], *n)* [in materia di domanda manifestamente infondata], *o)* e *p)* [che novellano gli articoli 29 e 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, rispettivamente in materia di casi di inammissibilità della domanda di protezione internazionale e di decisione sulla domanda stessa] non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto – conclude la relazione tecnica – saranno effettuate dai soggetti interessati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1348, che stabilisce una procedura comune per il riconoscimento della protezione internazionale all'interno dell'Unione europea. In particolare, viene modificata la procedura interna che disciplina il suddetto riconoscimento rimodulando le competenze dell'esame della domanda tra le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera. Vengono inoltre previsti alcuni adempimenti in capo al Ministero dell'interno, relativamente all'elaborazione di specifiche linee guida e di criteri per l'individuazione delle zone di frontiera e di transito.

Con riferimento alle Commissioni territoriali, le modifiche prevedono in particolare la possibilità di istituire una o più sezioni delle medesime Commissioni, fino ad un massimo di 24, ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Riguardo ai relativi oneri, la relazione tecnica rinvia a quanto riportato in merito all'articolo 15, affermando che lo stesso è finalizzato al potenziamento delle medesime Commissioni territoriali nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

In realtà, la relazione tecnica fa riferimento all'articolo 6, anziché all'articolo 15, probabilmente a causa di un refuso, posto che l'articolo 15 reca effettivamente disposizioni in materia di potenziamento delle

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, mentre l'articolo 6 interviene in materia di funzionalità dell'Ufficio per il processo.

Ciò premesso, nel rinviare alle considerazioni formulate con riferimento al successivo articolo 15, appare tuttavia utile acquisire dati ed elementi specifici di valutazione volti a verificare che gli aggravii amministrativi per le Commissioni in questione siano comunque sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, come integrate dal provvedimento in esame.

Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti alle questure, agli uffici di polizia di frontiera e al Ministero dell'interno, la relazione tecnica si limita sostanzialmente a confermare che gli stessi saranno svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Pur prendendo atto di tale conferma, appare anche in tal caso opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti ad assicurare l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, le disposizioni disciplinano – alla lettera *g)* del comma 1 – le modalità di ricezione delle domande per il riconoscimento della protezione internazionale, che avviene anche mediante utilizzo del sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. La relazione tecnica rinvia, per quanto concerne i profili di carattere finanziario, a quanto esposto in relazione al precedente articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento in esame.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica, in riferimento alle successive lettere da *q)* a *s)* del medesimo comma 1 dell'articolo in esame, precisa che le attività informatiche a cura dell'Ufficio informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno verranno assicurate anche attraverso il contratto già in essere con un fornitore esterno che gestisce lo sviluppo *software* e la manutenzione degli applicativi informatici dipartimentali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede altresì che, nel caso di procedura di frontiera, il richiedente, se in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido e qualora non vi siano circostanze impeditive,

possa chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria anche attraverso l'attivazione di programmi di rimpatrio volontario assistito.

Al riguardo, appare necessario acquisire elementi volti ad assicurare che i suddetti rimpatri possano essere attuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito si provvede nei limiti:

- delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis* del medesimo decreto legislativo, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, in cui confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo relativo alla richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno⁵⁹, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, dello stesso decreto legislativo, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del predetto Fondo;
- delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

Inoltre, considerato che la nuova procedura relativa alla richiesta di protezione internazionale appare suscettibile di modificare la permanenza media dei soggetti interessati nell'ambito delle strutture eventualmente predisposte a tale scopo, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti che potrebbero derivarne a carico della finanza pubblica.

Non si hanno invece osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni, attesa la natura sostanzialmente ordinamentale delle stesse.

ARTICOLO 11, comma 1, lettere da *q*) a *s*)

Procedure di impugnazione in materia di riconoscimento della protezione internazionale

Le norme intervengono sul decreto legislativo n. 25 del 2008, relativamente alla disciplina concernente le procedure di impugnazione in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

A tal fine, le disposizioni modificano e integrano il decreto legislativo n. 25 del 2008, come segue:

⁵⁹ L'importo del contributo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

- modificano l'articolo 35, in materia di procedura di impugnazione avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e dalla Commissione nazionale, prevedendo, oltre a interventi di coordinamento normativo, che il procedimento di impugnazione siano disciplinati dall'articolo 35-*bis*, per quanto riguarda le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, e dall'articolo 35-*ter*, per quanto il medesimo riconoscimento nella procedura di frontiera (come modificati dal provvedimento in esame) [lettera *q*]);
- modificano l'articolo 35-*bis*, relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Le novelle:
 - modificano il comma 1, prevedendo che l'applicazione delle norme di cui all'articolo 737 e seguenti del Codice di procedura civile trovi applicazione anche nei confronti delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera, salvo quanto disposto dal successivo articolo 35-*ter*, come modificato dal provvedimento in esame [lettera *r*), numero 1)];
 - modificano il comma 2, prevedendo che il ricorso sia proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, salvo il più breve termine prescritto dal successivo comma 2-*bis*, anch'esso modificato, vale a dire 7 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato [lettera *r*), numeri da 2) a 4)];
 - modificano i commi 3, 4, 4-*bis* e 5, disponendo che la proposizione del ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria sospenda l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato italiano. Il ricorso viene notificato, a cura della cancelleria: al Ministero dell'interno; alla commissione che ha adottato l'atto impugnato; eventualmente alla commissione nazionale per il diritto di asilo; al pubblico ministero. Viene altresì definita la fase decisoria, prevedendo, tra l'altro, la soppressione del reclamo alla Corte d'appello avverso la decisione sulla sospensiva. Il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza di autorizzazione a rimanere nel territorio e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della relativa decisione. Viene soppresso il riferimento alla sezione della Commissione territoriale in materia di notifica dei ricorsi attraverso cui si impugnano i provvedimenti in materia di protezione internazionale, in quanto detto riferimento – come affermato dalla relazione illustrativa – non costituisce più un elemento pertinente per la corretta notifica [lettera *r*), numeri 5) e 6)];

- prevedono che il tribunale decida sull'impugnazione entro 8 mesi dal deposito del ricorso. Nei casi in cui la domanda amministrativa di protezione internazionale viene trattata secondo la procedura accelerata, la decisione è adottata entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso. Si prevede inoltre che la disapplicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale operi anche nei procedimenti di frontiera [lettera r), numeri 7) e 8)];
- modificano il comma 17, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, al fine di allinearli ai riferimenti normativi contenuti nel Regolamento 2024/1348 [lettera r), numero 9)];
- viene abrogato il comma 17-*bis*, che disciplinava i casi di ammissione al patrocinio nelle controversie inerenti alle procedure accelerate [lettera r), numero 10)].

Detto comma 17-*bis* prevede che quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale, dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio, la comunicazione dell'avvenuta espulsione.

La **relazione illustrativa** precisa che l'abrogazione ha luogo in quanto il comma 17-*bis* "reca una disciplina della cessazione del patrocinio a spese dello Stato non più compatibile con la corrispondente disciplina del «regolamento procedure»";

- modificano l'articolo 35-*ter*, relativo alla procedura per le controversie riguardanti il riconoscimento della protezione internazionale per i richiedenti sottoposti alla procedura di frontiera. Si prevede, tra l'altro, che il richiedente non abbia diritto di rimanere nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di rigetto della domanda, a meno che non si tratti di minori non accompagnati. Il richiedente può proporre ricorso entro 5 giorni dalla notificazione della decisione della Commissione territoriale, che tuttavia non ha effetti sospensivi sull'esecutività della decisione impugnata. A seguito della presentazione dell'istanza, il richiedente non può essere allontanato. L'accoglimento dell'istanza comporta che il richiedente sia autorizzato a rimanere nei luoghi designati in cui si svolgono le procedure di frontiera. La procedura prevede la notifica del ricorso, da parte della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, ai quali sono concessi 5 giorni di tempo per depositare memorie difensive; nello stesso termine la Commissione territoriale rende disponibili la necessaria documentazione. La prima decisione rimessa al giudice riguarda l'autorizzazione del richiedente a rimanere in attesa dell'esito del ricorso, da

adottare entro 10 giorni. Qualora il giudice ritenga di poter decidere il ricorso nel merito, può nello stesso termine adottare il decreto di accoglimento o rigetto del medesimo; in caso contrario, il termine ordinario per l'adozione del decreto è di 12 settimane dalla data di registrazione della domanda. In caso di mancata adozione entro detto termine, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento di riconoscimento validato dalla prefettura. Il decreto non è reclamabile ma è ammesso il ricorso per cassazione. Il decreto di rigetto del ricorso fa decadere anche l'autorizzazione a rimanere. Il ricorrente non è autorizzato e non ha diritto di rimanere quando è rigettata l'istanza o quando è rigettato il ricorso [lettera s)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a illustrare in breve le novelle, afferma che le disposizioni dal punto di vista finanziario, sulla base dei dati forniti dal Ministero della giustizia, introducono correzioni e modifiche sostanzialmente procedurali agli articoli 35, 35-*bis* e 35-*ter* del decreto legislativo n. 25 del 2008, al fine di dare attuazione al regolamento UE 2024/1348. Agli adempimenti derivanti dalle nuove disposizioni si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica segnala che le procedure di frontiera sono già previste dalla legislazione vigente (ed effettivamente applicate, insieme a molti casi di procedura accelerata non di frontiera) e che le modifiche previste dal Patto intervengono solo su specifiche regole procedurali (che influiscono sui tempi della trattazione complessiva della procedura di frontiera, per la quale si va da 4 a 12 settimane) e sui “*target*” annuali assegnati a ciascuno Stato membro – la cosiddetta “capacità adeguata”.

Per quanto concerne il Ministero dell'interno, nel rinviare a quanto già argomentato all'articolo 10 sulle attività amministrative connesse alla gestione delle fasi iniziali del procedimento, la relazione tecnica precisa che le attività informatiche saranno espletate a cura dell'Ufficio Informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche attraverso il contratto già in essere con un fornitore esterno che gestisce lo sviluppo *software* e la manutenzione degli applicativi informatici dipartimentali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto ai trasferimenti dei richiedenti tra strutture, la relazione tecnica evidenzia inoltre che la disposizione non introduce procedure di trasferimento diverse da quelle già espletate a legislazione vigente, connesse alla distribuzione dei richiedenti, alla gestione della rete di accoglienza e alla competenza territoriale delle procedure. La *ratio* della norma è – prosegue la relazione tecnica – quella di estendere la fattispecie giuridica di non ingresso nel territorio nazionale, prevista per i richiedenti la cui domanda è esaminata con procedura di asilo in

frontiera dall'articolo 54 del regolamento (UE) 2024/1348, anche alla fase del trasferimento, strumentale ad attuare la procedura stessa. Gli eventuali costi logistici rientrano, pertanto, nelle ordinarie attività di gestione del sistema di accoglienza.

Riguardo alla sintesi delle novelle, la relazione tecnica afferma, per quanto attiene alla lettera *q)* che la stessa apporta modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008 come segue:

- rimuovendo dal comma 1 il riferimento all'articolo 33, per esigenze di coordinamento e aggiornamento testuale;
- al comma 2 si aggiunge il richiamo al nuovo articolo 35-*ter*, affiancandolo all'articolo 35-*bis*, allo scopo di chiarire che l'impugnazione contro le decisioni della commissione può avvenire nelle forme previste dall'articolo 35-*bis* e dall'articolo 35-*ter*, ora dedicato all'intera impugnazione di primo grado in caso di procedura di frontiera;
- l'abrogazione del secondo periodo del comma 2-*bis* quale discende dalla abrogazione del comma 14-*bis* dell'articolo 35-*bis*.

Il comma 1, lettera *r)*, apporta modifiche all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, destinato a regolare le procedure di impugnazione ordinarie e accelerate, diverse dai casi di procedura di frontiera, come segue:

- il comma 1 viene integrato al fine di chiarire che il modello processuale speciale si applica anche nel caso previsto dall'articolo 35-*ter*;
- al comma 2 viene eliminato il riferimento al comma 2-*ter*, che viene soppresso;
- il comma 2-*bis* viene sostituito al fine di regolare, con diretto riferimento alle disposizioni del regolamento procedure, i casi nei quali, in considerazione della trattazione accelerata della domanda in fase amministrativa, il regolamento impone la riduzione dei termini di impugnazione giurisdizionale;
- si prevede l'integrale sostituzione dei commi 3, 4, 4-*bis*, e 5, le cui disposizioni non sono più compatibili con il nuovo regime delle procedure ordinarie e accelerate, come disciplinate dal Regolamento UE 2024/1348. Il nuovo comma 3 è interamente dedicato alla disciplina dei casi nei quali la proposizione del ricorso ha effetto sospensivo automatico degli effetti della decisione impugnata, con le relative eccezioni, sempre fatto salvo quanto prevede l'articolo 35-*ter* in caso di procedura di frontiera. Si prevede quindi che il ricorso sospenda automaticamente gli effetti della decisione impugnata in tutti i casi, tranne quando la commissione abbia adottato una decisione nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento procedure. In tal caso, il nuovo comma 4 prevede che il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione e, in tal caso, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il comma 4-*bis* viene sostituito al fine di disciplinare la fase decisoria sull'istanza di essere autorizzati a rimanere. Trattandosi di provvedimento "cautelare" sono fissati, come già nella legislazione vigente, termini brevi per la decisione su tale istanza e viene precisato che, nell'ipotesi regolata dal comma 4-*bis*, l'accoglimento

determina l'autorizzazione del ricorrente a rimanere fino alla decisione e fonda il suo diritto al rilascio, da parte dell'autorità amministrativa, del documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015. Con la sostituzione del comma viene soppresso il reclamo alla Corte d'appello avverso la decisione sulla sospensiva, alla luce della complessiva riorganizzazione delle competenze delle sezioni specializzate. Il comma 5 riproduce nell'ordinamento interno le garanzie assicurate al ricorrente, in questi casi, dall'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento procedure. Tali garanzie consistono nell'impossibilità di espellere l'interessato nel periodo compreso dalla notifica del diniego da parte della commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4-*bis* che, nel sistema nazionale, coincide con il termine per la presentazione del ricorso. Tale condizione si estende, in caso di presentazione dell'istanza di essere autorizzati a rimanere, fino al momento in cui il giudice provvede a sensi del comma 4-*bis*;

- al comma 6 viene soppresso il riferimento alla sezione della Commissione territoriale, in quanto non più pertinente;
- al comma 13 sono apportate modifiche al fine di differenziare, secondo un principio di ragionevolezza, i termini massimi di durata delle procedure di impugnazione di primo grado;
- il comma 14 viene integrato con un riferimento all'articolo 35-*ter* per estenderne la portata di applicazione, trattandosi di disposizione comune alle due procedure;
- sono apportate modifiche al comma 17 al fine di allineare i riferimenti che ora sono da rinvenire nell'articolo 67, paragrafo 7, del regolamento procedure;
- il comma 17-*bis* viene abrogato in quanto reca una disciplina della cessazione del patrocinio a spese dello Stato non più compatibile con la corrispondente disciplina del regolamento procedure.

Il comma 1, lettera *s*), sostituisce l'articolo 35-*ter* in tema di controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera, indicando i termini ridotti di impugnazione avverso la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera *a*), ii), del Regolamento (UE) 2024/1348, fissati in cinque giorni, e precisando che in questo caso la presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione impugnata, tranne nel caso di minore straniero non accompagnato, come prevede il cennato articolo del regolamento procedure; viene inoltre disciplinata la presentazione dell'istanza di autorizzazione a rimanere, conformemente al nuovo comma 5 dell'articolo 35-*bis* e, in merito alla decisione sull'istanza di autorizzazione a rimanere, si prevede che il giudice possa, se ne ritiene sussistenti i presupposti, anche adottare direttamente la decisione di cui al successivo comma 6.

Il comma 5 regola gli effetti dell'accoglimento dell'autorizzazione a rimanere adottata nel contesto applicativo dell'articolo 35-*ter*: si prevede che in tali ipotesi l'autorizzazione a rimanere sia collegata ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del "regolamento procedure". Viene comunque precisato che l'autorizzazione a rimanere in tali luoghi sia superata nel caso in cui nel termine di dodici settimane sia adottato il provvedimento decisorio previsto dal comma 6. Se tale provvedimento non interviene nelle dodici settimane, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Il comma 6 disciplina la fase decisoria, ove il giudice non si sia avvalso della facoltà di decisione immediata.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sul decreto legislativo n. 25 del 2008, relativamente alla disciplina concernente le procedure di impugnazione in materia di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, le novelle intervengono sulla procedura alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e dell'eventuale impugnazione del relativo provvedimento, inclusa quella riguardante il riconoscimento della protezione internazionale per i richiedenti sottoposti alla procedura di frontiera.

La relazione tecnica, per quanto riguarda gli adempimenti richiesti alle questure, agli uffici di polizia di frontiera e al Ministero dell'interno, conferma che agli adempimenti derivanti dalle nuove disposizioni si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; per quanto concerne il Ministero dell'interno, in particolare, nel rinviare a quanto già argomentato all'articolo 10 sulle attività amministrative connesse alla gestione delle fasi iniziali del procedimento, precisa che le attività informatiche saranno espletate a cura dell'Ufficio informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione anche attraverso il contratto già in essere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per quanto riguarda infine i trasferimenti dei richiedenti tra strutture, riferisce che le relative procedure sono già previste a legislazione vigente e gli eventuali costi logistici rientrano nelle ordinarie attività di gestione del sistema di accoglienza.

Al riguardo, nel rinviare alle considerazioni già espresse con riferimento all'articolo 10, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione specifici volti ad assicurare che gli aggravii amministrativi per i soggetti pubblici interessati siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, come già rilevato a proposito delle precedenti lettere da *a)* a *p)* del comma 1 dell'articolo in esame, inerenti alle modifiche apportate alla procedura comune per il riconoscimento della protezione internazionale, considerato che le procedure relative all'impugnazione in materia di riconoscimento della protezione internazionale appaiono suscettibili di modificare la permanenza media dei soggetti interessati nell'ambito delle

strutture eventualmente predisposte a tale scopo, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti che potrebbero derivarne a carico della finanza pubblica.

Infine, relativamente alla soppressione del comma 17-*bis* all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplinava la cessata ammissione al patrocinio a spese dello Stato a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale, la relazione tecnica afferma che la soppressione di cui trattasi è motivata dal fatto che la disciplina di cui al comma abrogato non è più compatibile con la corrispondente disciplina del regolamento procedure. Ciò stante, pur prendendo atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, appare necessario acquisire elementi di valutazione volti ad escludere che la nuova disciplina comporti effetti negativi per la finanza pubblica conseguenti al mantenimento del patrocinio pubblico nei confronti dei soggetti a cui venga rigettata l'istanza di sospensione, posto che, precedentemente, nei confronti degli stessi soggetti era prevista invece la cessazione del gratuito patrocinio ai sensi del menzionato comma 17-*bis*, ora abrogato.

ARTICOLO 12

Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148

La norma, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 1, capoverso 10), e dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356⁶⁰, che disciplina gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne, individua nelle autorità nazionali di frontiera e dalle autorità nazionali competenti per l'immigrazione⁶¹ le autorità competenti

⁶⁰ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

⁶¹ Designate in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2017/2226 (Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di

allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità e sicurezza, nonché delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico⁶² [comma 1, lettera *a*)]. Essa attribuisce, inoltre, al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, la cura del supporto per i profili relativi e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilità⁶³, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate [comma 1, lettera *b*)].

La norma apporta altresì, ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1356 e (UE) 2024/1349⁶⁴, talune modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998⁶⁵, recante disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (cosiddetto “testo unico sull’immigrazione” – TUI). In particolare, la norma:

- all'articolo 10 (Respingimento):
 - introduce il nuovo comma 1.2, che esclude lo svolgimento degli accertamenti previsti dall'articolo 8 (Prescrizioni riguardanti gli accertamenti), paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 nei casi di trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne ovvero di trasferimento in un altro Stato membro dell’UE in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale⁶⁶, ferma restando l'applicazione dell'articolo 10-*ter* (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399) [comma 2, lettera *a*), numero 1)];
 - modifica la disciplina del respingimento con accompagnamento alla frontiera, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 10 al fine di eliminare il riferimento all'ingresso nel territorio dello Stato nel caso degli stranieri che, sottraendosi ai controlli di frontiera, siano fermati all'ingresso o subito dopo, nonché di aggiornare il richiamo all'articolo 28-*bis*, comma 4, concernente l'individuazione delle zone di frontiera o di transito, del decreto legislativo n.

ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011).

⁶² Previste dagli articoli 14 e 15 del medesimo regolamento.

⁶³ Di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356.

⁶⁴ Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148.

⁶⁵ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

⁶⁶ Qualora non è convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-*bis* (Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne) del regolamento (UE) 2016/399 del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

- 25 del 2008⁶⁷ con quello all'articolo 54, paragrafo 3, concernente la notifica dei luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, del regolamento (UE) 2024/1348⁶⁸ [comma 2, lettera *a*), numero 2)];
- modifica il comma 2-*ter*, prevedendo il divieto, in assenza di autorizzazione, non più del solo rientro, ma anche dell'ingresso, dello straniero destinatario del provvedimento di respingimento, e il comma 2-*quater*, prevedendo l'applicazione della disciplina penale ivi prevista per lo straniero denunciato per il reato di cui al citato comma 2-*ter* anche in caso di reingresso, oltre che di ingresso, nel territorio dello Stato [comma 2, lettera *a*), numeri 3) e 4)];
 - introduce il nuovo comma 2-*septies*, che consente allo straniero destinatario di una decisione di respingimento derivante dal rigetto o dall'inammissibilità della domanda di protezione internazionale in frontiera di chiedere, alle condizioni ivi previste, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito. Modifica infine il comma 6, prevedendo che i respingimenti siano registrati presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981⁶⁹, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 (trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne) e 2 (respingimento con accompagnamento alla frontiera), laddove la previgente disposizione prevedeva solo che fossero registrati dall'autorità di pubblica sicurezza [comma 2, lettera *a*), numeri 5) e 6)];
 - all'articolo 10-*ter* (recante, secondo la rubrica previgente, disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare):
 - sostituisce il comma 1, ridefinendo la disciplina degli accertamenti nei confronti degli stranieri rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare. In particolare, prevede che tali soggetti siano condotti presso appositi punti di crisi ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54 (Luoghi per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera), paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, ove sono effettuati gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356, le operazioni di rilevamento

⁶⁷ Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

⁶⁸ Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE.

⁶⁹ Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

fotodattiloscopico e segnaletico e le attività di informazione previste dalla disposizione. Introduce inoltre il comma 1.1, precisando che l'accesso a tali luoghi durante l'esecuzione degli accertamenti non comporta il conferimento allo straniero dell'autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato [comma 2, lettera *b*), numero 1)];

- modifica il comma 1-*bis*, prevedendo che le strutture analoghe ai punti di crisi, nelle quali possono essere svolte le medesime attività, siano ubicate nei luoghi individuati ai sensi del citato articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 e richiamando l'applicazione del nuovo comma 1.1 [comma 2, lettera *b*), numero 2)];
- aggiorna il richiamo alla normativa europea in materia di rilevamento fotodattiloscopico⁷⁰ e introduce l'obbligo di informare l'interessato delle conseguenze del reiterato rifiuto di sottoporsi ai rilievi e agli accertamenti [comma 2, lettera *b*), numero 3)];
- inserisce i nuovi commi da 2-*quater* a 2-*septies*, introducendo l'obbligo per lo straniero di esibire e consegnare i documenti di viaggio disponibili, disciplinando il fermo finalizzato allo svolgimento degli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356, il relativo procedimento di comunicazione al procuratore della Repubblica e di convalida da parte del giudice di pace, fissando termini massimi per il fermo e per il completamento degli accertamenti (che devono concludersi in ogni caso entro settantadue ore dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera), estendendo tale disciplina anche agli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o trasferiti da altro Stato membro e dettando specifiche garanzie procedurali per i minori [comma 2, lettera *b*), numero 4)];

⁷⁰ In particolare sostituisce il riferimento agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 (Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) con il riferimento all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 (Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio).

- sostituisce il comma 3, prevedendo che, decorso il termine di settantadue ore dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera, il reiterato rifiuto di sottoporsi agli accertamenti configuri rischio di fuga e possa comportare – non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive – il trattenimento dello straniero, per un periodo massimo di ventotto giorni, presso appositi locali dei punti di crisi, strutture analoghe o centri di permanenza per il rimpatrio, secondo le modalità ivi previste [comma 2, lettera *b*), numero 5)];
- sostituisce il comma 4, estendendo l'applicazione della disciplina degli accertamenti anche agli stranieri trasferiti sul territorio nazionale da un altro Stato membro o rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di svolgimento dei controlli preliminari sullo stato di salute e sulle vulnerabilità [comma 2, lettera *b*), numero 6)];
- introduce i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, disciplinando gli accertamenti nei confronti degli stranieri che manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale presso l'ufficio di polizia di frontiera, prevedendo che sia adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-*ter* del decreto legislativo n. 142 del 2015 qualora non sia possibile completare entro settantadue ore i controlli sanitari e individuando i casi in cui gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 non sono effettuati o sono interrotti [comma 2, lettera *b*), numero 7)];
- modifica, infine, la rubrica dell'articolo, in “Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399” [comma 2, lettera *b*), numero 8)];
- dopo l'articolo 10-*ter*, introduce il nuovo articolo 10-*quater* (Convalida del fermo per accertamenti), che disciplina il procedimento di convalida del fermo disposto ai sensi dell'articolo 10-*ter*, comma 2-*quinqies*, ottavo periodo. A tal fine disciplina la comunicazione della richiesta di convalida allo straniero interessato, le garanzie difensive, ivi compresi il diritto di nominare un difensore e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la trasmissione della richiesta al giudice competente, lo svolgimento dell'udienza, anche mediante collegamento audiovisivo, e la decisione del giudice con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta. Stabilisce, infine, che la convalida comporta la permanenza dello straniero nel luogo in cui sono svolti gli accertamenti per un periodo massimo di settantadue ore decorrenti dal momento in cui è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera [comma 2, lettera *c*)];

- interviene sull'articolo 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine), modificando il comma 9-*septies* e introducendo il nuovo comma 9-*octies*:
 - per quanto riguarda il comma 9-*septies*, concernente il Sistema informativo automatizzato attraverso il quale il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno svolge attività informative e di supporto alle funzioni di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, sostituisce il riferimento al regolamento (CE) n. 1987/2006⁷¹ (non più in vigore), relativo al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), con quello al regolamento (UE) 2018/1862⁷², recante la disciplina vigente del sistema d'informazione Schengen nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; estende inoltre il riferimento alle tecnologie biometriche, ricomprendendo, oltre all'identificazione mediante impronte, anche le immagini facciali; sostituisce il richiamo al Sistema gestione accoglienza con quello più generale ai sistemi informativi; amplia infine il collegamento informativo includendo anche il Ministero della giustizia;
 - per quanto riguarda il nuovo comma 9-*octies*, esso stabilisce che il Sistema informativo automatizzato supporti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attività relative ai controlli di sicurezza previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, riguardanti, rispettivamente, l'identificazione o verifica dell'identità della persona sottoposta agli accertamenti, i controlli volti a verificare se possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna e le modalità di svolgimento delle verifiche mediante consultazione dei sistemi informativi dell'Unione europea, dei dati Europol e delle banche dati Interpol. Il nuovo comma prevede inoltre che il Sistema informativo automatizzato assicuri la gestione delle informazioni contenute nel modulo consuntivo previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, anche ai fini della loro registrazione per l'eventuale successivo riesame in sede amministrativa o giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, nonché per le finalità di completamento degli accertamenti previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del regolamento medesimo [comma 2, lettera d)];

⁷¹ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

⁷² Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione.

- modifica l'articolo 13, comma 4-*bis*, recante la disciplina delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento del rischio di fuga dello straniero nel contesto della volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione. In particolare:
 - viene modificato il primo periodo del comma 4-*bis*, sopprimendo il riferimento al fatto che sia il prefetto ad accertare il rischio di fuga e introducendo la formulazione secondo cui tale rischio “è accertato, caso per caso” [comma 2, lettera *e*), numero 1)];
 - viene modificata la lettera *b*) del comma 4-*bis*, relativa alla disponibilità di un alloggio presso il quale lo straniero possa essere agevolmente rintracciato, prevedendo che rilevi anche la mancanza di un indirizzo affidabile [comma 2, lettera *e*), numero 2)];
 - viene modificata la lettera *c*) del comma 4-*bis*, concernente la dichiarazione o attestazione falsa delle generalità dello straniero, precisando che tale condotta rileva anche quando sia stata posta in essere al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento [comma 2, lettera *e*), numero 3)];
 - viene sostituita la lettera *d*) del comma 4-*bis*, ampliando le ipotesi di mancata ottemperanza a provvedimenti delle autorità competenti rilevanti ai fini dell'accertamento del rischio di fuga⁷³ [comma 2, lettera *e*), numero 4)];
 - viene modificata la lettera *e*) del comma 4-*bis*, estendendo le ipotesi di violazione rilevanti ai fini dell'accertamento del rischio di fuga anche all'inosservanza delle misure previste dall'articolo 14, concernenti il trattenimento e l'esecuzione dell'espulsione, nonché dall'articolo 6-*quater*, concernente le misure alternative al trattenimento del richiedente, del decreto legislativo n. 142 del 2015⁷⁴, oltre a quelle già previste dal comma 5.2, in tema di partenza volontaria, del medesimo articolo 13 [comma 2, lettera *e*), numero 5)];
 - vengono inserite, dopo la lettera *e*), le nuove lettere da *e-bis*) a *e-novies*), introducendo ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento del rischio di fuga⁷⁵ [comma 2, lettera *e*), numero 6)];

⁷³ In particolare, viene incluso il mancato adempimento ai provvedimenti adottati in applicazione dei commi 2-*ter*, 5, 13 e 13-*bis*, concernenti l'espulsione, la partenza volontaria e il divieto di reingresso, nonché degli articoli 10, 10-*ter* e 14, concernenti rispettivamente il respingimento, le procedure di identificazione e gli accertamenti nei confronti dello straniero e il trattenimento finalizzato all'esecuzione dell'espulsione, e ai provvedimenti previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativi alle decisioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale recanti l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso.

⁷⁴ Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

⁷⁵ In particolare:

- all'articolo 14 abroga il comma 6, sopprimendo la disciplina del ricorso per cassazione avverso i decreti di convalida e di proroga del trattenimento ivi contenuta [comma 2, lettera *f*]);
- introduce l'articolo 14.1 (Ricorso per cassazione), che reca la nuova disciplina in materia di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida, proroga e riesame del trattenimento e delle misure alternative. A tal fine: individua i termini e le modalità di proposizione e deposito del ricorso e del ricorso incidentale; disciplina il deposito delle memorie difensive e delle conclusioni del pubblico ministero; prevede la decisione della Corte di cassazione in camera di consiglio entro trenta giorni, anche mediante collegamento audiovisivo a distanza, consentendo il deposito immediato del dispositivo con successivo deposito della motivazione entro quindici giorni, e dispone l'applicazione, per quanto non previsto, delle norme del codice di procedura civile [comma 2, lettera *g*]).

La norma prevede, infine, che agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato, valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provveda:

- quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 [comma 3, lettera *a*]);
- quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [comma 3, lettera *b*]).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

-
- la lettera *e-bis*) considera rilevante il rifiuto di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico previsto dall'articolo 10-ter, comma 3;
 - la lettera *e-ter*) attribuisce rilievo all'inottemperanza agli obblighi di collaborazione dello straniero ai fini dell'identificazione previsti dall'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater;
 - la lettera *e-quater*) individua quale circostanza rilevante la mancata collaborazione nell'ottenimento di un documento di identità o di viaggio;
 - la lettera *e-quinquies*) considera rilevante il precedente tentativo di eludere i controlli di frontiera;
 - la lettera *e-sexies*) considera rilevante la violazione di un divieto di ingresso o di reingresso;
 - la lettera *e-septies*) considera rilevante la volontà dello straniero di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere il territorio di altri Stati membri, purché tale volontà risulti da comportamenti concretamente posti in essere;
 - la lettera *e-octies*) considera rilevante l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della presentazione della domanda di protezione internazionale, informazioni manifestamente idonee a rallentare i controlli delle autorità competenti;
 - la lettera *e-novies*) considera rilevante il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione, qualora lo straniero abbia ricevuto la relativa pertinente informazione.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Ammissione dei cittadini stranieri al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito delle procedure di convalida del fermo per accertamenti [articolo 12, comma 2), lettera c)]	3,5	7,0	7,0	7,0	3,5	7,0	7,0	7,0	3,5	7,0	7,0	7,0
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 [articolo 12, comma 3), lettera a)]	3,5				3,5				3,5			
Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [articolo 12, comma 3), lettera b)]		7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0

La relazione tecnica afferma che con le disposizioni in esame, al comma 1, lettere a) e b), si precisano le competenze in merito agli accertamenti da compiere nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne. Secondo la relazione tecnica, le relative attività sono già attualmente svolte nell'ordinamento nazionale e possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, puntualizza che le attività previste dal cosiddetto “regolamento *screening*” sono già espletate nell'ambito delle operazioni di primo soccorso dei migranti giunti sul territorio nazionale disciplinate dalle apposite procedure operative *standard* applicabili agli *hotspot* e ai punti di primo ingresso presenti sul territorio nazionale.

Con riferimento al comma 2, lettera a), la relazione tecnica riferisce che si interviene sull'articolo 10 (in materia di respingimento) del decreto legislativo n. 286 del 1998 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” – TUI) e, oltre ad interventi di coordinamento normativo, vengono introdotti meccanismi di snellimento delle attività di *screening* e un nuovo comma

2-*sexies* (si tratta in realtà del comma 2-*septies*) volto a disciplinare la partenza volontaria del richiedente la cui domanda sia stata respinta nell'ambito di una procedura di frontiera. Si tratta di attività che – secondo la relazione tecnica – non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e disponibili a legislazione vigente).

Per quanto riguarda le lettere b) e c), che, rispettivamente, intervengono sull'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 e inseriscono l'articolo 10-*quater*, in tema di procedura di convalida del fermo per accertamenti, nel medesimo decreto legislativo, la relazione tecnica, ribadito il contenuto dei nuovi commi 2-*quinqies*, 2-*sexies* e 2-*septies* dell'articolo 10-*ter*, precisa che, con riguardo ai compiti di accertamento nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne in capo all'autorità di frontiera e all'autorità di pubblica sicurezza [articolo 12, comma 2, lettera b)], essi sono già di fatto espletati ai sensi:

- 1) della Raccomandazione della Commissione che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen)" comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone [e che sostituisce la raccomandazione C(2019) 7131 *final*], Versione aggiornata al 28 ottobre 2022 (C(2022)7591 *final*). Il citato manuale indica alle guardie di frontiera degli Stati Schengen gli orientamenti, le migliori pratiche e le raccomandazioni da seguire nello svolgimento dei compiti istituzionali.

In dettaglio, la parte 2, Sezione I, punto 3. è dedicata alle “verifiche sui cittadini terzi in ingresso” ed è specificamente previsto che:

- si devono rilevare e trasmettere prontamente i dati relativi alle impronte digitali di tutti cittadini di paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato Schengen, se hanno almeno 14 anni di età e se non sono stati respinti;
- tutte le persone e i loro documenti di viaggio devono essere sottoposti a controlli incrociati nelle banche dati in uso, unionali, nazionali, Interpol, anche sulla base degli elementi biometrici.

In linea con l'articolo 33 del regolamento 2018/1861 e con l'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862, è già possibile consultare i dati dattiloscopici presenti nel SIS in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario per identificare una persona (ossia determinare se la persona sottoposta a verifica è oggetto di una segnalazione nel SIS);

- 2) dal regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 in cui sono disciplinate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico per le finalità previste dagli articoli 9 e 14 e la seguente verifica in EURODAC; regolamento questo sostituito a far data dal 12 giugno 2026, dal regolamento (UE) 2024/1358.

La relazione tecnica afferma che, in merito quindi ai profili economico-finanziari, le disposizioni recate dall'articolo 10-ter, commi 1, 1.1, 1-bis, 2, 2-quater, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998 introducono adempimenti di natura essenzialmente procedimentale. Tali attività, pertanto, non determinano – secondo la relazione tecnica – l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già fronteggiabili nell'ambito dell'ordinario funzionamento dell'amministrazione, trattandosi di compiti riconducibili alle attribuzioni istituzionali già intestate agli uffici di frontiera o alle questure sul territorio.

La **relazione illustrativa** riferisce inoltre che le vigenti norme di polizia di prevenzione sono inadeguate, per le tempistiche in esse previste, in considerazione dei complessi impegni richiesti dal legislatore unionale. Aggiunge, in proposito, che le tempistiche occorrenti alla definizione delle attività di accertamento non tengono conto solo del tempo stimato per la raccolta delle informazioni ma soprattutto di quello riferibile alla loro analisi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ovvero dell'autorità di frontiera, anche mediante lo svolgimento di accurati controlli nelle banche dati sia nazionali che unionali in uso e, in caso di riscontri positivi, del successivo tempo occorrente allo sviluppo di tali esiti.

La relazione tecnica afferma inoltre che, per quanto di competenza del Ministero della giustizia, in merito ai profili economico-finanziari, le disposizioni recate dai nuovi articoli 10-ter, commi 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies, e 10-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998 introducono adempimenti di natura essenzialmente procedimentale e giurisdizionale, connessi, da un lato, alle comunicazioni all'autorità giudiziaria in relazione al fermo disposto per lo svolgimento degli accertamenti previsti dalla normativa eurounitaria e, dall'altro, alla trattazione del procedimento di convalida dinanzi al giudice competente. Tali attività, pur comportando un possibile incremento dei flussi procedimentali a carico degli uffici requirenti, degli uffici del giudice di pace e delle correlate strutture di cancelleria, non determinano l'insorgenza di oneri ulteriori rispetto a quelli già fronteggiabili nell'ambito dell'ordinario funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, trattandosi di compiti riconducibili alle attribuzioni istituzionali già intestate agli uffici medesimi.

In particolare, gli effetti finanziari potenzialmente associati alla disciplina in esame attengono alle attività di comunicazione e trattazione urgente delle richieste di convalida, all'eventuale nomina dell'interprete, all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevista dall'articolo 10-quater, comma 4, nonché all'utilizzo di collegamenti audiovisivi per lo svolgimento delle udienze. Sotto tale profilo, deve osservarsi – secondo la relazione tecnica – che la previsione del ricorso a moduli organizzativi semplificati, alla trattazione camerale e agli ordinari strumenti di collegamento audiovisivo è suscettibile di contenere l'impatto operativo delle nuove disposizioni, riducendo gli adempimenti materiali connessi alla traduzione e alla presenza fisica delle parti. Il presente provvedimento normativo prevede una nuova fattispecie di fermo per identificazione dello straniero che si presenta irregolarmente alla frontiera (o che viene intercettato sul territorio), chiarendo però che non

ogni fermo per identificazione comporta una convalida, dato che è previsto che tale adempimento si verifichi solo se le autorità di frontiera e di pubblica sicurezza, a causa di specifiche contingenze e di eventi imprevedibili non riescano a completare le operazioni di identificazione nel termine di 48 ore. La procedura descritta, di conseguenza, consente di escludere – prosegue la relazione tecnica – che per ciascun fermo si apra automaticamente una pratica di patrocinio a spese dello Stato, in quanto i casi di reclamo restano ridotti e sporadici proprio in virtù del rispetto dei termini relativi alle fasi antecedenti a quella giurisdizionale. Pertanto, in relazione al patrocinio a spese dello Stato, si rappresenta che in generale l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria procedente con decreto di pagamento, osservando i parametri ministeriali previsti dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornato da ultimo dal decreto n. 147 del 2022. Gli importi risultanti devono essere ridotti della metà ai sensi dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Per quanto riguarda il procedimento di quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame, la relazione tecnica prevede prudenzialmente nel 2026 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel 27 per cento dei casi sottoposti all'autorità giurisdizionale (pari a circa 4.300 ammissioni su una capacità adeguata indicata dalla normativa europea per l'Italia in 16.032 domande a decorrere da giugno 2026), percentuale di ammissioni aumentata al 36 per cento dei casi a decorrere dal 2027, pari a circa 8.600 ammissioni su una capacità adeguata annua di 24.048 domande.

In proposito, si rileva che la capacità adeguata, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348, è fissata in 8.016 unità per l'Italia. Sulla base di tale dato, viene quindi determinato il numero di domande che lo Stato è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno; in particolare, per l'Italia tale numero è pari a 16.032 domande per il periodo 12 giugno 2026 – 12 giugno 2027 e a 24.048 domande per il periodo 13 giugno 2027 – 14 ottobre 2027. Di conseguenza, le circa 4.300 ammissioni al gratuito patrocinio stimate dalla relazione tecnica per il 2026 rappresentano il 27 per cento delle domande da esaminare nel periodo 12 giugno 2026 – 12 giugno 2027 e le circa 8.600 ammissioni riferite al 2027 rappresentano il 36 per cento delle domande da esaminare nel periodo 13 giugno 2027 – 14 ottobre 2027.

Applicando, in particolare, i parametri riportati nel «Protocollo per l'individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi ai difensori nei procedimenti relativi agli stranieri di competenza del tribunale e della corte di appello» del novembre 2025 della Corte di appello di Torino, con liquidazione di un importo medio di 807 euro, comprensivi di IVA e CPA⁷⁶, per ogni richiedente per le tre fasi di giudizio, ne consegue una stima di onere complessivo quantificato in euro 3.500.000 nel primo anno, e in euro 7.000.000 a partire dal secondo anno, come riportato nella seguente tabella.

⁷⁶ Contributo previdenziale alla Cassa forense.

	CAPACITÀ ADEGUATA	PERCENTUALE PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO	NUMERO PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO	IMPORTO MEDIO LIQUIDATO AL DIFENSORE	ONERE ANNUO (arrotondato)
2026	16.032	27,05	4.337	807	3.500.000
2027 E A REGIME	24.048	36,07	8.674	807	7.000.000

Con riferimento alla lettera d), la relazione tecnica afferma che essa apporta modifiche di mero aggiornamento normativo e coordinamento all'articolo 12, comma 9-*septies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI) e introduce il comma 9-*octies*, relativo al supporto del Sistema Informativo Automatizzato nelle attività relative ai controlli di sicurezza. La relazione tecnica afferma inoltre che, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1356, da un punto di vista tecnico, si sono effettuati aggiornamenti evolutivi di sistema utilizzando risorse economiche già stanziare.

In particolare, sono stati utilizzati i servizi previsti nel contratto di manutenzione e conduzione in essere (contratto esecutivo di rep. n. 30220 del 9 gennaio 2024, in forma pubblica amministrativa, per l'affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo SIA" tramite procedura di adesione all'accordo quadro Consip ex articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - ID 2483 – lotto 1) finanziato dal Programma Nazionale *Border Management Visa Instrument* 2021-2027 – BMVI. Infine, per sviluppare le funzionalità di interrogazione delle banche dati centrali europee, è stato implementato un *gateway software*. La relazione tecnica afferma che, anche per questo sviluppo non sono stati chiesti fondi *ad hoc*, ma sono stati utilizzati i servizi previsti nel contratto di manutenzione e conduzione in essere per l'applicativo I-VIS. Nello specifico, si tratta del contratto esecutivo di rep. 30219 del 9 gennaio 2024, in forma pubblica amministrativa, per l'affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo I-VIS" tramite procedura di adesione all'accordo quadro Consip ex articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 - ID 2483 – lotto 1 finanziato tramite il Programma Nazionale *Border Management Visa Instrument* 2021-2027 – BMVI.

Con riferimento alla lettera e), la relazione tecnica afferma che essa modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 13 del TUI al fine di aggiornare e coordinare le circostanze previste in tema di rimpatrio con quelle indicate dal nuovo articolo 5-*sexies* del decreto legislativo n. 142 del 2015 sul rischio di fuga dei richiedenti protezione internazionale.

Con riferimento alla lettera f), la relazione tecnica afferma che essa abroga l'articolo 14, comma 6, del TUI in ragione della rimodulazione delle impugnazioni operata con la successiva lettera *h)*, che disciplina il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è in realtà disciplinato dalla successiva lettera *g)*.

Con riferimento alla lettera g), che inserisce l'articolo 14.1 al decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di disciplinare il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto.

Con riferimento, infine, al comma 3, la relazione tecnica ribadisce che esso dispone la relativa copertura. In particolare, agli oneri valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

- a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
- b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014.

Entrambe le suddette autorizzazioni recano – secondo la relazione tecnica – le necessarie disponibilità.

La relazione tecnica ribadisce, infine, con riferimento agli adempimenti assegnati agli uffici giudiziari dalle presenti disposizioni, da questi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non si prevede l'istituzione di nuovi organismi, o incrementi di dotazioni organiche, o l'introduzione di compensi, indennità o emolumenti aggiuntivi, limitandosi a disciplinare, in termini di urgenza e concentrazione, attività da svolgere mediante le strutture giudiziarie e amministrative già esistenti. Ne consegue che agli adempimenti derivanti dall'attuazione degli articoli 10-*ter* e 10-*quater* può provvedersi mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ferma restando la necessità di adeguamenti organizzativi interni non onerosi ai fini del coordinamento tra autorità procedenti, uffici requirenti e autorità giudiziaria competente.

Nel corso dell'esame in sede consultiva al Senato⁷⁷, la Commissione Bilancio ha rilevato che, in merito all'articolo 12, recante modifiche alla normativa sull'immigrazione che comportano adempimenti ulteriori per le amministrazioni interessate, appariva opportuno che il Governo fornisse chiarimenti ed elementi informativi ulteriori al fine di poter verificare le ipotesi assunte dalla relazione tecnica, e in particolare in relazione alla previsione dei fabbisogni inerenti al patrocinio legale a carico dello Stato e con riferimento agli interpreti, un approfondimento circa l'assenza di nuovi oneri, dato che la relazione tecnica non fornisce elementi specifici a sostegno della sostenibilità di tale attività a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il **Governo**, in una Nota tecnica depositata in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio⁷⁸, ha successivamente segnalato che, per quanto riguarda il servizio di interpretariato, per il quale non si è proceduto a quantificare l'onere, il Ministero della giustizia si avvale della partecipazione stabile di personale esperto delle agenzie internazionali EUAA o UNCHIR o altre agenzie europee deputate alla

⁷⁷ Seduta n. 572 (pomeridiana) del 30 giugno 2026.

⁷⁸ Seduta n. 574 (pomeridiana) del 7 luglio 2026.

formazione e che, a seguito dell'approvazione del Patto europeo sulla migrazione e asilo (c.d. PEMA), è stato ammesso al finanziamento dell'autorità di gestione del fondo FAMI, con oneri a carico del bilancio UE per poco più di 12 milioni di euro, di cui 8.864.000 per un progetto pluriennale, che prevede l'attivazione di un servizio stabile e qualificato di mediazione linguistica e culturale per un totale di 160 mediatori, a supporto delle procedure di asilo e protezione internazionale, presso i Tribunali (compresi i Tribunali per i Minori), gli Uffici del Giudice di pace competenti in materia di rimpatrio, le Corti d'appello e la Corte di cassazione nonché nei punti di frontiera. Il servizio, rivolto ai migranti coinvolti in procedimenti giudiziari, mira a garantire comprensione delle procedure, diritto di difesa e accesso a una giustizia equa. I mediatori opereranno in sinergia con magistrati, avvocati e cancellieri, con presenza continuativa nelle sedi giudiziarie competenti e nei varchi di frontiera. Il Governo ha inoltre rappresentato che il Ministero della giustizia ha già illustrato in relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'intervento normativo per quanto concerne il patrocinio a spese dello Stato.

La Commissione Bilancio ha quindi approvato, per quanto attiene all'articolo in esame, una proposta di parere non ostativo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni volte all'attuazione, nell'ordinamento interno, del regolamento (UE) 2024/1356, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne, e del regolamento (UE) 2024/1349, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera.

Le norme precisano, innanzitutto, le competenze in merito agli accertamenti da compiere nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne (comma 1).

Le norme intervengono, inoltre, sul decreto legislativo n. 286 del 1998⁷⁹ (cosiddetto "testo unico sull'immigrazione" – TUI), disponendo, tra l'altro:

- l'introduzione di meccanismi di snellimento delle attività di *screening* nei casi in cui lo straniero possa essere trasferito in altri Stati membri in virtù di accordi o intese bilaterali ovvero negli altri casi ivi previsti [comma 2, lettera *a*), numero 1)];
- la disciplina della concessione, da parte del questore, di un termine per la partenza volontaria dello straniero, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-*ter* del decreto legislativo n. 286 1998, nel caso in cui lo stesso sia

⁷⁹ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, [comma 2, lettera *a*), numero 5]);

- la previsione ai sensi della quale lo straniero rintracciato in occasione di attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di operazioni di salvataggio in mare sia condotto presso appositi punti di crisi allestiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, e sottoposto agli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del citato regolamento (UE) 2024/1356⁸⁰, nonché alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, chiarendo altresì che l'accesso ai summenzionati luoghi per l'esecuzione dei predetti accertamenti non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato [comma 2, lettera *b*), numero 1)];
- la previsione che, ai fini degli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, ovvero della verifica che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo, dandone immediata comunicazione al procuratore della Repubblica e chiedendo, entro quarantotto ore decorrenti dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera, la convalida al giudice di pace, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. È in particolare previsto che le summenzionate operazioni di accertamento si concludano in ogni caso entro il termine massimo di settantadue ore dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle citate autorità e che il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi e agli accertamenti costituisce pericolo di fuga, per cui, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i predetti punti di crisi, centri o strutture analoghe ai sensi della normativa vigente [comma 2, lettera *b*), numeri 4) e 5)];

⁸⁰ Sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno.

- la sottoposizione ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 anche allo straniero rintracciato in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro, nonché allo straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all’ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale [comma 2, lettera *b*), numeri 6) e 7)];
- la disciplina del procedimento di convalida del fermo per accertamenti, che prevede, tra l’altro, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la possibilità – da parte del giudice – di nominare un interprete nonché la possibilità di svolgere l’udienza anche mediante collegamento audiovisivo [comma 2, lettera *c*)];
- il supporto, da parte del Sistema informativo automatizzato di cui all’articolo 12, comma 9-*septies*, del TUI, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno nelle attività relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 [comma 2, lettera *d*)];
- la disciplina del procedimento del ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti adottati sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento oppure delle misure alternative nonché del ricorso contro la decisione sul provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico introdotte dal precedente articolo 10 [comma 2, lettera *f*)].

La norma prevede, infine, che agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato, valutati in 3.500.000 euro per l’anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027 si provvede con le modalità ivi previste (*cf. infra*) [comma 3].

La relazione tecnica fornisce elementi di informazione volti ad assicurare che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le attività che ne derivano possono essere espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente, ad esclusione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di convalida del fermo per accertamenti, precisando che la

procedura introdotta consente di escludere che per ciascun fermo si apra automaticamente una pratica di patrocinio a spese dello Stato, in quanto i casi di reclamo restano ridotti e sporadici proprio in virtù del rispetto dei termini relativi alle fasi antecedenti a quella giurisdizionale. In particolare, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguarderebbe il 27 per cento dei casi sottoposti all'autorità giurisdizionale nel 2026 (pari a circa 4.300 ammissioni su una capacità adeguata indicata dalla normativa europea per l'Italia in 16.032 domande a decorrere da giugno 2026 e il 36 per cento dei casi a decorrere dal 2027 (pari a circa 8.600 ammissioni su una capacità adeguata annua di 24.048 domande) con un importo da liquidare pari a 807 euro, comprensivo di IVA e CPA⁸¹, per ogni richiedente per le tre fasi di giudizio. Ne consegue una stima di onere complessivo quantificato in euro 3.500.000 nel primo anno e in euro 7.000.000 a partire dal secondo anno.

Il Governo, in una Nota tecnica depositata in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio del Senato⁸², ha inoltre segnalato che, per quanto riguarda il servizio di interpretariato, per il quale non si è proceduto a quantificare l'onere, il Ministero della giustizia si avvale della partecipazione stabile di personale esperto delle agenzie internazionali EUAA o UNCHIR o altre agenzie europee deputate alla formazione e che, a seguito dell'approvazione del Patto europeo sulla migrazione e asilo (cosiddetto "PEMA"), è stato ammesso al finanziamento dell'autorità di gestione del fondo FAMI, con oneri a carico del bilancio dell'Unione europea per poco più di 12 milioni di euro, di cui 8.864.000 per un progetto pluriennale, che prevede l'attivazione di un servizio stabile e qualificato di mediazione linguistica e culturale per un totale di 160 mediatori, a supporto delle procedure di asilo e protezione internazionale, presso i tribunali (compresi i tribunali per i minori), gli uffici del giudice di pace competenti in materia di rimpatrio, le corti d'appello e la Corte di cassazione nonché nei punti di frontiera.

Ciò stante, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi di informazione in merito ai seguenti profili:

- al comma 2, lettera *a*), numero 5), che introduce il comma 2-*septies* all'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede che, nel caso in cui la domanda dello straniero sia stata respinta nell'ambito di una procedura di frontiera, il questore conceda un termine per la partenza volontaria dello straniero, anche attraverso i programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-*ter* del decreto

⁸¹ Contributo previdenziale alla Cassa forense.

⁸² Seduta n. 574 (pomeridiana) del 7 luglio 2026.

legislativo n. 286 del 1998, al fine di chiarire a quanto ammontino le risorse disponibili destinate ai citati programmi di rimpatrio ai sensi comma 7 del medesimo articolo 14-*ter* e se le stesse risultino sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale incremento delle partenze volontarie che potrebbe determinarsi per effetto dell'attuazione della presente disposizione;

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito si provvede nei limiti:

- delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis* del medesimo decreto legislativo, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, in cui confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo relativo alla richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno⁸³, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, dello stesso decreto legislativo, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del predetto Fondo;
 - delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.
- al comma 2, lettera *b*), numeri 6) e 7), alle modalità con cui saranno svolti i controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 al fine di escludere che da tali controlli possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;
 - al comma 2, lettera *c*), con particolare riguardo alle percentuali di ammissione al gratuito patrocinio ipotizzate dalla relazione tecnica e alle ragioni per le quali tale percentuale sia stata considerata crescente all'aumentare delle domande da esaminare (dal 27 per cento nel 2026 al 36 per cento nel 2027).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato di cui al medesimo articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

⁸³ L'importo del contributo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

- quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

- quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si prende preliminarmente atto del fatto che la relazione tecnica assicura che entrambi i suddetti Fondi recano le necessarie disponibilità.

In particolare, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca per l'anno 2026, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 59.778.543 euro.

Al riguardo, si evidenzia che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto sul citato capitolo 3073 risulta accantonato un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in commento. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che il Fondo in questione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca - nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato - una dotazione iniziale di 172.760.865 euro per l'anno 2026, di 289.704.737 euro per l'anno 2027 e di 174.522.415 euro per l'anno 2028, appare in ogni caso opportuno che il Governo confermi che l'impiego delle risorse in esso iscritte sia coerente con la programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 13

Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici

Le norme attuano il regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l'«Eurodac» (d'ora in avanti “regolamento Eurodac”) introducendo una disciplina operativa in materia di confronto dei dati biometrici. In particolare, le norme prevedono che:

- il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identità del Ministero dell'interno⁸⁴, sia interconnesso con il centro di elaborazione dati (CED)⁸⁵ (comma 1);
- presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sia allocato il punto di accesso nazionale che assicura la comunicazione a Eurodac dei dati e delle informazioni previste dal regolamento Eurodac, consentendo di inserire e aggiornare direttamente, anche mediante soluzioni informatiche dedicate, i dati detenuti dal CED, dal sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema informativo automatizzato utilizzato nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, della gestione e del monitoraggio dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare⁸⁶, dall'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno⁸⁷ nonché, per quel che concerne le notizie sui minori, sullo *status* dell'interessato e sul conferimento della cittadinanza italiana, dai sistemi in uso alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (comma 2);
- l'adozione, ai fini dell'adempimento di specifiche disposizioni del regolamento Eurodac⁸⁸, di decreti del Ministro dell'interno⁸⁹ per:
 - designare l'autorità di verifica a fini di contrasto, allocata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che deve controllare che sussistano effettivamente le condizioni previste dal regolamento per l'accesso ai dati Eurodac a fini di indagine su terrorismo o reati gravi nonché le autorità

⁸⁴ Di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del DPR n. 242 del 2004 recante regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.

⁸⁵ Istituito dalla legge n. 121 del 1981 recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

⁸⁶ Di cui all'articolo 12, comma 9-*septies*, del decreto legislativo n.286 del 1998.

⁸⁷ Di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del DPR n. 242 del 2004.

⁸⁸ Si tratta degli articoli 5 (autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto), 6 (autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto), 10 (accesso all'Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti), 16 (informazioni sullo status dell'interessato), 17 (registrazione dei dati), 48 (sicurezza dei dati), 50 (trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio) e 51 (registrazione e documentazione) del regolamento Eurodac.

⁸⁹ Di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.

nazionali responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, abilitate a richiedere il confronto con i dati Eurodac, e le unità operative di tali autorità incaricate di presentare in concreto le richieste di accesso [comma 3, lettera *a*]);

- individuare le modalità di accesso, consultazione, inserimento e aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche mediante soluzioni informatiche dedicate cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato, da parte delle autorità competenti per i visti [comma 3, lettera *b*]);
- definire le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, quelle di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini di rimpatrio, nonché quelle di registrazione e documentazione [comma 3, lettera *c*]);
- disciplinare le modalità tecniche di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni nel sistema Eurodac, a cura dei soggetti interessati, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato attraverso i sistemi [comma 3, lettera *d*]).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame sono finalizzate a garantire l'immediata disponibilità "interforze" delle notizie, dei dati e delle informazioni acquisite nel corso delle attività di istituto svolte nell'ambito delle verifiche di sicurezza alle frontiere, nei servizi di prevenzione e repressione dei reati, nonché in attività amministrative, rendendo maggiormente efficace la circolarità informativa già affermata dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 128 del 2001⁹⁰. In attuazione della previsione in commento le garanzie previste in materia di controllo, conservazione dei dati, di accesso, e consultazione, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge n. 121 del 1981, saranno estese anche al Sistema Automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali quale digitalizzazione del Casellario nazionale d'Identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. Per quel che concerne i risvolti economici della disposizione, alla gestione delle banche dati si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già oggi impiegate per tali attività a legislazione vigente, utilizzando le risorse economiche ordinariamente stanziare sui capitoli di bilancio e le aliquote di personale attualmente impiegate per la gestione dei due sistemi.

⁹⁰ Recante interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

Con riguardo alla quantificazione dei costi per l'attivazione dei tracciati di interoperabilità tra il Centro elaborazione dati e il Sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, la relazione tecnica fa presente che la connettività in fibra ottica dedicata tra il *data center* del CED interforze (Polo Anagnina) ed il *data center* (Polo Tuscolana) rientra nell'ambito Contratto Quadro Consip Servizi Pubblico di Connettività – SPC2 (ID 1367).

In proposito, si rammenta che l'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 200 del 2025⁹¹ ha prorogato, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività. La relazione tecnica riferita al menzionato provvedimento rilevava che la norma, operando esclusivamente una proroga di contratti in corso e nei massimali già previsti, non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la proroga avrebbe consentito alle pubbliche amministrazioni di proseguire, nell'ambito delle risorse già disponibili nei rispettivi bilanci, la gestione dei contratti già in essere, garantendo la continuità dei servizi senza richiedere lo svolgimento di attività aggiuntive.

I dati che seguono sono forniti dal Servizio Telecomunicazione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-logistici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il costo del collegamento ridondato tra i due *data center* a 10Gbps in L3 per garantirne la continuità operativa è di circa 160.000 euro per l'anno 2026, i cui costi saranno coperti da fondi POC nell'ambito del Progetto *Police One* della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno allocati sulla contabilità speciale 05969. Per gli anni 2027-2028-2029 la stima è pari a 1,8 milioni di euro che sono da considerarsi coperti dal medesimo Progetto a seguito del rimborso ottenuto dai fondi europei POC.

In proposito, si fa presente che il Progetto *Police One* consiste nello sviluppo e nell'evoluzione delle tre banche dati informative – Sistema di indagine (SDI), Sistema nazionale dello Schengen *Information System* (NSIS) e Banca nazionale del DNA (BDN-DNA) – della Direzione Centrale della Polizia criminale, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la piena digitalizzazione dei processi di lavoro e per assicurare l'interoperabilità del patrimonio informativo delle banche dati interforze. Al Progetto – con inizio il 07.04.2025 e durata di 20 mesi – sono state assegnate risorse per un ammontare pari a 50.543.370,32 euro.

Con riguardo alla quantificazione dei costi per l'attivazione dei tracciati di interoperabilità per gli adempimenti necessari alla comunicazione dei dati al sistema EURODAC, la relazione tecnica evidenzia che, da un punto di vista tecnico, sono stati effettuati interventi su diverse componenti applicative. Le principali implementazioni hanno riguardato gli applicativi già in uso. Gli sviluppi sono stati realizzati nell'ambito dei servizi previsti per la manutenzione dell'infrastruttura AFIS, facendo ricorso ai contratti di manutenzione e

⁹¹ Recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

conduzione con le società *Present* e *Capgemini* per i Servizi Applicativi, con la società *Fastweb* per il System Management e la società *Thales*, finanziati mediante fondi nazionali.

In particolare, si è fatto ricorso ai seguenti contratti in essere:

- a) *Present* Atto negoziale "aumento del quinto" n. 42767 del 23/04/2024, avente ad oggetto "l'estensione temporale della data di scadenza del contratto madre n. 29860 di Rep. del 21/12/2020, già prorogata per effetto degli atti di "variante" n. 105745 in data 07/11/2023 e n. 121407 in data 19/12/2023, con erogazione dei servizi applicativi necessari a gestire la continuità e la funzionalità tra il sistema AFIS ed i sistemi denominati "SDI, N.SIS, DNA e SIA-AFIS, fino alla data del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della previsione di cui all'articolo 4, Paragrafo 4.3, Opzione n. 2, del contratto "madre" n. 29860 di Rep. Del 12/12/2020;
- b) CAPGEMINI Italia S.p.a. Atto negoziale Aumento del quinto n. 14285 del 23/2/2026 stipulato ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016 al contratto di Rep nr. 30353 del 19/02/2025, avente ad oggetto "l'implementazione dello scambio dati delle impronte digitali e delle immagini facciali attraverso il servizio per i Sistemi Informativi Interforze e del relativo trasferimento delle competenze della Banca Dati AFIS" per la durata di 24 mesi;
- c) Società "FASTWEB S.p.A." Atto negoziale di "annualità aggiuntiva" n. 30334 dell'11.12.2024 al contratto "madre" nr. 29867 del 29.12.2020, stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n.50 del 2016, avente ad oggetto "l'estensione dell'erogazione in continuità dei servizi di supporto specialistico continuativo, reperibilità individuale, interventi fuori orario, supporto specialistico a richiesta, manutenzione *hardware* e *software* di base necessari al corretto funzionamento del sistema APFIS, per un arco temporale di n.12 (dodici) mesi";
- d) Società "FAST WEB S.p.A." Atto negoziale "aumento del quinto" n. 42767 del 23/04/2024, avente ad oggetto "l'estensione temporale della data di scadenza del contratto madre n. 29860 di Rep. del 21/12/2020, già prorogata per effetto degli atti di "variante" n. 105745 in data 07/11/2023 e n. 121407 in data 19/12/2023, con erogazione dei servizi applicativi necessari a gestire la continuità e la funzionalità tra il sistema AFIS ed i sistemi denominati "SDI, N.SIS, DNA e SIA-AFIS, fino alla data del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 4.3, Opzione n. 2, del contratto "madre" n. 29860 di Rep. del 12/12/2020;
- e) Contratto di Rep. n. 30467 del 24/04/2026 stipulato con RTI Fastweb avente ad oggetto il "rinnovo dei servizi di gestione e conduzione sistemistica, supporto specialistico, reperibilità ed interventi fuori orario per la funzionalità dei Sistemi Interforze SDI, DNA,N.SIS ed AFIS, per le esigenze del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale e del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, per la durata di 24(ventiquattro) mesi", mediante adesione all'"Accordo Quadro – System Management 4";
- f) Contratto di Repertorio n. 30205 del 7/12/2023, stipulato con la società THALES DIS Italia S.p.A. in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera b), punto 2), del decreto legislativo n. 36 del 2023, avente ad oggetto "erogazione di servizi di conduzione operativa, supporto

specialistico, interventi fuori orario “*on site*”, manutenzione *hardware* e *software*, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi a far data dal 15 dicembre 2023, per la funzionalità del sistema APFIS, in uso al Servizio Polizia Scientifica.

La relazione tecnica conclude sul punto riferendo che ulteriori implementazioni connesse alla completa attuazione del nuovo regolamento EURODAC saranno realizzate in futuro secondo le medesime modalità sopra descritte.

Il **Governo**, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla Commissione Bilancio del Senato, ha depositato una Nota⁹², nella quale si precisa, in relazione alla quantificazione dei costi illustrati nella relazione tecnica, che gli stessi sono relativi alla connettività fibra ottica dedicata tra i *data center* del CED interforze e quello del polo tuscolano che è stimata, per l'ultimo trimestre (settembre-dicembre) dell'anno in corso (2026), in circa euro 160.000. Tale onere (ricadente nel progetto POC POLICE ONE) sarà sostenuto con fondi POC. Il canone della connettività su base annua è stato stimato in euro 600.000 sulla base dell'attuale Contratto Quadro Consip SPC2 finalizzato alla gestione della connettività delle infrastrutture del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Per quanto sopra esposto, la stima del costo della connettività per il triennio 2027- 2028 - 2029 ammonta a circa euro 1.800.000 (pari a euro 600.000 per ciascuna delle annualità) e tale onere dovrà essere assorbito nell'ambito del nuovo Accordo Quadro, valevole per il triennio 2027-2028-2029 che graverà sul Capitolo 2624, PG 24, relativo alla gestione della telefonia del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno.

Con riferimento alla richiesta di riportare gli oneri e la relativa copertura nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ha rappresentato che gli stessi, essendo finanziati integralmente mediante risorse del progetto, successivamente rimborsate a valere sui fondi europei del Programma Operativo Complementare (POC), non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica e risultano pertanto riconducibili alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 del provvedimento.

Ha inoltre confermato la disponibilità delle risorse da utilizzare. Infine, ha assicurato che alla gestione delle banche dati si provvederà utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, in attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, che ha istituito il nuovo Eurodac, prevedono il collegamento tra il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali e il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno (comma 1) e individuano, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, il punto di accesso nazionale che assicura la comunicazione a Eurodac dei dati e delle informazioni previste dal regolamento Eurodac (comma 2). È, altresì, demandata a decreti interministeriali l'attuazione di specifiche

⁹² C/ff. 5ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 574 del 7 luglio 2026.

disposizioni del regolamento Eurodac in materia di autorità competenti, modalità di accesso ai dati e sicurezza del sistema (comma 3).

La relazione tecnica afferma che le norme in esame sono finalizzate a garantire l'immediata disponibilità "interforze" delle notizie, dei dati e delle informazioni acquisite nel corso delle attività di istituto svolte nell'ambito delle verifiche di sicurezza alle frontiere, nei servizi di prevenzione e repressione dei reati, nonché in attività amministrative, rendendo maggiormente efficace la circolarità informativa già affermata dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 128 del 2001⁹³. La relazione tecnica aggiunge che alla gestione delle banche dati si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già oggi impiegate per tali attività a legislazione vigente, utilizzando le risorse economiche ordinariamente stanziare sui capitoli di bilancio e le aliquote di personale attualmente impiegate per la gestione dei due sistemi.

Con riguardo alla quantificazione dei costi per l'attivazione dei tracciati di interoperabilità tra il Centro elaborazione dati e il Sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, la relazione tecnica fa presente che la connettività in fibra ottica dedicata tra il *data center* del CED interforze (Polo Anagnina) e il *data center* (Polo Tuscolana) rientra nell'ambito Contratto quadro Consip Servizi Pubblico di Connettività – SPC2 (ID 1367). Riferisce quindi che il costo⁹⁴ del collegamento ridondato tra i due *data center* a 10Gbps in L3 per garantirne la continuità operativa è di circa 160.000 euro per l'anno 2026, i cui costi saranno coperti da fondi POC⁹⁵ nell'ambito del progetto *Police One* della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno allocati sulla contabilità speciale 05969. Per gli anni 2027-2028-2029, la stima è pari a 1,8 milioni di euro, che sono da considerarsi coperti dal medesimo progetto a seguito del rimborso ottenuto dai fondi europei POC.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato⁹⁶, il Governo ha inoltre chiarito che gli oneri e le risorse utilizzabili per farvi fronte non determinano effetti sui saldi di finanza

⁹³ Recante interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

⁹⁴ Dati forniti dal Servizio Telecomunicazione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-logistici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

⁹⁵ Programmi operativi complementari.

⁹⁶ Cfr. 5ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 574 del 7 luglio 2026.

pubblica e pertanto risultano riconducibili alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti resi dal Governo durante l'esame presso la Commissione Bilancio del Senato.

ARTICOLO 14

Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13

Le norme novellano talune disposizioni del decreto-legge n. 13 del 2017⁹⁷, che ha istituito, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 1).

In particolare, vengono apportate le seguenti modifiche all'articolo 3:

- con l'inserimento della lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) al comma 1, la competenza delle predette sezioni viene estesa ai procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento, la proroga del trattenimento, ovvero misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale, nonché ai procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza [lettera *a*), numero 1)];

Si rammenta che le sezioni specializzate – nella previgente formulazione dell'articolo 3, comma 1 – erano già competenti a decidere in merito alle controversie aventi ad oggetto:

- il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari [lettera *a*)];
- l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza [lettera *b*)];
- l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e dalla Commissione nazionale di riconoscimento e revoca della protezione internazionale [lettera *c*)];
- rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno [lettere *d*) e *d-bis*)];
- diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare [lettera *e*)];

⁹⁷ Recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

- l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale [lettera *e-bis*]).
- con la soppressione del comma 4-*bis*, viene eliminata la previsione della riserva di composizione collegiale per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e per quelle sulla determinazione dello Stato competente⁹⁸, che restano così soggette alla regola generale della composizione monocratica delle sezioni specializzate di cui al comma 4 [lettera *a*), numeri 2) e 3)].

Conseguentemente all'estensione della competenza delle sezioni specializzate alle menzionate ipotesi di convalida del provvedimento, viene abrogato l'articolo 5-*bis*, che attribuiva alla Corte d'appello la competenza sulla convalida del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e delle relative misure [lettera *b*)].

In proposito, si fa presente che, originariamente, in sede di istituzione delle predette sezioni specializzate, tra le varie funzioni attribuite alle medesime ai sensi del menzionato articolo 3 del decreto-legge n. 13 del 2017, figurava – al comma 1, lettera *c*) – anche la competenza in materia di procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale. Successivamente, l'articolo 16 del decreto-legge n. 145 del 2024⁹⁹ ha abrogato detta previsione e ha trasferito la citata competenza alla corte d'appello. La relazione tecnica di passaggio a corredo dell'AS 1310 (da cui è originato il predetto decreto-legge n. 145 del 2024), con riferimento al trasferimento della competenza in materia di procedimenti per la convalida del provvedimento di trattenimento o della proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale dalle sezioni specializzate alla corte d'appello [abrogazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), e contestuale introduzione del citato articolo 5-*bis*], affermava che "L'intervento normativo, di carattere procedurale, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali i cui adempimenti sono già garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed hanno un effetto deflattivo sui carichi di lavoro delle Sezioni specializzate."

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica afferma che le modifiche urgenti previste dalle disposizioni in esame, si rendono necessarie al fine di adeguare l'assetto delle competenze delle sezioni specializzate istituite presso i tribunali a quanto previsto dal presente provvedimento normativo. Dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica evidenzia che le citate disposizioni, adottate al fine di far fronte alla necessità di assicurare speditezza nella

⁹⁸ Di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

⁹⁹ Recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

organizzazione della fase giurisdizionale decisoria dei molteplici procedimenti assegnati alla competenza delle sezioni specializzate, con particolare riguardo alle procedure accelerate di frontiera, impongono l'adozione di provvedimenti organizzativi per la riorganizzazione degli uffici giudiziari interessati, a cui si provvederà mediante impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sul decreto-legge n. 13 del 2017, estendono le competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, di cui all'articolo 3, comma 1, ai procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento del richiedente protezione internazionale e misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale, nonché ai procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza. Viene, inoltre, soppresso il comma 4-*bis* della riserva di composizione collegiale per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e per quelle sulla determinazione dello Stato competente, che restano così soggette alla regola generale della composizione monocratica delle sezioni specializzate di cui al comma 4 [comma 1, lettera *a*]). Conseguentemente all'estensione della competenza delle sezioni specializzate alle menzionate ipotesi di convalida del provvedimento, viene abrogato l'articolo 5-*bis*, che attribuiva la medesima competenza alla Corte d'appello [comma 1, lettera *b*]).

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni in esame, adottate al fine di far fronte alla necessità di assicurare speditezza nell'organizzazione della fase giurisdizionale decisoria dei molteplici procedimenti assegnati alla competenza delle sezioni specializzate, con particolare riguardo alle procedure accelerate di frontiera, impongono l'adozione di provvedimenti per la riorganizzazione degli uffici giudiziari interessati, a cui si provvederà mediante impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 15

Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 317, della legge n. 199 del 2025, al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo del maggio 2024, ha autorizzato, per i 2026, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti spesa per le amministrazioni pubbliche¹⁰⁰, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per il 2026.

La norma autorizza, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno ad assumere a tempo determinato 240 unità di personale con qualifica di funzionario e 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti prescritti dal comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n.78 del 2010 (comma 1). A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 657.211 per il 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si provvede:

- quanto a euro 657.211 per il 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili¹⁰¹ [comma 1, lettera a)];
- quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea¹⁰² [comma 1, lettera b)].

Si evidenzia che l'autorizzazione al reclutamento o utilizzo del suddetto personale, riproduce, nel complesso, il contenuto di un'analogia disposizione [articolo 11, comma 1, lettera c), n. 1] del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024", attualmente all'esame del Senato (AS. n. 1869).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁰⁰ Di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

¹⁰¹ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014.

¹⁰² Di cui all'articolo 41-bis, della legge n.234 del 2012.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (comma 2)		15,0	15,0			15,0	15,0			15,0	15,0	
Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - straordinario (comma 2)		0,8	0,8			0,8	0,8			0,8	0,8	
Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – procedure concorsuali (comma 2)	0,7				0,7				0,7			
Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – buoni pasto (comma 2)		0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5	
Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – gettoni presenza (comma 2)		3,4	3,4			3,4	3,4			3,4	3,4	
Maggiori entrate fiscali e contributive												

Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – effetti riflessi (comma 2)						7,3	7,3			7,3	7,3	
Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – straordinario – effetti riflessi (comma 2)						0,4	0,4			0,4	0,4	
Minori spese correnti												
Riduzione FEI [comma 2, lettera a)]	0,7	11,1	11,1		0,7	11,1	11,1		0,7	11,1	11,1	
Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea [comma 2, lettera b)]		8,5	8,5			8,5	8,5			8,5	8,5	

La relazione tecnica afferma che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 ha attribuito all'Italia uno specifico obiettivo inerente alla trattazione delle procedure di frontiera obbligatorie. In tale contesto, il sistema delle Commissioni territoriali è chiamato ad assicurare la definizione delle procedure di asilo in frontiera in aggiunta alle procedure ordinarie, fino a un massimo di 16.032 per il periodo giugno 2026 - giugno 2027 e di 24.048 per il periodo giugno 2027-ottobre 2027. Al fine di assicurare l'attuazione delle procedure di frontiera è prevista l'attivazione di 24 ulteriori Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dedicate alla gestione delle relative procedure. Per l'attivazione delle 24 Sezioni aggiuntive sono previsti gli oneri di seguito indicati, riferiti all'assunzione di personale a tempo determinato, nelle more dell'assegnazione di personale a tempo indeterminato. Per il 2026, il costo complessivo del personale ammonta ad euro 14.618.413 e trova copertura nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 199 del 2025. Per gli anni 2027 e 2028, al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti, il criterio di delega di cui alla lettera c), n. 1), del comma 1 dell'articolo 11 dell'AS 1869 (attualmente all'esame del Senato) prevede che il Ministero dell'interno sia autorizzato ad assumere a tempo determinato 240 unità di personale con qualifica di funzionario e 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure a utilizzare, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di

somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La relazione tecnica precisa che, che nell'ipotesi in cui l'esigenza non venga soddisfatta attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti, gli oneri connessi alle procedure di reclutamento tramite concorso pubblico, ipotizzandosi la presentazione di 30.000 domande di partecipazione, risultano pari nel 2026 a euro 657.211, come da tabella seguente.

(euro)

Stima costo procedura di concorso per 240 Funzionari e 77 Assistenti per un totale di 317 posti messi a bando	
	240 Funzionari e 77 Assistenti
Costi fissi in relazione al presumibile numero di domande (30.000)	225.835,08
Costi diretti variabili in relazione al numero di posti messi a concorso (parametrati sui costi per il concorso a 1.248 posti)	697.500,00
Costi generali, pari al 15% dei costi fissi	33.875,26
A detrarre, contributo candidati (10 euro per 30.000 candidati)	300.000,00
Totale	657.210,34

La relazione tecnica fornisce i parametri sottostanti la determinazione delle singole voci di costo sopra sintetizzate, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Per quanto riguarda gli oneri di personale, da sostenersi per gli anni 2027 e 2028, gli stessi ammontano, per ciascuno di tali anni, a euro 19.645.764, comprensivi degli emolumenti (gettoni) di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 quantificati nella misura di euro 3.369.600, come sintetizzato nella seguente tabella.

(euro)

A) Trattamento retributivo complessivo (fondamentale e accessorio)		
Funzionari	Importo unitario (lordo Stato)	240 unità
	49.406,27	11.857.505,00
Assistenti	Importo unitario (lordo Stato)	77 unità
	40.177,99	3.093.706,00
Totale		14.951.211,00
B) Lavoro straordinario		
Funzionari	Importo unitario (lordo Stato)	240 unità
	2.597,03	623.286,76
Assistenti	Importo unitario (lordo Stato)	77 unità
	2.138,55	164.668,20
Totale		787.955,00
C) Buoni pasto		
	Importo pro capite per 11 mensilità	317 unità
	1.694	536.998,00

D) Gettoni di presenza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008¹⁰³		
Funzionari	Importo pro capite per 156 gettoni annuali	240 unità
	14.040,00	3.369.600,00
Totale complessivo (A)+(B)+(C)+(D)		19.645.764

La relazione tecnica fornisce i parametri sottostanti la determinazione delle singole voci di costo sopra sintetizzate, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Con specifico riguardo al trattamento retributivo complessivo, si evidenzia che la relazione tecnica tiene conto delle voci riferite a trattamento fondamentale, tredicesima, indennità d'amministrazione, trattamento accessorio ed incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40 %).

Si rammenta, altresì, che la relazione tecnica relativa alla legge n. 199 del 2025, con riguardo al comma 317 dell'articolo 1, ai fini della sua attuazione ha ipotizzato l'attivazione di 24 Sezioni aggiuntive per il riconoscimento della protezione internazionale, con l'assunzione di 240 funzionari (per costo annuo pari ad euro 16.156.677,60, corrispondente ad un onere individuale lordo Stato di euro 67.319,49) e di 77 assistenti (con costo annuo pari a euro 3.334.539,67, corrispondente ad un onere individuale lordo Stato di euro 43.305,71). La medesima relazione tecnica riferiva che l'importo della spesa autorizzata (9/12 su base annua) avrebbe tenuto conto dell'operatività delle nuove Sezioni a partire da giugno 2026, con assunzioni a decorrere da aprile 2026. Tale relazione tecnica nella quantificazione degli oneri retributivi non ricomprende le voci riferite a indennità d'amministrazione, trattamento accessorio e incremento contrattuale CCNL 2025-2027. Nel conteggio vengono, altresì, ricomprese le voci riferite a buoni pasto, con esclusivo riguardo ai funzionari, a gettoni di presenza e a *mark-up* da riconoscere all'agenzia di somministrazione di lavoro. Tali voci, con l'esclusione delle spettanze d'agenzia che non sono non considerate nella quantificazione, sono computate separatamente dalla relazione tecnica relativa alla norma in esame.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che l'esigenza di rafforzamento della struttura delle commissioni territoriali connessa alla previsione di procedure di frontiera obbligatorie di cui agli articoli da 45 a 50 del regolamento (UE) 1348/2024 comporta la necessità di sostenere ulteriori costi, sintetizzati nella tabella a seguire:

¹⁰³ Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, ai componenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, tra i quali i prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato è corrisposto, per la partecipazione alle sedute delle medesime Commissioni, un gettone giornaliero di presenza il cui ammontare è determinato con decreto interministeriale.

(euro)

	2026	2027	2028
Servizio di interpretariato	1.058.112,00	1.587.168,00	1.587.168,00
Costi di gestione ordinaria delle sezioni	1.821.714,78	1.821.714,78	1.821.714,78
Costi di locazione, infrastrutture e logistica	1.423.822,70	1.452.299,15	1.481.345,13
Costo di allestimento delle postazioni di lavoro (<i>una tantum</i>)	2.286.490,00		
Totale	6.590.139,48	4.861.181,93	4.890.227,91
interventi di manutenzione propedeutici all'installazione delle nuove postazioni	1.164.000,00		
Totale	7.754.139,48	4.861.181,93	4.890.227,91

Si evidenzia, per altro, che la relazione tecnica, con riguardo al 2026, individua anche un onere di euro 1.164.000,00 per interventi di manutenzione propedeutici all'installazione delle nuove postazioni. Tale voce di costo porterebbe gli interventi *una tantum* da realizzare nel 2026 ad euro 7.754.139,48

La relazione tecnica evidenzia che con riguardo al servizio di interpretariato, la stima è effettuata a partire dal numero massimo di domande da trattare con procedura di frontiera, pari a 16.032 il primo anno e a 24.048 dal secondo anno in poi, considerando una durata media di 2 ore per ciascuna audizione, inclusa la rilettura del verbale al richiedente. Per il triennio 2026-2028, si è stimato che verranno svolte con procedura di frontiera rispettivamente 16.032 audizioni nel 2026 e 24.048 audizioni sia nel 2027 sia nel 2028, per un fabbisogno di ore di interpretariato pari a 32.064 nel 2026 e 48.096 a partire dal 2027. Il costo orario del servizio si attesta ad euro 33,00 IVA inclusa ed è ricavato analizzando il costo orario medio dei contratti attualmente in corso siglati dalle Commissioni territoriali su tutto il territorio nazionale. Il suddetto costo orario medio è stato maggiorato del 20% prevedendo così la possibilità di incrementare la qualità dei servizi e di assorbire gli eventuali incrementi dovuti ad adeguamenti contrattuali, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Con riferimento ai costi di gestione ordinaria delle sezioni la stima è effettuata sulla base dei dati storici di spesa dei capitoli deputati alla relativa copertura. In particolare, i costi relativi a beni di facile consumo, facchinaggio, accessori per l'ufficio e pubblicazioni (capitolo 2255) sono stimati in euro 35.000,00 annui per ciascuna commissione/sezione che, moltiplicato per un totale di 24 Sezioni determina un fabbisogno complessivo annuo di 840.000,00. I costi relativi a utenze, pulizia e TARI sono invece ricavati dall'analisi del dato di spesa storica sostenuta per le Prefetture per le medesime categorie, come risultante dal rendiconto 2023 del competente Dipartimento per le politiche del personale. Sulla base di tali dati, l'importo riferito a 341 unità di personale aggiuntivo è stimato in euro 981.714,78 per ciascuna delle annualità considerate. In merito ai costi di locazione, infrastrutture e logistica, quantificati in euro 1.423.822,70 per il 2026, euro 1.452.299,15 per il 2027 ed euro 1.481.345,13 per il 2028, la stima è effettuata in base ai costi rilevati a

consuntivo 2023 dalle Prefetture per analoghe categorie di spesa, riferiti a un numero di unità di personale pari a 341, adeguando l'importo ai tassi di inflazione attesa della Banca centrale europea. Con riferimento al costo di allestimento delle postazioni di lavoro (*una tantum*), la stima prevede un costo *una tantum* iniziale da sostenere, nel primo anno, per l'allestimento delle nuove postazioni di importo stimato pari a euro 2.286.490,00, effettuata in base ai prezzi medi di mercato e alla recente esperienza di istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale di Roma per le procedure di frontiera nell'ambito del Protocollo Albania. In particolare, sono considerate le categorie di costo riferite ad arredi per l'allestimento delle postazioni e degli uffici; alle dotazioni informatiche e alle attrezzature. Infine, gli interventi di manutenzione propedeutici all'installazione delle nuove postazioni sono stati stimati in euro 48.500,00 per ciascuna sezione aggiuntiva, per un totale di euro 1.164.000,00 per le 24 sezioni aggiuntive.

Tali costi indicati trovano copertura a valere sulle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI), poste fuori bilancio, di cui al regolamento UE n. 2021/1147 come integrate, ai fini dell'attuazione del Patto, nella versione aggiornata del Programma nazionale FAMI, approvata il 18 dicembre 2025.

Il **Governo**, nella Nota tecnica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato, in risposta alle osservazioni ivi formulate in merito alla stima degli oneri derivanti dal potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ha chiarito che:

- in relazione ai gettoni di presenza la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati di spesa effettivamente rilevati e dei fabbisogni connessi all'attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge. In particolare, il valore unitario del gettone è stato determinato in euro 90,00, in coerenza con l'importo medio effettivamente corrisposto dall'Amministrazione. Ai fini della stima è stato, inoltre, assunto un numero di 13 sedute mensili per ciascun funzionario, corrispondente a 156 sedute annue, ritenuto congruo rispetto al volume di attività previsto e all'organizzazione delle Commissioni. La quantificazione riportata nella relazione tecnica è stata elaborata sulla base di parametri aggiornati e aderenti ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione, e non mediante il mero utilizzo delle stime adottate in precedenti relazioni tecniche, riferite a presupposti organizzativi e operativi differenti;
- in merito agli eventuali oneri di missione, è stato confermato che non sono previsti ulteriori costi a carico della finanza pubblica. Il personale interessato opera presso la sede di assegnazione e lo svolgimento delle attività connesse al potenziamento delle Commissioni non comporta, in via ordinaria, l'effettuazione di missioni suscettibili di generare oneri aggiuntivi. Pertanto, la mancata previsione di tale voce nella relazione tecnica è coerente con le modalità organizzative previste;
- il ricorso alla somministrazione di lavoro costituisce una misura di carattere temporaneo, prevista quale soluzione alternativa all'assunzione di personale a tempo indeterminato, e non complementare ad essa. In particolare, il ricorso al personale somministrato sarà disposto unicamente qualora non risulti possibile completare, nei tempi necessari a garantire la piena operatività delle Commissioni, le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato. La previsione è pertanto finalizzata ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il rispetto degli obblighi derivanti dall'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, evitando che eventuali ritardi nelle procedure di reclutamento possano

compromettere il funzionamento del sistema. L'impiego di personale in somministrazione è destinato a cessare con l'eventuale completamento delle procedure concorsuali e con il progressivo ingresso in servizio del personale assunto a tempo indeterminato, secondo la programmazione dei fabbisogni dell'Amministrazione e compatibilmente con le autorizzazioni assunzionali vigenti. La previsione contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), dell'AS 1869 (attualmente all'esame del Senato) relativa alla possibilità di istituire fino a 24 sezioni aggiuntive anche oltre il 2028, configura una mera facoltà dell'Amministrazione, il cui esercizio resta subordinato alla verifica delle effettive esigenze organizzative e alla disponibilità delle necessarie risorse umane e finanziarie. Tale previsione non implica, pertanto, il mantenimento del personale in somministrazione oltre il periodo strettamente necessario, né comporta una duplicazione delle risorse rispetto a quelle reclutate mediante procedure concorsuali;

- gli oneri diversi da quelli di personale, relativi ai servizi di interpretariato, alla gestione ordinaria, alle locazioni, alle infrastrutture e alla logistica, nonché all'allestimento delle postazioni di lavoro, trovano copertura nell'ambito del progetto "Potenziamento strutturale delle procedure accelerate di frontiera e riconoscimento della protezione internazionale" (PROG-1270), finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027. Il progetto dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 16.341.459,00, ritenuta congrua rispetto ai fabbisogni stimati per l'attuazione delle misure previste dal decreto-legge. La copertura degli oneri indicati nella relazione tecnica è pertanto integralmente assicurata nell'ambito delle risorse già programmate e disponibili sul citato progetto, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame autorizza, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno ad assumere a tempo determinato 240 unità di personale con qualifica di funzionario e 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 657.211 per il 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si provvede nei termini indicati dalla medesima disposizione (comma 2).

La relazione tecnica precisa che gli importi autorizzati per il 2026 (euro 657.211) sono riferiti alle procedure di reclutamento concorsuale, mentre quelli riferiti al 2027 e al 2028 (euro 19.645.764 per ciascuno dei medesimi anni) concernono il trattamento complessivo (fondamentale ed accessorio), gli oneri per prestazioni di lavoro straordinario e buoni pasto da

riconoscere alle summenzionate unità di personale, nonché i gettoni di presenza previsti per la partecipazione (da parte dei funzionari) alle sedute delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, e fornisce un quadro articolato dei dati e dei parametri utilizzati nella quantificazione degli importi della spesa autorizzata.

Ciò stante, pur prendendo atto di tale quadro complessivo, come integrato nel corso dell'esame al Senato, andrebbe acquisita una valutazione ulteriore volta a confermare la prudenzialità della stima con specifico riferimento agli oneri retributivi, alla luce del dato testuale della disposizione che consente di utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine. In tale eventualità, pur considerando che non si ricorrerebbe allo strumento della procedura concorsuale, andrebbe, comunque, fornita la stima degli oneri per il *mark-up* da riconoscere all'agenzia di somministrazione di lavoro, al fine di poter valutare l'effettiva sostenibilità della relativa spesa nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2. Per quanto riguarda la componente della spesa relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza e all'assenza di oneri di missione si prende invece atto dei chiarimenti che sono stati forniti nel corso dell'esame al Senato.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che ulteriori oneri, diversi da quelli di personale e per procedure concorsuali, sono correlati all'esigenza di rafforzare la struttura delle commissioni territoriali con riguardo alle attività di interpretariato, alla gestione ordinaria, alla locazione di immobili, alle infrastrutture e alla logistica, nonché all'allestimento delle postazioni di lavoro. Tali oneri sono stimati in complessivi euro 6.590.139,48 per il 2026, in euro 4.861.181,93 per il 2027 e in euro 4.890.227,91 per il 2028 e trovano copertura a valere sulle risorse fuori bilancio del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027, di cui al regolamento UE n. 2021/1147. Sul punto, si prende atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica in merito alla quantificazione dei suddetti importi. Si prende atto, altresì, di quanto emerso nel corso dell'esame al Senato, ovvero che la copertura di tali oneri risulta integralmente assicurata nell'ambito delle risorse già programmate e disponibili sul progetto "Potenziamento strutturale delle procedure accelerate di frontiera e riconoscimento della protezione internazionale" (PROG-1270) - finanziato a valere sul summenzionato Fondo - che reca una dotazione finanziaria complessiva, pari a euro 16.341.459, ritenuta congrua rispetto

ai fabbisogni stimati per l'attuazione delle misure previste dalla norma. Tali esigenze di rafforzamento della struttura delle commissioni territoriali non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, si evidenzia, tuttavia, da un lato, che tali risorse si riferiscono ad una programmazione che terminerà nel 2027, laddove i suddetti oneri interesseranno anche il 2028, dall'altro, che non appare chiaro se gli oneri relativi ad interventi di manutenzione propedeutici all'installazione delle nuove postazioni, indicati dalla relazione tecnica in euro 1.164.000, siano da ricomprendere o meno all'interno del suddetto importo complessivo, posto che dal tenore letterale della medesima relazione tecnica essi sembrerebbero ulteriori rispetto a quelli relativi all'allestimento delle postazioni e che, in tal caso, la dotazione finanziaria del progetto (PROG-1270) risulterebbe insufficiente rispetto alle esigenze di spesa prospettate dalla stessa relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 15 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa introdotta dall'alinea del medesimo comma, pari a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
- quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, si prende preliminarmente atto del fatto che la relazione tecnica assicura che entrambi i suddetti Fondi recano le necessarie disponibilità.

In particolare, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che il Fondo in questione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio dello Stato una dotazione

iniziale di 172.760.865 euro per l'anno 2026, di 289.704.737 euro per l'anno 2027 e di 174.522.415 euro per l'anno 2028, appare in ogni caso opportuno che il Governo assicuri che l'impiego delle risorse in esso iscritte sia coerente con la programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che il Fondo in parola, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca - nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato - una dotazione iniziale, per le annualità interessate dalla disposizione in esame, di 70.391.115 euro per l'anno 2027 e di 67.648.261 euro per l'anno 2028, non si formulano osservazioni dal momento che, come evidenziato anche nella relazione tecnica, l'intervento in esame si ricollega funzionalmente alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 della Commissione europea, del 5 agosto 2024, che ha attribuito all'Italia uno specifico obiettivo inerente alla trattazione delle procedure di frontiera obbligatorie, e che in tale quadro il ricorso alle risorse iscritte nel suddetto Fondo appare sostanzialmente coerente rispetto alle finalità cui lo stesso è istituzionalmente preordinato.

ARTICOLO 16

Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione

Le norme istituiscono, presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, un ufficio per il processo stralcio finalizzato alla più celere definizione dei procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le specifiche materie devolute, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge¹⁰⁴, alla competenza delle predette sezioni specializzate (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, ha disposto l'istituzione, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni

¹⁰⁴ Ad esclusione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.

specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 1). Alla relativa attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche (comma 2).

Viene stabilito che, ai fini di cui al comma 1, si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

Viene, inoltre, disciplinata la composizione dei predetti uffici per il processo stralcio, cui sono assegnati almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al suddetto comma 1 nonché l'adozione di provvedimenti definitivi¹⁰⁵ (comma 3).

Viene, altresì, previsto che le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale siano aggiornate con decreto ministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto¹⁰⁶.

Detto decreto ministeriale tiene conto del numero di procedimenti pendenti presso le suddette sezioni specializzate in materia di immigrazione¹⁰⁷ alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame ai fini della ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il processo stralcio (comma 4).

Viene stabilito che i giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio siano destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dall'articolo in esame, disponendo, inoltre, che ai medesimi giudici onorari sia assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al suddetto comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017 (comma 5).

Si evidenzia che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze e che, per l'acquisizione di specializzazione in materia, la Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, organizza corsi di formazione per i magistrati. Viene, inoltre, previsto che nei tre anni successivi all'assegnazione alle sezioni specializzate i giudici debbano partecipare almeno una volta l'anno a specifiche sessioni di formazione professionale. Per gli anni successivi i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale. In proposito, la relazione tecnica allegata al citato decreto-legge non aveva ascritto effetti finanziari relativamente al suddetto comma 1, affermando che

¹⁰⁵ In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2017, che non permette di delegare al giudice onorario di pace la pronuncia di provvedimenti definitivi ad eccezione di specifici provvedimenti elencati nella medesima disposizione.

¹⁰⁶ Previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

¹⁰⁷ Di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.

l'espletamento delle attività formative potesse avvenire avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

Viene, altresì, previsto che, per quanto non derogato dall'articolo in commento, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017¹⁰⁸ in materia, rispettivamente, di destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo e di formazione dei magistrati onorari (comma 6).

Si evidenzia che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 116 del 2017 disciplina il procedimento di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale, individuando, inoltre, i compiti e le funzioni dei giudici onorari all'interno dell'ufficio per il processo. Il successivo articolo 22 prevede l'obbligo per i magistrati onorari di partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dagli uffici di appartenenza e di frequentare, con cadenza almeno semestrale, i corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

Viene, inoltre, stabilito che i procedimenti di cui al suddetto comma 1 proseguano nelle forme di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione (comma 7).

Viene disposto che la delega ai giudici onorari di pace della suddetta pronuncia di provvedimenti definitivi è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al suddetto comma 1. Si prevede, inoltre, il monitoraggio, a cura del presidente del tribunale, della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame, la trasmissione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura di una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti (comma 8).

Viene inoltre stabilito che, al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio, il Ministero della giustizia proceda, nel limite di milleseicento unità e limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015¹⁰⁹, disponendo che i criteri di individuazione delle suddette unità siano stabiliti con decreto ministeriale da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto (comma 9).

¹⁰⁸ Recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

¹⁰⁹ L'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 pone, per il lavoro a tempo determinato, un termine di durata ai contratti di lavoro subordinato, prevedendone l'estendibilità sino ad una certa durata massima a specifiche condizioni.

Si ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, consentiva di avviare le procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, consentiva di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, per un contingente massimo di 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

Al fine di assicurare quanto previsto dal precedente comma 9, viene autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:

- a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico»¹¹⁰, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
- b) quanto a euro 17.860.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 10).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹¹⁰ Di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015)

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, nel limite di 1.600 unità di personale, nell'ambito dell'Ufficio per il processo del Ministero della giustizia, di cui agli artt. 11 e 13, del D.L. 80/2021 (comma 10)	19,7				19,7				19,7			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, nel limite di 1.600 unità di personale, nell'ambito dell'Ufficio per il processo del Ministero della giustizia, di cui agli artt. 11 e 13, del D.L. 80/2021 - effetti riflessi (comma 10)					9,6				9,6			
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'art. 1, c. 96, della L. 190/2014 [comma 10, lettera a)]	1,9				1,9				1,9			
Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA [comma 10, lettera b)]	17,9				17,9				17,9			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell'articolo e, relativamente ai commi da 1 a 8, afferma che le disposizioni definiscono una modalità organizzativa di trattazione e definizione di procedimenti ancora pendenti presso le sezioni specializzate di cui al decreto-legge n. 13 del 2017, in materia di protezione internazionale, idonea allo smaltimento dell'arretrato e non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sia i magistrati ordinari che quelli onorari sono già inseriti nell'organico del personale di magistratura e la loro nuova e temporanea assegnazione risponde ad efficienza e migliore distribuzione di carichi di lavoro, assicurando un miglioramento della qualità dei servizi mediante una risposta immediata al continuo flusso migratorio che sta gravando sul sistema giudiziario nazionale. Inoltre, la relazione tecnica rappresenta che la formazione dei magistrati onorari in materia di protezione internazionale potrà essere

garantita attraverso la programmazione dei percorsi formativi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, ente competente, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio della stessa.

Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, pari ad euro 19.740.396 per l'anno 2026 e necessaria alla copertura dell'onere previsto per la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 9, la relazione tecnica specifica che il predetto onere è determinato in base alle quantificazioni contenute nelle tabelle che seguenti.

Area	Stipendio CCNL 2022-2024	13^	Indennità di Amm.ne	Totale tratt.to fond.le lordo dip.	Oneri Amm.ne				TOTALE	Retrib. Acc.ria	TOTALE	Incremento CCNL 2025-2027 anno 2026 3,60%	TOTALE onere lordo stipendiale annuo 2026
					F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri PA					
					24,20%	5,68%	8,50%						
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.302,01	32.778,73	7.932,45	1.861,83	2.786,19	12.580,47	45.359,20	2.276,89	47.636,09	1.714,90	49.350,99

Area	Importo unitario lordo Stato anno 2026	Unità	2026 dal 1° luglio al 30 settembre
Funzionari	49.350,99	1.600	19.740.396,00

La relazione tecnica evidenzia che alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione per euro 1.880.396 del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia e per euro 17.860.000 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca la necessaria disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono un ufficio per il processo stralcio presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, al fine di una più celere definizione dei procedimenti di competenza delle predette sezioni pendenti alla data dell'11 giugno 2026. Viene, inoltre, disciplinata la composizione dei predetti uffici, prevedendo che agli stessi siano assegnati almeno tre giudici onorari di pace. Viene, tra l'altro, stabilito che i giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio siano destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dall'articolo in esame, disponendo, inoltre, che ai medesimi giudici onorari sia

assicurata adeguata formazione, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura (commi da 1 a 8).

Viene inoltre autorizzato il Ministero della giustizia a procedere, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, di personale assunto ai sensi dell'articolo 11 (addetti all'Ufficio per il processo) e dell'articolo 13 (personale non dirigenziale di supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) del decreto-legge n. 80 del 2021, prevedendo che la proroga sia limitata al personale che, alla data del 30 settembre 2026, abbia prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi e che i criteri di individuazione delle predette unità siano stabiliti con decreto ministeriale. A tal fine, viene autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, provvedendo alle relative coperture (commi 9 e 10).

Con riferimento ai commi da 1 a 8, la relazione tecnica afferma che le disposizioni definiscono una modalità organizzativa di trattazione e definizione di procedimenti ancora pendenti presso le sezioni specializzate di cui al citato decreto-legge n. 13 del 2017, idonea allo smaltimento dell'arretrato e non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sia i magistrati ordinari che quelli onorari sono già inseriti nell'organico del personale di magistratura e la loro nuova e temporanea assegnazione risponde a criteri di efficienza e di miglioramento della distribuzione di carichi di lavoro. Inoltre, la relazione tecnica rappresenta che la formazione dei magistrati onorari in materia di protezione internazionale potrà essere garantita attraverso la programmazione dei percorsi formativi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, ente competente, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio della stessa.

Al riguardo, preso atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, andrebbero, tuttavia, acquisiti ulteriori elementi e dati volti a verificare che la composizione minima dei nuovi uffici per il processo stralcio, a ciascuno dei quali la norma dispone che vengano assegnati almeno tre giudici onorari di pace, possa essere garantita con le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria recata dal successivo articolo 18 del provvedimento in esame (*cfr. infra*). Appare, altresì, opportuno che vengano

forniti ulteriori dati ed elementi di informazione al fine di assicurare che le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio della Scuola superiore della magistratura siano idonee a garantire l'adeguata formazione dei magistrati onorari in materia di protezione internazionale prevista dalle disposizioni in esame.

Con riferimento ai commi 9 e 10, la relazione tecnica fornisce le quantificazioni in base alle quali è determinato l'onere previsto per la predetta proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, pari ad euro 19.740.396 per l'anno 2026.

Al riguardo, pur non formulandosi informazioni alla luce dei dati e degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare la quantificazione dell'importo della spesa autorizzata, al fine di escludere eventuali effetti finanziari derivanti da contenziosi, appare comunque opportuno acquisire elementi di informazione volti ad escludere che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevista dal provvedimento possa comportare il superamento dei limiti di durata stabiliti dalla normativa nazionale e dalla disciplina dell'Unione europea applicabile, considerato che la norma non prevede alcuna prescrizione per il decreto ministeriale che dovrà definire i criteri di individuazione delle unità di personale interessate dalla proroga volta ad escludere tale eventualità.

In proposito, si ricorda che l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante disposizioni in materia di personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile, stabilisce che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell'articolo 16 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa introdotta all'alinea del medesimo comma, pari a euro 19.740.396 per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 1.880.396, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014;
- quanto a euro 17.860.000, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero della giustizia.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il Fondo oggetto di riduzione, iscritto sul capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, reca per l'anno 2026, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 1.975.497 euro.

Al riguardo, nel rilevare la coerenza delle misure previste dal comma 9 dell'articolo 10 rispetto alle finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è normativamente preordinato, si evidenzia che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto sul citato capitolo 1536 risulta accantonato un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in commento. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano parimenti osservazioni, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 2, comma 5, e 8, comma 1, lettera *b*), del presente decreto.

ARTICOLO 17

Disposizioni transitorie e applicazione

Le norme prevedono che, in sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, sono in ogni caso competenti a

ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera (comma 1).

Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-*ter* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti. Al momento della registrazione della domanda, al richiedente è rilasciato il relativo documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (commi 2 e 3).

Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui al precedente articolo 16, comma 1 (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame reca le disposizioni transitorie volte ad assicurare l'ordinato passaggio dal regime vigente al nuovo quadro normativo derivante dall'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, con particolare riferimento alla fase di presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale, nonché ai procedimenti amministrativi o giudiziari per i quali la domanda di protezione internazionale è stata presentata prima del 12 giugno 2026. Per i suddetti procedimenti si prevede che il tribunale decida in composizione monocratica, inclusi quelli non attribuiti all'ufficio per il processo stralcio.

Con riguardo alla procedura, la relazione tecnica afferma che le disposizioni transitorie non introducono nuovi obblighi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri finanziari, ma disciplinano il passaggio dal previgente regime procedurale al nuovo quadro applicativo derivante dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, prevedendo, fino al 31 ottobre 2026, un regime transitorio durante il quale la registrazione assolverà anche a formalizzazione della domanda. Tale attività sarà curata dalle questure e dagli uffici di polizia di frontiera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto agli adeguamenti informatici, la relazione tecnica ribadisce che essi costituiscono interventi di manutenzione evolutiva e aggiornamento funzionale dei sistemi già utilizzati, che saranno realizzati dall'Ufficio informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche attraverso il contratto già in essere con un

fornitore esterno che gestisce lo sviluppo *software* e la manutenzione degli applicativi informatici dipartimentali, senza oneri finanziari aggiuntivi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, in sede di prima attuazione e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, le questure e gli uffici della polizia di frontiera siano in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale. A decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione presso i suddetti soggetti, prevedendo contestualmente il rilascio del relativo documento nominativo. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina anche processuale previgente, fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica in tutti i procedimenti.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non introducono nuovi obblighi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri finanziari, disciplinando invece un regime transitorio durante il quale la registrazione assolverà anche a formalizzazione della domanda. Tale attività sarà curata dalle questure e dagli uffici di polizia di frontiera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto agli adeguamenti informatici, la relazione tecnica ribadisce che essi saranno realizzati dall'Ufficio informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche attraverso il contratto già in essere con un fornitore esterno che gestisce lo sviluppo *software* e la manutenzione degli applicativi informatici dipartimentali, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 18

Disposizioni finanziarie

Le norme stabiliscono che, fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 18 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale ai sensi della quale, fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le cui disposizioni recano oneri indicando i corrispondenti mezzi di copertura finanziaria, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.